



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 16 MAGGIO 2011

LE AUTONOMIE

ASSISTENZA DIRETTA NELLA REDAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	5
--	---

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI	6
---	---

TUTTI I NUMERI E LE CURIOSITÀ DELLE ELEZIONI.....	7
---	---

Un primato quello del Comune di Busto Arsizio (VA): nel lontano 1961 Gianpietro Rossi e' stato e-letto all'eta' di 33 anni ed era il sindaco piu' giovane d'Italia, alle prossime el-zioni amministrative, all'eta' di 83 anni, e' il candidato sindaco piu' anziano

IN 8 ANNI DIPENDENTI -3% MA SPESA STIPENDI +30%	12
---	----

GIUNTA SICILIA DELIBERA IMPUGNATIVA DEL DECRETO MUNICIPALE.....	13
---	----

IL SOLE 24ORE

FARE GETTITO RISPETTANDO REGOLE E DIRITTI.....	14
--	----

ESATTORI E CONTRIBUENTI AD ARMI IMPARI	15
--	----

Il mancato preavviso per l'iscrizione di ipoteche restringe i possibili margini di tutela - LE RAGIONI DI EQUITÀ - Befera: «Finora il ricorso alle misure cautelari è venuto incontro alle esigenze manifestate da cittadini e operatori»

POSTA CERTIFICATA AVANTI PIANO	17
--------------------------------------	----

A un anno dall'introduzione, sono soltanto 500mila le caselle attivate - AL BUIO/Tra i punti deboli la mancanza di un quadro effettivo dei servizi che è possibile effettuare con la nuova tecnologia - FISCO/L'agenzia delle Entrate sta valutando il progetto di inoltro digitale delle notifiche

TRA I PROFESSIONISTI SOLO IL 36% DI ADESIONI	19
--	----

L'ADEMPIMENTO - Entro novembre 2009 gli iscritti dovevano comunicare il loro indirizzo all'ordine di appartenenza

AL TRAGUARDO IL 45% DI LEGGI IN MENO	21
--	----

Per approvare ogni norma ci sono volute 62 ore di attività con un costo medio di 20 milioni - ANALOGIE - Anche nel 2004 il premier era Berlusconi, i temi in discussione erano simili e si era alla vigilia di un voto

CHE BELLA LA PEC, ORA DITECI A COSA SERVE	23
---	----

PECUNIA OLET. E L'INSEGNANTE BOCCIÒ I PREMI.....	24
--	----

CRESCONO I COMUNI CON LO SPORTELLO UNICO MA L'ITER NON DECOLLA	25
--	----

La carta frena la procedura telematica	25
--	----

SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI ONLINE L'ITALIA È PROMOSSA CON RISERVA.....	28
---	----

VIAGGI SENZA SORPRESE: UN UNICO CODICE PER TUTTE LE PROTEZIONI	29
--	----

Avranno le stelle anche B&B e campeggi - Maggiori garanzie negli acquisti online

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

CARTELLA «MUTA», DECIDE LA DATA.....	31
--------------------------------------	----

L'atto prima di giugno 2008 è valido anche se non indica il responsabile

MALATTIA SEGNALATA SOLO ONLINE	32
--------------------------------------	----

Diventa obbligatoria la comunicazione del medico in via telematica - LE ECCEZIONI - Modalità particolari sono state previste nei casi di cattivo funzionamento della connessione internet o in zone ancora senza adsl

LISTE ELETTORALI, «FALSO» NON INNOCUO.....	34
--	----

PERMESSI LEGGERI PER I LAVORI EDILI E LE COSTRUZIONI	35
--	----

Con il decreto sviluppo regole più snelle - Se il Comune non risponde si procede.....	35
---	----

SCIA, CONTROLLI IN 30 GIORNI MA IL FALSO È SEMPRE PUNITO	36
<i>Chi dichiara dati non veritieri è comunque sanzionato - L'analisi territoriale</i>	
IRREGOLARITÀ TOLLERATE SE SI «SFORA» FINO AL 2%	37
LE REGIONI POSSONO VARARE ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI.....	38
SE IL SINDACO TACE IL CANTIERE PUÒ INIZIARE	39
<i>Permesso di costruire: silenzio-assenso dopo 90 giorni dalla richiesta (150 nei grandi centri)</i>	
CAUSA PER DANNI AL TAR IN CASO DI INADEMPIENZE	42
A LIVELLO LOCALE SI ALLARGA L'AREA DELLA SUPER-DIA.....	43
PIANO CASA: IL BONUS È AUTOMATICO	44
<i>Senza leggi regionali, dopo 120 giorni è ammesso un aumento di volume del 20%</i>	
COMUNI, SUI SITI GLI ATTI RICHIESTI.....	47
<i>L'elenco dei documenti da allegare pubblicato online vincola gli uffici</i>	
LA TRATTATIVA PRIVATA VA MOTIVATA.....	49
<i>Vanno dimostrati i presupposti che giustificano l'iter semplificato</i>	
DA CANCELLARE LE CLAUSOLE NON SOSTENUTE DA LEGGI.....	51
<i>I LIMITI - Le richieste possono riguardare adempimenti necessari a garantire la completezza e la segretezza delle offerte</i>	
SOLO LE VIOLAZIONI «GRAVI» ESCLUDONO IL CONCORRENTE	52
<i>I CRITERI - L'infedeltà fiscale diventa rilevante quando supera i 10mila euro - Semplificate le dichiarazioni sull'assunzione di disabili</i>	
PROJECT FINANCING PIÙ FORTE NELLE OPERE FUORI-PIANO	53
IL REBUS DEI PRECARI SUL TURN OVER	54
<i>Corti dei conti divise sull'inclusione del lavoro flessibile nel calcolo della spesa</i>	
BLOCCO TOTALE PER I FONDI DECENTRATI	56
<i>CONFINI RIGIDI - Il congelamento degli stipendi impedisce anche gli aumenti legati agli incentivi Merloni o ai risparmi conseguiti nel lavoro straordinario</i>	
NIENTE FERIE PAGATE AL SEGRETARIO CHE CAMBIA ENTE	57
<i>IL PRINCIPIO - I giorni non goduti non possono essere liquidati perché il rapporto con il ministero dell'Interno rimane inalterato</i>	
LE LETTERE DI PATRONAGE AUMENTANO IL ROSSO COMUNALE	58
SEMPRE ILLEGITTIMI I CONTRATTI SWAP CON UN VALORE INIZIALE IN NEGATIVO	59
IL MESSAGGERO	
RIMPASTO, FEDERALISMO E TESTAMENTO BIOLOGICO IL PARLAMENTO RIPARTE DA QUI	60
LA REPUBBLICA	
L'ACQUA RUBATA.....	61
<i>Il braccio di ferro è tra la società della Regione, la Sorical, e i Comuni del vibonese – L'accusa: i fondali non sono mai stati bonificati. Ma per le analisi ufficiali l'acqua è buona</i>	
CORRIERE DELLA SERA	
«BANDITE IL WI-FI ALMENO NELLE SCUOLE»	63
CORRIERE ECONOMIA	
IGNORANZA INFORMATICA, 200 MILIONI BUTTATI	64
<i>È il costo pagato dagli enti locali. Eppure la produttività salirebbe di 2,1 miliardi con la formazione</i>	

CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIORNO

LA CONCORRENZA NON VA IN SPIAGGIA	65
NON SI SEPARI IL SUD DAL NORD	66

LA STAMPA

AGRIGENTO E LA PAURA DI NUOVI CROLLI L'AGONIA DELLA CITTÀ CHE SI SBRICIOLA	67
--	----

*Il Comune ha ordinato lo sgombero di 34 famiglie: «No a un'altra Favara» - Anche la Cattedrale è stata danneggiata
Il vescovo ai politici: «Basta divisioni»*

“SALVIAMO TRE BOSCHI DA CACCIATORI E CEMENTO”	68
---	----

*Nell'anno delle foreste la festa del Wwf: queste aree sono il cuore del pianeta - Dal Bergamasco alla Puglia una
mobilitazione per la biodiversità*

CORRIERE DEL SUD

IL COMUNE DI PENTONE NELLA TOP FIVE DEL PREMIO “TRASPARENZA PA”	69
---	----

GAZZETTA DEL SUD

IL PICCOLO COMUNE È "CAPOFILA" DI UN PROGETTO EUROPEO	70
---	----

LE AUTONOMIE

SEMINARIO

Assistenza diretta nella redazione del piano delle performance

In fase di approvazione dei bilanci, tutti gli Enti locali si devono confrontare con la realizzazione del Piano delle Performance, del PEG e del Piano dettagliato degli obiettivi che possono costituire anche un unico documento in conformità all'art. 4 del Decreto Brunetta e alle linee gui-

da dell'Anci e della Commissione per la Valutazione delle Amministrazioni Pubbliche. Come è noto, in caso di mancata adozione del Piano delle Performance, vige il divieto di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla mancata adozione del Piano per omissione o iner-

zia; nonché il divieto di procedere ad assunzioni di personale e al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione (art. 10 c.5 D.lgs 150/09). Attraverso il servizio di assistenza diretta, gli Enti aderenti riceveranno gli schemi di tutti i documenti programmatici indicati oltre alle risposte ai

quesiti nella sezione dedicata della Comunità di pratica dei Responsabili AAGG e Personale sul sito internet www.formazione.asmez.it. Il servizio di assistenza diretta nella redazione del piano delle performance ha come coordinatore il Dr. Arturo BIANCO

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: NUOVE ENTRATE PER I COMUNI ATTRAVERSO GLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 19 MAGGIO 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-19-14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE E IMPATTO SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 23/2011)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 25 MAGGIO 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14-19-11

<http://formazione.asmez.it>

COMUNITÀ DI PRATICA RESPONSABILI SUAP

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 20 GIUGNO 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-19-14

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale **n.110 del 13 Maggio 2011** presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO COMUNICATO - Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2010, recante: «Modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990 "somme per il sostegno del settore turistico" destinati al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali».

La Gazzetta ufficiale **n.111 del 14 Maggio 2011** presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2011 Affidamento della gestione del consiglio comunale di Castrofilippo, ad una commissione straordinaria.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3937).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011 Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3938).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3939).

NEWS ENTI LOCALI**AMMINISTRATIVE**

Tutti i numeri e le curiosità delle elezioni

Un primato quello del Comune di Busto Arsizio (VA): nel lontano 1961 Gianpietro Rossi e' stato e-letto all'eta' di 33 anni ed era il sindaco piu' giovane d'Italia, alle prossime ele-zioni amministrative, all'eta' di 83 anni, e' il candidato sindaco piu' anziano

IN LOMBARDIA PIÙ COMUNI AL VOTO, NESSUNO IN TRENTINO. È la Lombardia a detenere il primato per il numero dei Comuni che andranno al voto nei giorni del 15 e 16 maggio. Delle 18 Regioni che voteranno nel prossimo week end (la Sicilia svolgerà le elezioni il 29 e 30 maggio), per un totale di 1315 Comuni interessati, la Lombardia si piazza in cima alla classifica con 237 Comuni che rinnoveranno gli organi amministrativi. La seguono, con notevole distacco, la Campania, con 151 Comuni al voto, il Piemonte, con 147, il Lazio con 111, la Sardegna e la Calabria con entrambe 97 Comuni. Chiude la classifica la Valle D'Aosta con il solo Comune di Ayas chiamato a votare. Questi i numeri che si evincono da un'analisi di Comunicare-Anci sui dati del ministero dell'Interno e di Com'universo Ancitel. In dettaglio i numeri per regione: Lombardia (237 Comuni su 1544, il 15,3% del totale dei comuni lombardi compresi 2 capoluoghi di provincia), Campania (151 su 551, il 27,4% dei Comuni e 4 capoluoghi), Piemonte (147 su 1206, il 12,2% dei Comuni e 2 capoluoghi), Lazio (111 su 378, il 29,4% dei Comuni e 1 capoluogo), Sardegna (98 su 377, il 26% dei Comuni e 5 capoluoghi), Calabria (97 su 409, il 23,7% dei Comuni e 4 capoluoghi), Abruzzo (76 su 305, il 24,9% dei Comuni, non andrà al voto nessun capoluogo di provincia) e Veneto (76 su 581, il 13,1% dei Comuni e 1 capoluogo). Le regioni con il minor numero di Comuni al voto saranno: Valle d'Aosta (dove si voterà nel solo Comune di Ayas su 74 Comuni della regione, l'1,4%), Umbria (9 Comuni su 92, il 9,8% dei Comuni, non andrà al voto nessun capoluogo di provincia), Basilicata (27 su 131, il 20,6% dei Comuni, non andrà al voto nessun capoluogo di provincia), Sicilia (27 su 390, il 6,9% dei Comuni e 1 capoluogo di provincia), Marche (29 su 239, il 12,1% dei Comuni e 1 capoluogo di provincia), Molise (31 su 136, il 22,8% dei Comuni, non andrà al voto nessun capoluogo di provincia), Toscana (33 su 287, l'11,8% dei Comuni e 3 capoluoghi di provincia), Friuli Venezia Giulia (40 su 218, il 18,3% dei Comuni e 2 capoluoghi di provincia), Emilia Romagna (46 su 348, il 13,2% dei Comuni e 3 capoluoghi di provincia), Liguria (47 su 235, il 20% dei Comuni e 1 capoluogo di provincia) e Puglia (61 su 258, il 23,6% dei Comuni e un solo capoluogo di provincia). In totale, infine, sono 9 le province

interessate al rinnovo degli organi elettivi, Campobasso (17 Comuni al voto), Lucca (4), Macerata (6), Mantova (10), Pavia (28), Ravenna (1), Reggio Calabria (24), Treviso (7) e Vercelli (21). Da una lettura risulta che la provincia con il numero inferiore di Comuni interessati al voto è Ravenna, dove si vota nel solo capoluogo, mentre quella con il numero più alto di Comuni alle urne è Pavia con 28 amministrazioni al voto. **A LATINA 13 CANDIDATI SINDACO. 12 A TORINO E RIMINI.** Alle prossime elezioni amministrative spetta a Latina il primato per il maggior numero di candidati alla poltrona di sindaco. Il 15 e 16 maggio i cittadini potranno scegliere da una lunga lista i candidati, ben 13, alla poltrona di primo cittadino sostenuti da 26 liste; circa 800 gli aspiranti consiglieri comunali. Seguono nella graduatoria Torino e Rimini (in ciascun Comune saranno 12 i candidati) e Rovigo (11). Questi i numeri che si evincono da un'analisi condotta da Comunicare-Anci sui dati del ministero dell'Interno e di Com'universo-Ancitel. Continuando nell'elenco sono in totale 10 i candidati per i Comuni di Alpignano (TO), Varese, Desio (MB), Napoli e Barletta. Con 9 candidati figurano i Comuni

di Pinerolo (TO), Milano, Bologna, Cento (FE), Arezzo, Pisticci (MT), Crotone e Cagliari. In fondo alla lista troviamo 349 Comuni con tre candidati, 512 Comuni con due candidati e infine 51 Comuni con un solo candidato alle prossime elezioni. **COMUNI COMMISSARIATI, SONO 189 QUELLI CHIAMATI AL VOTO.** Sono 189, secondo i dati del Ministero dell'Interno e di Comuniverso-Ancitel, i Comuni in amministrazione straordinaria chiamati all'elezione del sindaco e della giunta comunale i prossimi 15 e 16 maggio. Campania, Calabria e Lombardia le principali regioni interessate. È quanto emerge dall'analisi di Comunicare-Anci. Il più grande Comune commissariato è Bologna, con 377.200 abitanti, seguito da Latina (118.612) e Novara (104.363). Il più piccolo (anche in assoluto) è Morterone in provincia di Lecco, con 38 abitanti, seguito da Calascio (L'Aquila), che di abitanti ne fa 105. L'amministrazione straordinaria non cesserà invece a Soddi', piccolissimo Comune di 121 anime in provincia di Oristano: anche qui si sarebbe dovuto votare in questa tornata, ma le elezioni sono state rinviate al prossimo turno a causa della mancata presentazione delle

liste elettorale. Tra i Comuni in amministrazione straordinaria, 4 sono quelli commissariati per infiltrazioni mafiose: Pago del Vallo di Lauro (Av), San Ferdinando e Taurianova (Rc), Sant'Onofrio (VV). Il primo cittadino verrà eletto per la prima volta in assoluto nell'unico Comune di nuova istituzione chiamato al voto: l'ente di Gravedona ed Uniti, in provincia di Como, è nato infatti con una legge regionale del febbraio 2011, dalla fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona. **A MORTERONE ALLE URNE SOLO 31 PERSONE.** Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno e da Comuniverso-Ancitel, elaborati da Comunicare-Anci, tra i Comuni al voto il 15 e 16 maggio ci sono 6 centri che hanno meno di cento cittadini iscritti nelle liste elettorali. Si tratta nell'ordine di Morterone (in provincia di Lecco) con 31 elettori, Massello (Torino) dove possono recarsi alle urne 71 persone, Balmuccia (Vercelli) con 80 elettori, Baradili ed Oncino, rispettivamente in provincia di Oristano e Cuneo, con 91 elettori a testa, e di Bergolo, piccolo centro delle Langhe cuneesi, dove sono possono votare 99 persone. Nel complesso andranno al voto 315 Comuni con meno di 1000 elettori, vale a dire il 24% del totale degli enti interessati dalla consultazione; mentre sono 572 (quasi il 44%) i Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti tra 1000 e 5000 cittadini. Sono, invece, tutti capoluoghi di provincia i Comuni con il corpo elettorale più grande. Il primo in questa particolare graduatoria è Milano con 991.577 elettori, seguito da Napoli 810.973, Torino 705.336, Bologna 302.325 e Reggio Calabria

dove possono votare 151.678 cittadini; mentre chiudono la 'top ten' Cagliari, Ravenna, Salerno, Rimini e Latina. Nelle prime venti posizioni dei Comuni prossimi al rinnovò con più elettori si trovano soltanto tre 'non capoluoghi'. Si tratta di Pozzuoli (65.891 elettori) e Casoria (62.706) in provincia di Napoli, e di Busto Arsizio (65.462) in provincia di Varese, rispettivamente in 15esima, 20esima e 17esima posizione. **NEL 62% COMUNI PRESENTE ALMENO UNA LISTA CIVICA.** Sono 815 su 1315 (quasi il 62%) i Comuni dove per il voto amministrativo di domenica prossima è presente almeno una lista civica, comunque non legata a partiti politici tradizionali: è quanto risulta da un'analisi condotta da Comunicare-Anci sui dati forniti dal ministero dell'Interno e da Comuniverso-Anci. La provincia che presenta il maggior numero di Comuni con liste civiche in gara è quella di Salerno (39), seguita da quelle di Cosenza (31) e dell'Aquila (31), mentre sono 28 i Comuni della provincia di Roma che rientrano in questa categoria. Da notare che in alcune province (tra cui quelle di Milano, Monza - Brianza, Venezia e Bari) tutte le liste presentate nei Comuni al voto sono collegate ai principali partiti politici. Le civiche sono distribuite in modo omogeneo dal punto di vista territoriale: al Nord sono presenti in 276 Comuni, al Sud in 237, mentre al centro (se si considerano anche le province della Sardegna) si arriva a 302 Comuni. I candidati sostenuti da liste civiche si concentrano nei Comuni fino a 15 mila abitanti, e soprattutto nei piccoli centri fino a 5000 abitanti (713 casi su 815, pari all'87,4%).

A guidare la classifica dei Comuni più grandi, dove sono in lizza candidati che fanno riferimento a liste civiche, è Trentola Ducenta (Ce) con 13662 elettori, seguita da Amantea (Cs - 13481), Monte di Procida (Na - 12649) ed Orbetello (Gr - 12640). **È AYAS (AOSTA) IL COMUNE PIÙ RICCO DOVE SI VOTA.** I più ricchi al Nord, i più poveri al Sud. La fotografia dei Comuni che sono chiamati al voto i prossimi 15 e 16 maggio non smentisce il cliché del divario economico tra la parte settentrionale e quella meridionale del Paese. Con una piccola eccezione. Secondo un'analisi condotta da Comunicare-Anci elaborando i dati del ministero dell'Interno e di Comuniverso-Ancitel, infatti, tra i 5 Comuni 'più poveri' c'è Carvagna, un paesino di 295 anime in provincia di Como, che risulta essere in assoluto il terzo Comune più indigente tra quelli chiamati al voto. Il perché, però, è presto spiegato: la quasi totalità degli abitanti, infatti, lavora nella vicinissima Svizzera, ed è proprio sul territorio elvetico che paga le tasse. Per il resto la classifica dei Comuni più ricchi, secondo i dati di Comuniverso, vede al primo posto Ayas, in provincia di Aosta, con un imponibile medio annuo pro capite pari a 61.718 euro. Il Comune valdostano stacca di gran lunga il secondo in classifica, Pino Torinese (To), i cui abitanti possono contare in media su un imponibile annuo di circa 30 mila euro. Si scende a 26 mila per il terzo Comune più ricco, Fiano, sempre in provincia di Torino. Sulla stessa cifra si aggirano anche i redditi degli abitanti di Portofino (Ge) e Baldissero Torinese (To). Non pervenuti, tra quelli più ricchi, i Comuni

del sud. Il Mezzogiorno si rifà invece amaramente quando si torna a parlare dei Comuni più poveri. Quello meno fortunato in assoluto è Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro, con un imponibile pro capite di 2.828 euro, seguito a ruota da un altro Comune calabrese, San Lorenzo Bellizzi (Cs), dove la cifra si innalza a 2.882 euro. Al terzo posto il già citato caso di Carvagna (2.899 euro), quindi ancora la Calabria: a Mammola, in provincia di Reggio Calabria, l'imponibile medio degli abitanti supera di poco i 2.900 euro. Infine San Biase, provincia di Campobasso: 3.013 euro il reddito medio di ogni abitante. **IN 7 COMUNI LA DISOCCUPAZIONE NON ESISTE.** Tra i 1343 Comuni chiamati al voto il 15 e 16 maggio prossimi e il 29 e 30 maggio (i Comuni siciliani), ce ne sono 7 in cui il tasso di disoccupazione è pari allo zero. È quanto risulta da un'analisi di Comunicare-Anci, condotta sulla base dei dati Istat aggregati a livello provinciale (2010) e a livello comunale (2001). I dati sulla disoccupazione a livello comunale più recenti risalgono al censimento del 2001, ed evidenziano un tasso di disoccupazione genericamente molto più basso al Nord, in particolare nella provincia di Cuneo: tra i 7 Comuni chiamati al voto che presentano tasso di disoccupazione uguale a zero, ce ne sono 6 settentrionali, nessuno del sud e uno del centro: Sant'eufemia a Maiella, 296 abitanti in provincia di Pescara. Gli altri sono Vocca (Vc, 164 abitanti), Bergolo (Cn, 71 abitanti), Oncino (Cn, 84 abitanti), Olmo Gentile (At, 92 abitanti), Morterone, (Lc, 38 abitanti) e Sueglio (Lc, 157 abitanti). I Comuni con più disoccu-

pazione, invece, sono tutti al Sud, e la provincia di Caserta la fa da padrone: San Lorenzo Bellizzi (Cs) con il 47,72% di tasso di disoccupazione; Frignano (Ce) con il 45,4%; Villa Literno (Ce) con il 45,25; Siris (Or) con il 42,35; San Marcellino (Ce) con il 41,18; Staiti (Rc) con il 40,15; infine Casandrino (Na) con il 40% di disoccupati. Anche i dati più recenti, forniti dall'Istat nel 2010 e aggregati a livello provinciale, confermano il territorio di Cuneo come quello più ricco di lavoro (3,4% il tasso di disoccupazione), secondo solo a Piacenza, dove il tasso di disoccupazione è del 2,9%. Nel capoluogo emiliano voteranno i Comuni di Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Agazzano, Gropparello, Cortemaggiore, Rottofreno. A Cuneo sono invece chiamate al rinnovo le amministrazioni di Casalgrasso, Narzole, Martiniana Po, Prunetto, Lequio Tanaro, Vinadio, Barbaresco, Entracque, Cavallermaggiore, Sampeyre, Melle, Valdieri, Pontechianale, Frassinio, Prazzo, Casteldelfino, Crissolo, Roddi, Santo Stefano Belbo, Roccaforte Mondovì, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Grinzane Cavour, Dronero, Caprauna, Oncino, Demon-te. Sempre secondo i dati Istat, infine, i territori con più alto tasso di disoccupazione sono quelli delle province di Agrigento (19,2%) e Carbonia-Iglesias (19,1%): in queste province saranno chiamati al voto i Comuni di Castofilippo, Canicattì, Porto Empedocle, San Biagio Platani e Montevago (Ag); nonché i Comuni di San Giovanni Suergiu, Perdaxius, Masainas, Villaperuccio, Iglesias, Domusnovas, Carbonia, Buggerru, Narcao, Musei, Gonnessa (Ci). **IN 51 COR-**

RONO DA SOLI MA POTREBBE NON BASTARE. Sono 51 le liste uniche di queste elezioni amministrative 2011. Dei 1315 al voto il 15 e il 16 maggio (gli altri 28 della Sicilia voteranno il 29 e 30 maggio), sparsi tra Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, 51 candidati sindaco correranno da soli ma per essere eletti dovranno raccogliere il 50% più uno dei voti quindi l'elezione, anche senza avversari, non è sicura. È quanto emerge dall'analisi condotta da Comunicare-Anci prendendo a riferimento i dati del ministero dell'Interno e di Comuniverso-Ancitel. Tra i candidati 'unici' solo 5 sono donna: Paola Massa, comune di Monleale; Enrica Longhetti, comune Scopello; Anna Trevigno, comune Oliveto Lucano; Giovanna Melis, comune Esterzili; Rita Cui, comune Turro. **HANNO 19 ANNI I CANDIDATI SINDACI PIÙ GIOVANI. 434 UNDER 35.** Hanno da poco compiuto 19 anni e sono i candidati sindaci più giovani d'Italia alle prossime elezioni amministrative. Classe 1992, gli under 35 più "verdi" dello stivale si candidano in tre piccoli comuni del Bel Paese, Bonea (BN), Merana (AL) e Cuceglio (TO). Sono Salvatore Paradiso, Giacomo Perocchio e Fabio Bellini. Da un'analisi Comunicare-Anci, sui dati del ministero dell'Interno e di Comuniverso-Ancitel, risulta che in totale, considerando i nati dopo il mese di maggio 1976, sono 434 i Comuni con i candidati sindaci under 35 alle prossime elezioni amministrative. Ma entriamo più nel dettaglio: sono 34 i candidati sindaci na-

ti nel 1976, sono 64 i candidati classe 1977, 64 quelli nati nel 1978, 53 i candidati classe 1979, 36 classe 1980, 38 i candidati classe 1981. A seguire sono 33 i candidati nati nel 1982, 27 della classe 1983, 19 quelli nati nel 1984, 14 i candidati del 1985, 14 quelli nati nel 1986, 13 del 1987, 5 i candidati del 1988, 9 quelli nati nel 1989, 5 i candidati classe 1990 e stesso numero per i nati nel 1991. Anche tra i giovani la presenza delle donne non è particolarmente significativa: tra i candidati sindaci under 35 si contano infatti soltanto 75 donne, dunque la rappresentanza femminile tra i giovani è piuttosto esigua. **A BUSTO ARSIZIO IL CANDIDATO SINDACO PIÙ ANZIANO, HA 83 ANNI.** Un primato quello del Comune di Busto Arsizio (VA): nel lontano 1961 Gianpietro Rossi è stato eletto all'età di 33 anni ed era il sindaco più giovane d'Italia, alle prossime elezioni amministrative, all'età di 83 anni, è il candidato sindaco più anziano. Da un'analisi condotta da Comunicare-Anci su alcuni dati elaborati del ministero dell'Interno e di Comuniverso risulta che per aspirare alla poltrona di primo cittadino l'età non conta. Sono numerosi infatti gli over 65 che corrono per le amministrative 2011: dopo quello di Busto Arsizio il candidato sindaco più anziano è quello del Comune di Lozzolo (VC) classe 1928, seguono, classe 1939, i due candidati ai Comuni di Arezzo e Sperlonga (LT), poi, classe 1931, il candidato sindaco al Comune di Arcole (VR). Anche tra i "meno giovani" aspiranti sindaci è bassa la percentuale delle donne che scendono in campo per le prossime elezioni comunali: la più anziana (classe 1932) si

candida al Comune di Pieve di Cento (BO) seguita a ruota dalla candidata al Comune di Lamporo (VC) (classe 1935) e da un'altra candidata al Comune di Cirneto Romano (RM) classe 1938. **IN 134MILA PER LA PRIMA VOLTA AL VOTO.** La prima tessera elettorale, la prima volta al seggio, l'emozione della prima croce sulla scheda. Saranno 133.908, l'equivalente della popolazione di una grande città, i neo diciottenni che inaugureranno la propria vita da elettori i prossimi 15 e 16 maggio. È quanto emerge da un'analisi di Comunicare-Anci che ha elaborato i dati e le stime forniti dal ministero dell'Interno e da Comuniverso-Ancitel. I dati, suddivisi Comune per Comune, sono stati ricavati calcolando i nuovi iscritti nelle liste elettorali a partire dal 30 giugno 2010, ovvero all'indomani delle amministrative della primavera 2010. Nel complesso 133.908 cittadini, 68.872 uomini e 65.036 donne, voteranno per la prima volta in assoluto, avendo appena maturato i requisiti anagrafici per accedere alle urne. Le città con il maggior numero di nuovi elettori sono naturalmente quelle più grandi: Napoli, con 12.482 ragazzi (6.372 uomini e 6.110 donne); Milano con 8.550 (4.438 uomini e 4.112 donne); Torino, dove voteranno per la prima volta 6.213 neo diciottenni (3.180 uomini e 3.033 donne). Tutti piccolissimi, invece, i Comuni che non registrano alcun nuovo elettore: Baradili (Or), Setzu (Md), Conca Casale (Is), San Biase (Cb), Santo Stefano di Sessanio (Aq), Ofena (Aq), Jenne (Rm), Castelbianco (Sv), Armo (Im), Propata (Ge), Orero (Ge), Cornovecchio (Lo), Morterone (Lc), Az-

zanello (Cr), Lasnigo (Co), Incudine (Bs), Vocca (Vc), Balmuccia (Vc), Massello (To), Pontechianale (Cn), Oncino (Cn), Olmo Gentile (At), Olivola (Al). **SOLO 14% CANDIDATI SINDACI È DONNA.** Nei 1315 Comuni italiani al voto per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio (quelli siciliani voteranno il 29 e 30 maggio) il totale dei candidati a sindaco è di 3976. Di questi, 3419 sono candidati maschi, cioè circa l'86% del totale. Il restante 14% è occupato dalle 557 donne in corsa per la poltrona da sindaco. È quanto emerge da un'analisi condotta da Comunicare-Anci analizzando dati del ministero dell'Interno e di Comuniverso-Ancitel. A detenere il primato negativo del numero di candidate sindaco in proporzione al totale dei candidati è la Campania, con 30 donne in corsa per le 151 poltrone da sindaco contro i 385 candidati maschi, cioè il 7% del totale. La Regione più virtuosa in fatto di democrazia paritaria è invece le Marche dove, per i 29 comuni in rinnovo di cariche, corrono 77 candidati sindaco, di cui 62 uomini e 15 donne, che arrivano quindi al 19,5% del totale. Una sfida tutta al maschile avviene in ben 800 Comuni italiani, sparsi in modo omogeneo tra le 18 Regioni interessate. I casi più eclatanti riguardano 8 dei 30 capoluoghi di Provincia al voto: Trieste, Pordenone, Latina, Benevento, Napoli, Catanzaro, Reggio Calabria e Carbonia. Assenza assoluta di donne anche in tutti i Comuni al voto delle provincie di Aosta, Trieste, Prato, Pescara, Brindisi e Ogliastro. Timida riscossa femminile in 11 dei 515 Comuni che vedono almeno un candidato sindaco in gonnella. In 6 di questi

la sfida è tutta al femminile: Mompalano, Ono San Pietro, Borgo San Siro, Bolognola, Marta, Secinaro. Mentre nei restanti 5 - Monleale, Scopello, Oliveto Lucano, Esterzili, Turri - le candidate corrono da sole per la poltrona di sindaco, mettendosi in tasca una vittoria sicura. **IN 51 COMUNI POTREBBE NON BASTARE.** Sono 51 i candidati unici di queste elezioni amministrative 2011. Dei 1315 al voto il 15 e il 16 maggio (gli altri 28 della Sicilia voteranno il 29 e 30 maggio), sparsi tra Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, 51 candidati sindaco correranno da soli ma per essere eletti dovranno raccogliere il 50% più uno dei voti quindi l'elezione, anche senza avversari, non è sicura. È quanto emerge dall'analisi condotta da Comunicare-Anci prendendo a riferimento i dati del ministero dell'Interno e di Comuniverso-Ancitel. Tra i candidati 'unici' solo 5 sono donna: Paola Massa, comune di Monleale; Enrica Longhetti, comune Scopello; Anna Trevigno, comune Oliveto Lucano; Giovanna Melis, comune Esterzili; Rita Cui, comune Turro. **SONO 6 I CANDIDATI SINDACI DI ORIGINE STRANIERA.** Sono sei i candidati di origine straniera in corsa per diventare sindaco nei Comuni pronti al 'rinnovo elettorale' del 15 e 16 maggio. Tra di loro quattro si candidano in Comuni del Nord, uno rispettivamente al Centro ed al Sud, mentre due sono le aspiranti sindaco donna. È quanto risulta da un'analisi che Anci-Comunicare ha condotto sui dati del ministero dell'inter-

no e di Comuniverso-Ancitel, riguardo alla presenza nelle liste dei 'nuovi italiani'. La provincia che ha il maggior numero di candidati di origine straniera è quella di Cremona: a Palazzo Pignano, Comune di poco meno di 4 mila abitanti, si candida Taimur Dessuki, 50enne egiziano di nascita, mentre a Campagnola Cremasca - poco meno di 700 anime - corre per la poltrona di primo cittadino, Farida Mechahwar 34enne nata a Lodi da genitori arrivati dall'Egitto. Sempre in Lombardia, ma a Luvinata, 1300 abitanti nel varesotto, è in corsa Stefano El Fenne, nato nel 1964 in Marocco, mentre a Finale Emilia, centro modenese di quasi 16 mila abitanti, 'tenta di conquistare la fascia tricolore' Malak Mohamad Kamel 55enne di origine libanese. Tra i sei 'neoitalliani' in gara per diventare sindaco, il più giovane si trova a Figline Valdarno. Dmitrij Gabrielovic Palagi, nato a Vilnius nel dicembre 1988, quando la repubblica baltica faceva ancora parte dell'ex Urss, è anche l'aspirante per il Comune più grande: il centro in provincia di Firenze conta infatti 17 mila abitanti. L'altra candidata di origine straniera è Maria Filomena Campos, 42enne nata nell'Angola ancora colonia portoghese, che cerca di diventare sindaco di Taurisano, Comune salentino di 12.680 abitanti. Su sei candidati, ben tre vantano una precedente esperienza amministrativa: Taimur Dessuki, Farida Mechahwar e Malak Mohamad Kamel sono consiglieri comunali uscenti, mentre Stefano El Fenne e Dmitrij Gabriellovic Palagi svolgono attività politica sul territorio. Infine due curiosità: tra i candidati vi sono 52 italiani nati all'estero, mentre in sei Comuni

(Abano Terme, San Pellegrino Terme, Baia e Latina, Triggiano, Manoppello e San Vito al Tagliamento) vi sono due aspiranti sindaci che hanno avuto i natali fuori dai confini nazionali. **SONO 135 I COMUNI COSTIERI AL VOTO.** Sono 135 i Comuni costieri marittimi che i prossimi 15 e 16 maggio saranno chiamati al voto. Il Comune costiero più grande è Napoli, mentre le regioni che non presentano Comuni costieri al voto sono Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Umbria e Molise (la Sicilia invece va al voto il 29 maggio). È quanto emerge dall'analisi che Comunicare-Anci ha effettuato sui dati forniti dal ministero dell'Interno e da Comuniverso-Ancitel. La Regione che presenta più Comuni costieri al voto è la Calabria con ben 30 municipalità, che saranno chiamate, nel prossimo week end, a rinnovare il consiglio comunale, seguita dalla Sardegna con 20, la Campania con 18 e la Puglia con 17. Di questi Comuni due fanno parte di isole minori, Capraia e Rio Marina, comuni toscani dell'isola d'Elba. Sono 15 i Comuni rivieraschi capoluogo di provincia: oltre a Napoli troviamo Savona, Ravenna, Rimini, Grosseto, Fermo, Latina, Salerno, Barletta, Catanzaro, Reggio Calabria, Trieste, Cagliari, Olbia e Iglesias. La regione con minori comuni costieri al voto è la Basilicata (2), solo Scanzano Jonico e Pisticci, seguita da Veneto (Rosolina, Chioggia e Eraclea) e Marche (San Benedetto del Tronto, Mondolfo e Fermo), mentre il Friuli Venezia Giulia registra quattro Comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale: Trieste, Muggia, Monfalcone e Grado. Al vo-

to, tra i Comuni costieri, anche Pollica, a più di otto mesi dal terribile omicidio del sindaco Angelo Vassallo. Il Comune più a nord d'Italia, tra quelli chiamati al voto, è Livigno, in provincia di Sondrio, quasi 6.000 abitanti. È il più popolato fra i 26 comuni italiani posti oltre i 1500 metri di altitudine. Livigno, nella particolare classifica dei Comuni più al Nord che andranno al voto, è seguito da Comeglians, (Udine), Vigo di Cadore, (Belluno), Paularo (Udine) e Trasquera, (Verbano Cusio Ossola). Livigno è anche il Comune, tra quelli al voto, più alto d'Italia con i suoi 1815 metri sopra il livello del mare. Il Comune più a Sud, invece, tra quelli chiamati al voto, è Palizzi, seguito da Bova, Staiti e Rognudi. Palizzi, quattro dei ventisei Comuni della provincia di Reggio Calabria che sabato e domenica si presenteranno agli elettori per il rinnovo del consiglio comunale.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****In 8 anni dipendenti -3% ma spesa stipendi +30%**

"Tra il 2001 e il 2009 i dipendenti pubblici sono diminuiti di quasi 110.000 unità, pari ad una contrazione del 3%. Tuttavia, la spesa per le retribuzioni, in termini assoluti, è aumentata del 30%. Al netto dell'inflazione, invece, la stessa è stata più contenuta: solo, si fa per dire, dell'8,3%, che corrisponde, in termini assoluti, a circa 13 mld di Euro". A sottolineare l'andamento retributivo degli statali è il segretario della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi che, grazie al lavoro effettuato dal suo ufficio studi, ha messo a confronto il trend di spesa dei travet italiani, con quelli francesi e con quelli tede-

eschi. Il numero dei dipendenti pubblici, ricorda la CGIA, è passato da 3.637.503 unità nel 2001 a 3.526.586 nel 2009: la riduzione è stata di 3 punti percentuali. In termini di dotazione del personale rapportato alla popolazione, l'Italia fa registrare un valore di 58,4 dipendenti ogni 1.000 abitanti, collocandosi su una soglia vicina a quella della Germania (55,4 ogni 1.000 abitanti, per un totale di 4,5 milioni di dipendenti pubblici), che a quella della Francia (80,8 ogni 1.000 abitanti, per un totale di 5,2 milioni di dipendenti pubblici). Tuttavia, la spesa complessiva per le retribuzioni del settore pubblico è continuata a crescere, sia in

rapporto al Pil, sia in valore assoluto. Tra il 2001 e il 2009 la spesa per il personale pubblico in Italia è passata dal 10,5% all'11,2% del Pil (+0,7 punti percentuali), attestandosi, nel 2009, sui 171 mld di euro. Il costo dei travet francesi, invece, è rimasto stabile ed in Germania è addirittura calato di 0,5 punti percentuali. Considerando i valori assoluti, tra il 2001 e il 2009 tale voce di spesa è cresciuta del 29,9% in Italia, del 27,7% in Francia e del 6,9% in Germania. Il quadro migliora se si depurano gli effetti dell'inflazione: la crescita della spesa in Italia si ferma al +8,3%, a fronte del +9,9% della Francia e addirittura del -6,2% della Ger-

mania. "Facendo un rapido esercizio matematico - conclude Giuseppe Bortolussi - se in Italia i costi per il pubblico impiego al netto dell'inflazione fossero cresciuti seguendo il trend tedesco (-6,2%), la spesa per tale voce nel 2009 sarebbe stata di 148,1 miliardi di euro, anziché 171, vale a dire 22,9 miliardi di euro in meno. Si tratta di una simulazione che presenta ovviamente dei limiti di comparazione tra le istituzioni pubbliche dei due Paesi, ma che rende bene l'idea di quanto si possa ancora migliorare in Italia in questo settore, nonostante i progressi effettuati finora non siano affatto trascurabili".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**FEDERALISMO****Giunta Sicilia delibera impugnativa del decreto municipale**

La giunta di governo della Regione siciliana, riunita a Palazzo d'Orleans sotto la presidenza di Raffaele Lombardo, ha deliberato l'impugnativa del decreto sul federalismo fiscale municipale (DLGS 23/2011) ritenendo "gli articoli 2 e 14 lesivi delle prerogative statutarie regionali ed in particolare dell'autonomia finanziaria sancita dagli articoli 36 e 37 dello Statuto Autonomistico siciliano". Lo comunica una nota della Regione Sicilia. "Relativamente al medesimo decreto - si legge ancora - la conferenza dei Presidenti della Regioni aveva già negato l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni". La giunta ha deliberato, inoltre, la definizione degli obiettivi per i dipartimenti regionali, relativi all'attuazione del PO FESR 2007/2013, allo scopo di sostenere l'andamento della spesa e monitorarne i flussi.

Fonte ASCA

FISCO

Fare gettito rispettando regole e diritti

Le reazioni alle norme sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento — previste dal decreto legge 78/10, ora parzialmente corrette dal Dl 70/2011 sullo sviluppo — vanno oltre il malcontento dei contribuenti, che comunque non può essere superato con accorgimenti dagli effetti non ancora definiti. C'è insoddisfazione anche dal punto di vista della cultura giuridica: sotto questo profilo, ci troviamo di fronte a un arretramento preoccupante rispetto all'evoluzione che si era avuta in Italia, in tema di riscossione, negli ultimi 50 anni. La riscossione è l'attività che caratterizza il diritto tributario ed è quella che si presta di più alle irrazionalità di sapore fiscale. Questa attività persegue l'interesse pubblico alla sollecita percezione di entrate perché l'ente pubblico possa far fronte alle proprie esigenze di bilancio. Essa perciò deve essere regolare e costante. È una funzione pubblica, non il semplice esercizio di un credito pubblicistico. È stato detto con un'espressione praticistica che «lo Stato è un creditore che non può attendere». La riscossione si muove su un piano diverso da quello dell'accertamento, secondo la sistematica confermata con la riforma del 1971: lo Stato avrà diritto ad acquisire definitivamente solo ciò che avrà definitivamente accertato. La riscossione precede l'accertamento secondo la logica dell'anticipazione: con ac-

conti, con pagamenti in relazione ai diversi gradi di giudizio. Ma il corollario di questo sistema è il rimborso dell'imposta pagata in eccedenza entro termini previsti dalla legge e che, nella pratica, non vengono rispettati. La riscossione ha conosciuto istituti non giustificati dalle esigenze di questa attività e che sono stati eliminati in parte dalla giurisprudenza costituzionale, in parte da una legislazione più attenta ai principi costituzionali. È il caso del divieto della compensazione fra debiti e crediti tributari, oggi ammessa ma non in modo soddisfacente; oppure della preclusione fatta al giudice tributario di sospendere l'atto della riscossione, oggi ammessa; o anche, infine, la regola del solve et repete, il pagamento del tributo quale presupposto dell'azione giudiziaria posta a tutela del contribuente. Una misura definita dalla Corte Costituzionale (18/1961) «particolarmente energica ed efficace al fine della attuazione del pubblico interesse alla percezione del tributo» ma non conforme, «a prescindere dai principi costituzionali, ai principi informatori di un ordinamento moderato in tema di rapporti fra cittadino e Stato». Le esigenze della riscossione non possono essere perseguite in un modo purchessia. Oggi il completamento delle riforme in materia dovrebbe essere dato dalla effettività e tempestività dei rimborsi e dalla pienezza della compensazione fra debiti e cre-

diti. La norma sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento sembra muoversi, invece, nella logica (anche se non nella lettera) del solve et repete; il contribuente è costretto a impugnare l'atto, anche se non ne ha motivo per evitare gli effetti dell'accertamento come atto esecutivo, con alterazione della funzione giurisdizionale. Le leggi in materia vengono scritte avendo in mente i vantaggi del solve et repete. Nel testo del decreto 78 emergono due esigenze incontestabili, la lotta all'evasione e l'efficienza della riscossione. Ma questi obiettivi non si perseguono alterando gli istituti giuridici, "concentrando la riscossione nell'accertamento". La lentezza della riscossione è un problema organizzativo. Negli ultimi tempi si è affermata la tendenza a perseguire le esigenze di gettito alterando gli istituti che dovrebbero rimanere stabili. L'anticipazione si regge su una presunzione di continuità del reddito o di altra attività, di modo che il margine per il rimborso dell'imposta pagata in eccedenza sia ridotto al minimo. La semplice emanazione dell'avviso di accertamento (specie se cautelativo in vista della scadenza) non dice nulla circa la probabilità che il riscosso sulla base di esso corrisponda al dovuto. Una tale probabilità comincia ad emergere solo con la sentenza di primo grado. Sicché per la razionalizzazione del sistema il primo passo

da fare sarebbe quello di eliminare la riscossione provvisoria sulla base dell'accertamento. Il Dl 78/10 è di dubbia legittimità perché una materia del genere non può essere approvata con decreto legge: qui l'urgenza e la necessità è solo la comodità fiscale. Inoltre, la nuova disciplina non riguarda tutti i tributi: neppure la diversità di struttura, dice la Corte, giustifica la disparità di trattamento. Ma è lo stesso articolo 29, lettera h), a dimostrare che la materia è comune a tutti i tributi quando prevede uno o più regolamenti contenenti disposizioni finalizzate a razionalizzare "progressivamente" le procedure di riscossione coattiva di tutti i tributi amministrativi dalla agenzia delle Entrate. Ma la formulazione della lettera h) e gli eventuali regolamenti che dovessero essere emanati sono illegittimi per indeterminatezza e pertanto per contrasto col principio di legalità. A mio parere, occorre una pausa di riflessione e, in ogni caso, il decreto andrebbe riscritto, distinguendo i profili organizzativi che attengono alla riscossione della funzione degli atti, sia a quelli di accertamento che a quelli di riscossione, che va rispettata e può essere modificata solo in una diversa logica sistematica. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico De Mita

Riscossione – Le ragioni del malcontento

Esattori e contribuenti ad armi impari

Il mancato preavviso per l'iscrizione di ipoteche restringe i possibili margini di tutela - LE RAGIONI DI EQUITALIA - Befera: «Finora il ricorso alle misure cautelari è venuto incontro alle esigenze manifestate da cittadini e operatori»

Sproporzione nei rapporti di forza con i contribuenti. Mancata comunicazione quando vengono aggrediti beni come la casa o l'impresa. Equitalia è sotto accusa. Lo testimonia un malessere diffuso che sta montando in questi giorni nei confronti dell'agente della riscossione. La protesta in Sardegna sulle cartelle è solo la punta dell'iceberg. A Bari, il sindaco Michele Emiliano ha deciso di sospendere la convenzione per le difficoltà che stanno incontrando aziende e cittadini. Ma lo stesso Attilio Befera, direttore dell'agenzia delle Entrate (azionista di maggioranza della società pubblica nata nel 2006), poco meno di un mese fa nel corso dell'audizione alla Camera, ha affermato che «accade spesso che l'attività posta in essere dalle società del gruppo Equitalia sia soggetta a critiche». Critiche su cartelle pazze, su aggi e interessi incassati, sulle modalità vessatorie che Befera ha respinto punto per punto. E illustrando con orgoglio i risultati raggiunti e la maggiore incisività nella riscossione (l'anno scorso l'incasso è salito a 8,9 miliardi di euro). Cosa che, però, sta in

qualche modo incrinando il rapporto con i contribuenti, complice anche la crisi economica, che rende più complicato pagare i debiti con il fisco nonostante l'incremento delle rateazioni (dal 2008 quelle concesse valgono oltre 15 miliardi di euro). «Colpa», a sentire esperti e operatori, di un sistema troppo squilibrato: con misure, come le ganasce fiscali, le ipoteche, i pignoramenti, di fronte alle quali il cittadino o l'impresa si trovano con margini ristretti di difesa. Strumenti che, in gran parte, esistevano già prima di Equitalia ma di cui ora emergono i limiti "umani" (si vedano le cinque criticità riportate a lato). Anche se, sul punto specifico, Befera in audizione ha assicurato che sono stati sempre utilizzati in modo «equilibrato e progressivo, cercando di venire incontro, nei limiti del lecito e del possibile, alle esigenze manifestate dai contribuenti». Per Livia Salvini, docente di diritto tributario alla Luiss di Roma, «da un lato la forte evasione da riscossione giustifica il ricorso a questi strumenti. Ma, a esempio per l'ipoteca, è necessario che il contribuente sia messo preventivamente al cor-

rente rispetto alla sua adozione, con la notifica obbligatoria degli atti, solo così può muoversi in tempo anche nelle sedi giudiziarie: questo è il vizio più macroscopico del sistema che, se volesse, il legislatore potrebbe correggere». Inoltre, prosegue Salvini, «in genere non funzionano nemmeno le procedure amministrative che dovrebbero consentire poi, nel momento in cui il contribuente ha pagato, di cancellare i provvedimenti cautelari adottati». Raffaello Lupi, ordinario di diritto tributario a Tor Vergata, suggerisce di lavorare di più sulla "comunicazione" prima di arrivare a rimedi estremi come le misure cautelari sulla casa: «Al contribuente - riflette - servirebbe interagire meglio durante la vera azione esecutiva con gli uffici che la stanno portando avanti. Un meccanismo simile al preavviso di fermo renderebbe possibile gestire la riscossione ipotecaria di crediti di modesto importo, per i quali oggi c'è una sostanziale franchigia di 8mila euro visto che l'ipoteca e l'esecuzione immobiliare non sono ammesse al di sotto quella cifra». In pratica, propone Lupi, «l'ipoteca potrebbe essere invece pre-

avvisata, e poi iscritta, anche perché un debitore non venderà fittiziamente l'immobile per non pagare un credito di ammontare così modesto». Problemi segnalati anche dalle categorie produttive. «Il malcontento delle imprese e dei cittadini in generale dimostra - come rileva Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali Cna - l'inadeguatezza delle norme che emerge solo adesso, perché il passaggio a Equitalia ha determinato l'applicazione di un sistema prima quasi inutilizzato». A suo avviso, quindi, «servono norme nuove che consentano di intervenire meglio sui grandi patrimoni occultati tramite sofisticate escamotage finanziari e, allo stesso tempo, forniscano a Equitalia tutti gli strumenti normativi per consentire alle imprese sane di adempiere con serenità. Un'impresa che chiude perché non riesce a pagare fa male a tutti: compreso all'erario che non recupera il debito fiscale». © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Francesco Falcone
Giovanni Parente**

Cinque situazioni critiche

Le difficoltà di difesa del contribuente in presenza di alcune misure cautelari

L'UDIENZA



Nonostante la normativa preveda la fissazione dell'udienza per discutere la sospensiva nella prima camera di consiglio utile, spesso trascorre molto tempo, per cui Equitalia procede con gli atti esecutivi. Le sospensive in via di urgenza, auspiccate dal Consiglio di presidenza di giustizia tributaria, salvo rari casi, vengono ignorate dalle Ctp. In alcune commissioni, la difficoltà nella fissazione delle udienze per le sospensioni fa sì che il contribuente, se intraprende un ricorso, dovrà pagare comunque o attendere gli atti esecutivi senza poter fare nulla

L'IPOTECA



Non viene dato un preavviso al contribuente. Anche se non si procede all'esecuzione (vendita e assegnazione dell'immobile), l'iscrizione è un fattore estremamente negativo sia per la persona fisica che per la persona giuridica, in quanto per le banche diventa un cattivo cliente (entra nel circuito Crif), quindi ha una estrema difficoltà nel successivo accesso al credito. La sospensiva cautelare per l'agente della riscossione non cancella l'ipoteca. Blocca la fase esecutiva (vendita e assegnazione)

PIGNORAMENTO CONTI



Non viene dato un preavviso. Vengono bloccate direttamente le somme sul conto corrente. La rateazione dovrebbe sbloccare i conti correnti. Il problema spesso è che la rateazione non viene concessa perché si ritiene che il contribuente abbia la liquidità per pagare. Ma la liquidità è data da quei soldi pignorati che non si possono toccare e che Equitalia prende al sessantesimo giorno. È difficile, se non impossibile, anche estinguere il debito proprio perché le disponibilità non possono essere toccate

BLOCCO PAGAMENTI PA



Anche in questo caso il diretto interessato non riceve un preavviso. Al contribuente viene notificato un ordine di pagamento per pignoramento presso terzi. Per potere incassare le somme è costretto spesso a pagare prima il debito. La rateazione dovrebbe sbloccare le somme. Spesso in circostanze simili, ad aspettare le somme è un professionista o una persona giuridica che non rientra nei parametri della rateazione o che si trova costretto a pagare poche rate eccessivamente alte

FERMO AMMINISTRATIVO



È l'unica circostanza in cui il soggetto interessato viene raggiunto da un preavviso. La sospensiva spesso, però, non riesce ad arrivare in tempo utile. La rateazione blocca il fermo. A volte poi accade che, nonostante la controversia sia andata a sentenza, vengono inviati i preavvisi di fermo. Uno degli effetti più negativi di questo tipo di misura è che la procedura comporta la mancata copertura dell'assicurazione in caso di sinistro con la conseguente responsabilità diretta (dell'assicurato)

Egovernment – La Pec per i cittadini/Negli uffici. Su 32mila amministrazioni, sono 24mila quelle che si sono dotate di una e-mail

Posta certificata avanti piano

A un anno dall'introduzione, sono soltanto 500mila le caselle attivate - AL BUIO/Tra i punti deboli la mancanza di un quadro effettivo dei servizi che è possibile effettuare con la nuova tecnologia - FISCO/L'agenzia delle Entrate sta valutando il progetto di inoltro digitale delle notifiche

Compleanno infelice per la posta elettronica certificata. La Cec-Pac, questo il nome tecnico dello strumento pensato per smaterializzare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ha fatto il suo debutto ufficiale poco più di un anno fa, a fine aprile del 2010. E in questi dodici mesi non è riuscita a realizzare la rivoluzione annunciata al suo avvio. Appena mezzo milione di caselle di posta attive al giro di boa di aprile scorso – su un totale di quasi un milione di mail registrate nello stesso periodo – sono, infatti, un risultato piuttosto magro. Perché un anno fa, anche se solo ufficiosamente, si parlava di un obiettivo minimo di un milione di caselle. E il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, confidava di arrivare ad almeno tre milioni. Ma l'aspetto meno confortante è l'utilizzo che viene fatto di questi indirizzi. Tra marzo e aprile del 2011, infatti, sono stati inviati e ricevuti con la posta elettronica certificata appena 550mila messaggi. Calcolatrice alla mano, vuol dire che il cittadino medio dotato di posta certificata

manda o riceve più o meno un messaggio ogni sessanta giorni. Segno che molti, dopo avere effettuato la procedura di attivazione, non hanno mai usato lo strumento messo a disposizione dalla Pubblica amministrazione. Per l'accensione delle caselle sono, infatti, previste due fasi: la registrazione sul sito internet istituzionale www.postacertificata.gov.it e una successiva attivazione presso gli uffici postali, con la presentazione dei documenti e la firma di un modulo di adesione. Una distinzione fondamentale per capire i numeri della Cec-Pac (acronimo che sta per "comunicazione elettronica certificata tra la Pa e il cittadino"). Guardando alle registrazioni (la prima fase, da effettuare via internet), ad aprile del 2011 risultavano attive 993mila caselle di posta; due mesi prima erano più o meno 958mila, circa 34mila in meno. L'ultimo periodo, quindi, è stato di fiacca rispetto a un momento tra fine 2010 e inizio 2011 nel quale le registrazioni sono andate al galoppo. Tra novembre e dicembre del 2010 le nuove "iscrizioni" sono state 228 mila; tra gennaio e febbraio

addirittura oltre 304 mila. Se, però, guardiamo alle attivazioni effettive (la seconda fase, per la quale è necessario recarsi presso un ufficio postale) il quadro cambia di parecchio. Qui i numeri non sono così dettagliati, ma dal ministero ammettono che ad aprile del 2011 le attivazioni erano circa mezzo milione. Da cosa dipende questa differenza così marcata tra il numero di attivazioni e il numero di registrazioni? Perché in queste settimane sta partendo – spiegano ancora al ministero – la procedura di chiamata dei supplenti della scuola tramite Pec. Evidentemente molti devono ancora attivare la propria casella. Ma il punto più dolente, come detto, sono i messaggi inviati: tra marzo e aprile del 2011 sono stati poco più di 500mila. Un numero bassissimo rispetto alle attivazioni reali. Nel bimestre precedente erano stati 419mila. E tra novembre e dicembre del 2010 appena 203mila. I cittadini che hanno attivato la casella, probabilmente, non sanno che farci. Dal ministero non nascondono quanto questo risultato sia deludente. È evidente – ammettono – che

si tratta di un dato ancora basso e che se i professionisti cominciano a usare molto la posta certificata, l'utilizzo da parte dei cittadini non è invece quello che ci si augurava. Convincere l'utente medio a digitalizzare le proprie comunicazioni con la pubblica amministrazione, evidentemente, non è una missione così semplice, soprattutto in mancanza di un elenco dettagliato dei documenti che è possibile richiedere e delle pratiche che si possono espletare via Pec. Dal ministero precisano, però, che si sta lavorando per cominciare a implementare le applicazioni della mail certificata. In pratica, perché la Cec-Pac sia pienamente operativa, serve che le amministrazioni più grandi digitalizzino alcune attività. L'Agenzia delle entrate, per esempio, sta guardando con molto interesse alla possibilità di risparmiare denaro nell'inoltro delle notifiche fiscali ai cittadini. E su una strada simile potrebbero muoversi Inps, Inpdap, Aci e Sose (la società per gli studi di settore). Notizie positive arrivano, invece, sul fronte delle amministrazioni pubbliche. Per mandare a regime il siste-

ma, infatti, occorre che anche loro attivino la propria posta certificata. All'avvio della Cec-Pac erano appena 6mila quelle dotate di indirizzo. La battaglia di Brunetta per invertire questa tendenza, evidentemente, ha dato i suoi frutti, perché og-

gi sono oltre 24mila le amministrazioni che si sono mosse e che hanno inserito la proprio casella nell'indirizzo ufficiale del ministero. Secondo gli ultimi dati, le amministrazioni sono titolari, complessivamente, di circa 40mila caselle,

perché ci sono realtà che hanno attivato più di una Pec. All'appello mancano 8mila amministrazioni, ancora negligenti nonostante i continui solleciti. Anche queste, però, sembrano avere le ore contate, perché il ministero ha in corso una

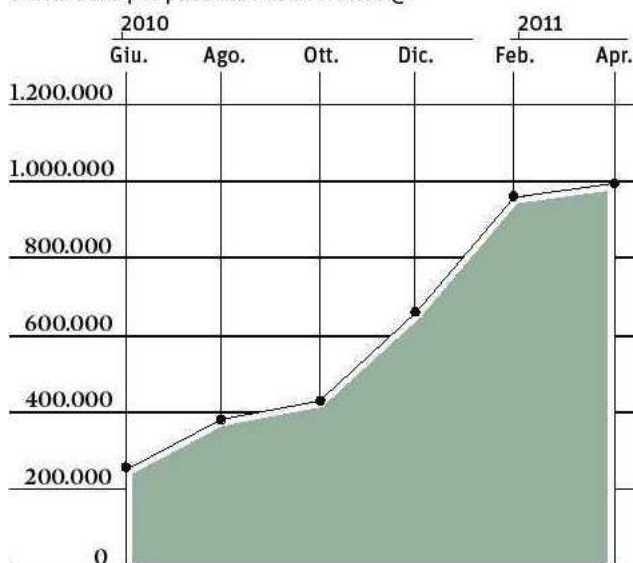
nuova campagna per completare il lavoro e arrivare così a quota 32mila. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Antonello Cherchi
Giuseppe Latour**

Crescita progressiva

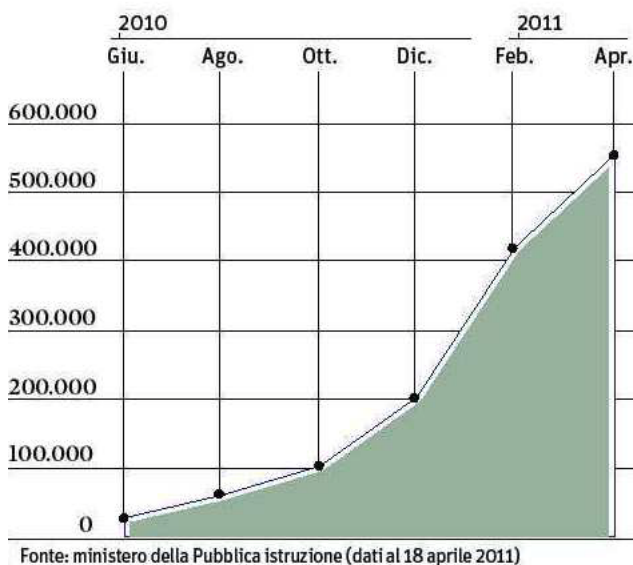
LE REGISTRAZIONI

Il numero di registrazioni effettuate mese per mese nel primo anno di vita della pec pubblica PostaCertificat@



I MESSAGGI

Il numero di messaggi inviati dalle caselle di PostaCertificat@ mese per mese nel primo anno di vita della pec pubblica



Fonte: ministero della Pubblica Istruzione (dati al 18 aprile 2011)

Gli albi - Come hanno risposto le categorie

Tra i professionisti solo il 36% di adesioni

L'ADEMPIMENTO - Entro novembre 2009 gli iscritti dovevano comunicare il loro indirizzo all'ordine di appartenenza

Non è bastato certo l'obbligo stabilito da una norma a far sì che la posta elettronica certificata facesse breccia nel mondo delle professioni. A un anno e mezzo dalla scadenza stabilita dall'articolo 16 del decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che ha imposto agli iscritti a un albo di comunicare, entro fine novembre 2009, la casella di Pec all'ordine di appartenenza, la diffusione della mail certificata tra i professionisti va avanti a rilento. Infatti, ad aver attivato la Pec sono, mediamente, solo il 36% degli iscritti a ordini e collegi. Certo, la situazione varia da categoria a categoria. I notai, per esempio, hanno praticamente detto addio alla carta, perché ogni professionista ha una casella di posta certificata, che utilizza sia per le comunicazioni istituzionali con l'ordine sia nell'attività quotidiana (per esempio, i rapporti con le Camere di commercio). Anche gli assistenti sociali dichiarano una completa diffusione della mail certificata, che è a disposizione di tutti i 37mila iscritti. Dottori commercialisti e consulenti del lavoro superano il 90% di Pec attivate, seguiti da attuari e geometri, che viaggiano sul 70 per cento. Di contro, la mail certificata ha avuto poca presa tra medici, biologi e agronomi, dove solo poco più del 10% degli iscritti ne è in possesso. E nessuna sugli infermieri (zero caselle attivate). Si può intuire, però, che, al di là dell'obbligo normativo, la mail certificata sia più diffusa laddove è il tipo di attività a richiedere un tale strumento. Medici, biologi e infermieri, per esempio, sembrerebbero avere poca necessità di una Pec per le attività quotidiane. Come spiega Gabriele Peperoni, segretario nazionale

della federazione dei medici chirurghi e odontoiatri: «Se la posta certificata non decolla è perché non sappiamo esattamente che farci». Il problema, secondo alcuni, è che le stesse pubbliche amministrazioni risultano spesso impreparate. Come nel caso degli architetti: la Pa, infatti, potrebbe usare la raccomandata elettronica nelle procedure di gara. Ma, come sottolineano al consiglio nazionale degli architetti, quasi nessuno lo fa. La situazione potrebbe cambiare quando DigiPa metterà a disposizione degli uffici pubblici un'area riservata da cui attingere gli indirizzi di Pec dei professionisti. Un passaggio che discende sempre dalla normativa del 2008 e che si sta lentamente concretizzando. Manca, però, un tassello normativo, che deve consentire ai consigli nazionali di ricevere gli aggiornamenti sulle Pec attivate presso gli ordini

provinciali, dati poi da girare a DigiPa in modo che le pubbliche amministrazioni possano attingere a un database sempre aggiornato. Un discorso a parte meritano gli avvocati. Secondo le stime di Carlo Allorio, coordinatore della commissione informatica del consiglio nazionale forense, almeno il 37% dei legali è dotato di posta elettronica certificata. Viene, però, usata da una percentuale molto bassa di iscritti. E non solo per la mancanza di situazioni in cui utilizzarla (anche se tra poco il processo telematico aprirà alle Pec "normali"; si veda l'articolo sotto), ma anche perché, afferma Allorio, «le comunicazioni tra avvocati, per tradizione, non avvengono mai per raccomandata. Sarebbe un segno di sfiducia. Quindi, non è educato nemmeno usare la posta certificata». © RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE TABELLA

**Obbligo disatteso**

Le caselle di posta elettronica certificata attivate dagli iscritti agli ordini professionali

Ordine	Iscritti	Pec attivate
Agronomi	22.000	12.500
Agrotecnici	14.712	1.500
Architetti	150.000	90.000
Assistenti sociali	37.000	37.000
Attuari	900	630
Avvocati*	172.000	64.000
Biologi	40.000	5.000
Chimici	9.944	3.680
Consulenti del lavoro	27.550	25.300
Dottori commercialisti	110.000	100.000
Farmacisti	n.d.	n.d.
Geologi	15.000	3.500
Geometri	110.332	75.588
Giornalisti	80.000	40.000
Infermieri	380.000	0
Ingegneri	228.000	153.096
Medici	402.488	40.000
Notai	4.765	4.765
Periti agrari	18.000	4.700
Periti industriali	47.000	15.000
Psicologi	80.000	22.000
Veterinari	28.816	9.400

* Dato relativo a un campione di ordini. Il totale degli avvocati è di circa 230mila

Fonte: elaborazione Il Sole-24 Ore del Lunedì su dati degli ordini e collegi

Parlamento - Nei primi tre anni della legislatura rispetto alla XIV calo della produttività che si accompagna alla diminuzione di ore lavorate

Al traguardo il 45% di leggi in meno

Per approvare ogni norma ci sono volute 62 ore di attività con un costo medio di 20 milioni - ANALOGIE - Anche nel 2004 il premier era Berlusconi, i temi in discussione erano simili e si era alla vigilia di un voto

Costa 20 milioni mandare in porto una legge in Parlamento, poco meno della metà sono costate invece otto anni fa quando al Governo c'era sempre Berlusconi. Intanto le Camere nei primi tre anni di questa legislatura hanno confezionato il 45% di norme in meno, impiegando 62 ore di lavoro effettivo per ogni singola legge, al ritmo di una legge ogni 5 giorni, contro le 38 ore e i 3 giorni scarsi spesi nel 2001-2004. Tra sedute d'aula e di commissione s'è lavorato 1.600 ore in meno, sebbene deputati e senatori si siano seduti ai loro banchi 281 volte in più. Due legislature allo specchio, due Governi e due maggioranze a confronto. Otto anni che sembrano quasi un secolo. Ma che possono essere messi in parallelo, soprattutto perché il Governo (oggi senza Udc e finiani) era ed è ancora guidato da Berlusconi, con una Lega allora meno pesante negli equilibri di maggioranza. Un confronto che presenta parecchie so-

miglianze. Anche nel 2004, dopo i primi tre anni della XIV legislatura (l'ultima paragonabile, dato che la XV si concluse prima del triennio), si andava al voto e le Camere si fermarono: allora per le europee e le amministrative, oggi per le amministrative. E poi i temi in discussione: nel 2004 all'ordine del giorno c'erano devolution, riforme istituzionali (poi sfociate nel referendum fallito), tutela del risparmio, conflitto d'interessi, internazionalizzazione delle imprese. E naturalmente la giustizia, su cui il Cavaliere oggi spinge con più impazienza. C'era la crisi del post-11 marzo, oggi c'è quella della bolla speculativa mondiale. Le manovre sui conti pubblici erano una costante, come lo sono state negli ultimi tre anni e lo saranno nei prossimi mesi. Oggi c'è stata la cacciata di Fini dal Pdl e la diaspora dei finiani, poco meno di un mese dopo la tornata elettorale del 2004 ci fu la cacciata dal Governo di Giulio Tremonti. Ma se allora, no-

nostante i cambiamenti di guardia nei ministeri e le inevitabili fibrillazioni, la legislatura arrivò a fine corsa, questa volta le incognite sono più forti. Molto è, per esempio, legato al risultato delle urne che si chiudono oggi. Le amministrative – e in particolare la situazione che si configurerà in grandi città come Milano e Napoli – sono in grado di influenzare in modo sensibile il quadro politico e, probabilmente, la stessa prosecuzione del Parlamento. Analogie che si attenuano anche quando si passa a esaminare il versante della produttività. La legislatura attuale, infatti, rispetto a quella del passato ha uno scarto negativo di 181 leggi, che segnalano lo stallo delle Camere, non solo concentrate su temi di particolare frizione tra i due schieramenti, ma soprattutto attraversate da nervosismi all'interno della stessa maggioranza. Quella che, invece, non conosce cambiamenti è la quota che, all'interno delle norme approvate, viene riservata

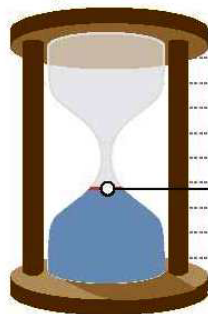
all'iniziativa governativa. Tra disegni di legge direttamente presentati da Palazzo Chigi e conversioni di decreti legge (anche il peso della decretazione d'urgenza rimane pressoché invariato), al governo va attribuito l'80% delle leggi arrivate al traguardo. Spia di un ridimensionamento dell'attività propositiva delle Camere sempre più accentuato, che fa il paio con il contenimento del ruolo delle commissioni. Infatti i progetti approvati in sede legislativa sono una parte residuale, che nella presente legislatura si è ulteriormente ridotta: sono scesi al 16% rispetto al 21% del passato. Da rilevare, infine, anche lo scarto sul versante degli atti di indirizzo e controllo: a fronte di oltre mille interrogazioni, interpellanze e mozioni in più presentate in questi ultimi tre anni, al traguardo ne sono arrivati mille in meno. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi
Roberto Turno

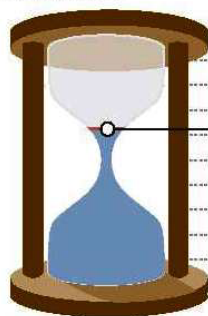
Il bilancio

1 LE ORE PER APPROVARE UNA LEGGE

XIV Legislatura



XVI Legislatura



2 ATTIVITÀ A CONFRONTO

Sedute e produttività di tre anni della XIV legislatura e di quella attuale

	XIV LEGISLATURA			XVI LEGISLATURA		
	Camera	Senato	Totale	Camera	Senato	Totale
Sedute in aula *	475 (2.725,45)	613 (1.858,18)	1.088 (4.583,63)	469 (2.445,24)	546 (1.439,6)	1.015 (3.884,84)
Sedute in commissione *	11.985 (6.772,5)	4.244 (4.236)	16.229 (11.088,5)	12.221 (6.079,35)	4.362 (3.987)	16.583 (10.066,35)
Totale	12.460 (9.497,95)	4.857 (6.094,18)	17.317 (15.592,13)	12.690 (8.524,59)	4.908 (5.426,60)	17.598 (13.951,19)
Progetti e Ddl presentati	5.038	2.715	7.753	4.312	2.543	6.855
Progetti e Ddl approvati in aula	155	182	337	73	121	194
Progetti e Ddl approvati in commissione	25	45	70	9	23	32
Totale approvati	180	227	407	82	144	226
di cui:						
■ iniziativa governativa	95	99	194	53	65	118
■ di conversione di decreti legge	50	84	134	20	44	64
■ iniziativa parlamentare	32	41	73	8	34	42
■ iniziativa mista	3	3	6	1	1	2
Atti di indirizzo e controllo presentati **	23.976	11.195	35.171	26.615	9.831	36.446
Atti di indirizzo e controllo conclusi	14.198	5.942	20.140	15.019	4.244	19.263

* Tra parentesi il numero di ore - ** Mozioni, risoluzioni, interpellanze, interrogazioni a risposta orale e a risposta scritta, ordini del giorno
Fonte: Camera e Senato

Posta certificata e cittadini

Che bella la Pec, ora diteci a cosa serve

Grandi potenzialità, zero applicazioni. È il destino della posta elettronica certificata che il ministro Brunetta ha voluto mettere dallo scorso anno a disposizione, gratuitamente, dei cittadini. Ribattezzata – con la consueta capacità di creare acronimi che solo nei ministeri hanno

– Cec-Pac, non è certo per questo alone di mistero che la Pec pubblica ha ottenuto risultati deludenti. Nel primo anno di vita se ne è dotato un milione di persone (contro i tre milioni attesi), ma in realtà è solo la metà che poi ha effettivamente attivato la mail certificata. E per di più, quei 500mila

hanno inviato un solo messaggio. Probabilmente, quello per capire se lo strumento funziona davvero. Poi hanno riposto la loro Pec in un cassetto e lì si trova tuttora. Perché non sanno che farci. Ancora non esiste, infatti, un elenco dei servizi che si possono effettuare con la mail certificata. In

teoria, si può dialogare con gli uffici pubblici senza muoversi di casa e con la certezza di avere un riscontro, perché il documento spedito via Pec equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella realtà, con quegli uffici il cittadino non sa che dirsi.

Qualità e merito

Pecunia olet. E l'insegnante bocciò i premi

Un concorso con un premio da 100mila euro per la scuola migliore. Sia chiaro, non denaro per ristrutturare la palestra o comprare computer e lavagne interattive, ma soldi destinati a entrare nelle buste paga degli insegnanti. Trentamila euro praticamente subito, in base ai risultati ottenuti dagli alunni alle prove Invalsi, quelle appena concluse seppure tra boicottaggi e polemiche. Gli altri 70mila tra tre anni, alla fine di un percorso di osservazione direttamente nelle scuole - effettuato da ispettori esterni - e di confronto tra i test 2011 e quelli 2013 per calcolare l'inafferrabile delta, cioè per valutare non il merito(o il demerito) dell'alunno ma lo sforzo, la caparbia, l'impegno e le capacità dell'insegnante, anzi della squadra degli insegnanti, che pur avendo magari studenti difficili, stranieri o con difficoltà, avranno ottenuto i migliori risultati. Insomma, una strategia per superare le obiezioni di molti sul vulnus intrinseco nell'agganciare un sistema di premi agli insegnanti ai risultati nei test: l'impossibilità a misurare il valore aggiunto, cioè il progresso registrato dagli studenti. E, per fare in modo che sia poi il gruppo stesso a ridistribuirsi meriti o demeriti al proprio interno e a gestire il premio. Eppure, molte scuole hanno giudicato la proposta irricevibile e la sperimentazione del Progetto Valutazione Qualità Scuole, partita ufficialmente con le prove Invalsi, avanza a fatica. Andrea Gavosto, è il direttore della Fondazione Agnelli di Torino, cui il ministero dell'Istruzione ha affidato il compito di seguire la sperimentazione negli istituti scolastici e a descriverne gli effetti. E racconta come nelle scuole, il no sia stato pregiudiziale. «Qualche mese fa eravamo con la direzione del ministero a Pisa all'assemblea dei docenti a spiegare il meccanismo - rievoca Gavosto - e abbiamo scoperto che i colleghi avevano già votato contro. Purtroppo nel mondo della scuola è venuto meno il consenso. La politica dei tagli ha eretto un muro che in alcune realtà territoriali è invalicabile». Così, la sperimentazione a Pisa è abortita prima di nascere. E, alla fine, le province scelte per

verificare se decolla finalmente in Italia un sistema premiale per gli insegnanti sono state Siracusa, con 38 scuole, Pavia con 20, Arezzo con 14 e Mantova con cinque. Il periodo scolastico preso in esame è quello delle scuole secondarie di primo grado. «Questo per due motivi. Innanzitutto - prosegue Gavosto - perché sono le uniche per le quali oggi si dispone di un test d'ingresso, quello della quinta primaria e finale, cioè l'esame di terza media. In secondo luogo perché le prove dell'Invalsi sono anonime e solo la segreteria dell'istituto è in grado di attribuire il codice all'alunno. Se lo studente cambia istituto, recuperare i risultati alle prove è oggi impossibile». In altre parole, mancando in Italia l'Anagrafe degli studenti, cioè un una banca dati con la storia scolastica di ciascun alunno, premiare non solo il risultato ma il gradiente di miglioramento è una strada in salita nonostante sia uno strumento indispensabile soprattutto per valutare fino a che punto la scuola stia lavorando bene nei casi più difficili, con gli alunni stranieri e con quelli

che presentano disturbi dell'apprendimento. «Le obiezioni del Garante della privacy rappresentano un ostacolo gigantesco - commenta Gavosto -. Ma crediamo si debba andare avanti comunque, ed è quello che abbiamo detto nel nostro Rapporto 2009 sulla scuola italiana. Noi siamo affezionati a un'idea forte, che indipendentemente dalla provenienza geografica e dell'estrazione sociale, ciascuno studente abbia diritto a migliorare la qualità del suo livello di apprendimento. Con insegnanti che vengono premiati se si adoperano in questa direzione». Alla Fondazione Agnelli toccherà tirare le fila della sperimentazione con un rapporto in cui verranno descritti i criteri di ripartizione del premio nelle scuole ed esaminati le variazioni degli apprendimenti. «E dovremo essere intellettualmente onesti - conclude Gavosto -. Magari scopriremo che a dare soldi non è che le scuole migliorano». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Barbiero

Burocrazia - Il bilancio a due mesi dalla riforma degli Suap

Crescono i Comuni con lo sportello unico ma l'iter non decolla

La carta frena la procedura telematica

«Abbiamo dovuto cambiare mentalità e architettura organizzativa del sistema». Paola Bissi, capo area programmazione e sviluppo economico del Suap di Ravenna, sintetizza così la rivoluzione informatica degli sportelli unici attività produttive. Un lavoro reso ancora più complicato dalle procedure, tutte diverse tra loro, degli adempimenti amministrativi locali che riguardano le imprese. «Una nostra indagine – spiega Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere – ne ha contate ben settemila. Insomma, come diceva Leo Longanesi, "il semplice è complicatissimo" e la semplificazione non si può fare con la bacchetta magica». Nonostante le difficoltà la macchina è partita e dal 29 marzo, nei contesti territoriali dotati di Suap telematico, si procede con la Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Il bilancio di Infocamere aggiornato all'11 maggio registra più di tremila Suap comunali accreditati al Ministero dello Sviluppo economico e più di mille e seicento Suap in delega alle Camere di Commercio. Se si analizza però il numero di Scia inviate con Comunicazioni dal 28 marzo - mille e sei-

cento circa - ci si accorge di quanto sia ancora poco utilizzata la procedura informatica. Quali sono dunque le complessità che impediscono il decollo del sistema? «La possibilità di procedere ancora con i moduli cartacei – spiega Bissi – frena la crescita delle procedure online. In più, a parte le associazioni di categoria che hanno partecipato attivamente alla sperimentazione del sistema, l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla ancora insufficiente preparazione tecnologica di imprese e professionisti». Criticità esterne, dunque, ma anche complessità di gestione del "passaggio". «L'introduzione di un sistema telematico necessita di una riorganizzazione complessiva dell'Ente – prosegue Bissi –. Un cambio radicale di punto di osservazione: se un tempo si impostava il lavoro in base alle esigenze organizzative dell'ufficio, adesso lo si fa partendo dalle esigenze dell'imprenditore». Dal punto di vista informatico il Comune di Ravenna rappresenta una delle esperienze più significative. Già attivo online attraverso il portale People, infatti, ha lavorato alla mappatura di tutti i procedimenti che riguardavano le imprese, costruendo una

"alberatura dei procedimenti" in base alla tipologia e all'evento di vita dell'impresa. In più ha coinvolto associazioni di categoria e professionisti per individuare le criticità del sistema e un progetto condiviso di miglioramento. Importante anche la sperimentazione della Camera di Commercio di Avellino. «L'autunno scorso – spiega Luca Perozzi, segretario generale dell'ente – abbiamo organizzato con dieci Comuni un gruppo di lavoro per standardizzare la modulistica degli Suap. Un lavoro che si è rivelato prezioso per la successiva sperimentazione del sistema informatico attivata con 42 Comuni. Basti ricordare che nonostante la nostra dimensione, nella trasmissione di Scia siamo stati secondi per numero di pratiche dopo Milano». La sperimentazione di Avellino, però, è andata oltre lo Suap. In attuazione di una direttiva comunitaria, infatti, la Camera di Commercio è, con Infocamere, la parte italiana del progetto Spocs: l'attivazione di uno Sportello unico di seconda generazione che consenta la costituzione telematica di imprese (di tre tipologie: mediazione mobiliare, viaggi e costruzioni) da un Paese Ue all'altro. Alla sperimentazione parteci-

pano, oltre all'Italia, Austria, Germania, Polonia e Grecia. «Stiamo analizzando le normative per arrivare a una modulistica condivisa – aggiunge Perozzi – e a settembre realizzeremo un prototipo informatico». La strada non sarà in discesa anche perché, oltre alla disomogeneità delle procedure, fuori dai confini nazionali firma digitale e posta certificata non sono riconosciuti. Ad oggi, però, si può tracciare il bilancio di quanto fatto nel Paese. Attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it" realizzato da InfoCamere, circa tremila e ottocento comuni hanno inoltrato al Ministero le attestazioni dei requisiti per poter iscrivere il proprio Suap all'elenco nazionale. L'elenco dei Suap è ora disponibile dalla prima pagina del portale e consente alle imprese di individuare il "punto unico di contatto" per avviare le pratiche. «Finora abbiamo fatto un tratto di strada importante – conclude Dardanello – ma occorre ancora lavorare per ridurre e standardizzare le procedure amministrative e la relativa modulistica sul territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosalba Reggio

Che cosa resta da fare

- 1) Mancano all'appello alcuni elementi basilari introdotti dalla riforma, come le Agenzie per le Imprese, soggetti privati, ma accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che avranno il compito di rendere più efficiente l'interlocuzione tra l'impresa e la Pubblica Amministrazione.
- 2) Le imprese inoltreranno le pratiche per via telematica, ma dovranno pagare gli oneri connessi con modalità ancora tradizionali, in quanto il sistema di pagamento non è stato ancora realizzato.
- 3) Il richiamo alla necessità, a tutti nota, della unificazione delle modulistiche, a livello almeno regionale, non ha avuto risposte, seppure il Dpr 160 indicasse alcune soluzioni possibili.
- 4) Non tutte le Amministrazioni sembrano al momento in grado di sostenere l'introduzione di processi completamente informatizzati.
- 5) Il Dpr 160 prevede che il governo debba organizzare un piano di formazione per le pubbliche amministrazioni coinvolte, ma non è stato ancora delineato.

La diffusione sul territorio



**La mappa degli «abilitati»**

Gli sportelli comunali abilitati e gli Suap delle Camere di commercio

	Totale Comuni	Richieste in corso	Suap accreditati	Suap in delega alle Cdc	N. Scia inviate dal 28 marzo
Abruzzo	305	0	160	48	50
Basilicata	131	0	7	66	0
Calabria	409	1	59	69	17
Campania	551	1	165	99	233
Emilia R.	348	0	337	0	46
Friuli V.G.	218	0	70	9	4
Lazio	378	1	163	71	75
Liguria	235	0	31	80	1
Lombardia	1.546	20	517	425	737
Marche	239	1	170	18	45
Molise	136	0	27	24	2
Piemonte	1.206	19	499	271	73
Puglia	258	2	69	67	139
Sardegna	377	7	211	0	20
Sicilia	390	6	63	102	28
Toscana	287	0	282	0	0
Trentino A.A.	333	0	0	0	0
Umbria	92	0	84	0	2
Valle d'Aosta	74	0	74	0	0
Veneto	581	1	114	270	142
TOTALE 11 MAGGIO 2011					
	8.094	59	3.102	1.619	1.614

Fonte: www.impresainungiorno.gov.it

E-government - La rilevazione europea di Capgemini

Sulla qualità dei servizi online l'Italia è promossa con riserva

«**U**na storia di successo, che accorcia tempi e procedure». La benedizione del portale Comunica, che con un'unica mossa consente alle nuove imprese di registrarsi a Inps, Inail e Agenzia delle Entrate e insieme allo Suap e alla Scia porta a compimento il progetto dell'impresa in un giorno, arriva dalla nona «Indagine comparativa sulla misurazione dei servizi europei di e-government». Un rapporto elaborato da Capgemini, insieme all'Istituto di ricerca Rand Europe, al gruppo di analisi Idc e al Danish Technological Institute (Dti) per conto della Commissione europea, che verrà presentato la prima settimana di giugno. La fotografia del nostro Paese è però in chiaroscuro: aumentano gli adempimenti a colpi di click, ma in alcuni casi la carta non è ancora in soffitta e per le autorizzazioni ambientali alle imprese siamo gli ultimi della classe. L'analisi – frutto di un monitoraggio di oltre 10mila siti web in 32 Paesi (i 27 della Ue oltre a Islanda, Norvegia, Svizzera, Croazia e Turchia) – mostra che nel 2010 i servizi pubblici online hanno raggiunto la maturità e la loro disponibilità nei 20 settori più significativi di base della Ue è cresciuta di 13 punti percentuali rispetto al 2009 a quota 82 per cento. Nel gruppo di testa sveltano Austria, Irlanda, Malta e Portogallo, che hanno raggiunto i massimi livelli. Il giudizio finale è positivo anche per l'Italia, insieme a Svizzera, Bulgaria, Croazia e Lituania, che «hanno notevolmente migliorato le proprie performance rispetto allo scorso anno». Molte luci, ma anche alcune ombre: così Roma incassa dieci maglie rosa e una nera, oltre a quattro gare nel gruppo di testa e tre in quello di coda. Il nostro Paese spicca ad esempio per le procedure di registrazione delle imprese, per quelle sulla dichiarazione delle imposte sulle società o dell'Iva dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti. Roma è però ultima classificata per le autorizzazioni ambientali comunali per l'avvio di un'attività aziendale. «Il servizio – si legge nel rapporto – rimane un'attività da effettuare secondo le classiche procedure cartacee». Il nostro Paese, sottolinea Maurizio Mondani, a.d. di Capgemini Italia, paga «una forte frammentazione nell'erogazione dei servizi: soprattutto quelli rivolti al cittadino sono forniti da enti differenti, che operano sia a livello locale che centrale. La semplificazione è premiante: basta vedere i dati del report per comprendere che quanto più gli Stati hanno strutture meno articolate, tanto più rapidamente riescono a migliorare la loro offerta di servizi pubblici». © RIPRODUZIONE RISERVATA

La pagella**SOPRA LA MEDIA**

L'Italia raggiunge il massimo livello di efficienza (al di sopra della media Ue) nel servizio che prevede la possibilità di gestire l'iscrizione di una nuova società tramite il web.

PROCEDURA INTEGRATA

Per ottenere un passaporto internazionale e un permesso di costruzione di un immobile la procedura prevede un percorso online affiancato da documenti cartacei.

SOTTO LA MEDIA

L'Italia è maglia nera per le procedure comunali di autorizzazione ambientale. Al di sotto della media Ue anche per le prenotazioni ospedaliere e i servizi di anagrafe.

Turismo - Il Dlgs che riordina e riforma la normativa statale

Viaggi senza sorprese: un unico codice per tutte le protezioni

Avranno le stelle anche B&B e campeggi - Maggiori garanzie negli acquisti online

È un consumatore speciale, da trattare con una dose di attenzione supplementare rispetto a chi va ad acquistare una lavatrice o un'auto, che può visionare direttamente l'oggetto del contratto e confrontarlo con altri prodotti analoghi prima di staccare l'assegno. «Il turista (così come il risparmiatore, che ha testi di legge "dedicati") è un consumatore che compra quasi a scatola chiusa: non può sapere in anticipo se il soggiorno scelto sarà poi effettivamente quello illustrato dal catalogo o in agenzia e non gli riserverà invece qualche sgradita sorpresa. Non è in grado di valutare prima la qualità di ciò che acquista e spesso, soprattutto se lontano da casa, non è attrezzato per risolvere eventuali problemi o disguidi. È sulla base di questa premessa che è stato messo a punto il Codice del turismo: le norme riguardanti i servizi turistici e contenuti nel Codice del consumo (articoli 82-100, Dlgs 206/2005) sono state abrogate e sistemate nel nuovo testo di legge con le opportune modifiche, volte appunto a garantire una maggiore tutela a questo speciale consumatore, il turista» osserva Renato Santagata, ordinario di Diritto commerciale all'Università di Napoli, consigliere del ministro del Turismo e referente per la parte privatistica del regolamento appena approvato dal Consiglio dei ministri. Il testo – in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – prende in considerazione tutto l'ambito del settore turistico (imprese, operatori, competenze pubbliche, attività) e dà ampio spazio alla parte privatistica, intervenendo, tra l'altro, sul concetto di danno da vacanza rovinata, pacchetti online, protezione in caso di emergenze. **Risarcimenti.** «Il provvedimento disciplina il tema del danno da vacanza rovinata importando in pratica quanto previsto dal Codice civile tedesco – spiega Santagata – e vuol fare chiarezza su una materia che, nell'incertezza del diritto, è stata finora soggetta alla discrezionalità del giudice. Viene stabilito infatti che si può chiedere il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata, oltre a quello patrimoniale, quando esistono i presupposti della grave inadempienza. Ma nel riconoscimento di questo tipo di danno conta ora anche il tempo di vacanza inutilmente trascorso, l'irripetibilità dell'occasione perduta e la motivazione del viaggio». Tanto che, per

una migliore individuazione delle finalità, vengono individuate tredici tipologie di turismo, da quello del mare a quello culturale. Qualche esempio: quando si prenota un pacchetto con la formula "roulette" (per cui si prenota solo la categoria della struttura), se poi il livello non corrisponde allo standard atteso si potrà chiedere il danno patrimoniale; potrà invece reclamare il danno morale la coppia in viaggio di nozze che si ritrova in una struttura in ristrutturazione o con seri problemi di pulizia. Ma la legittimazione dell'azione risarcitoria per il riconoscimento del danno patrimoniale può risultare difficile senza parametri di riferimento: anche per questo motivo il Codice ha previsto che tutte le strutture ricettive siano classificate secondo precisi standard di qualità fissati da un apposito (futuro) regolamento. Oltre agli alberghi, quindi, anche bed & breakfast, campeggi o motel avranno il loro sistema di stelle. **Estensione garanzie.** E non solo il fruitore del classico tour organizzato, dove per definizione deve esserci almeno un pernottamento (si veda la scheda), sarà tutelato dal Codice, ma anche chi acquista un pacchetto per altre finalità (per

affari o per una visita a parenti) e anche di durata inferiore alle 24 ore. «Con una differenza però – sottolinea Santagata –: nei viaggi tutto compreso si avrà diritto eventualmente al danno patrimoniale, mentre il danno morale è riservato solo ai pacchetti con finalità di vacanza/turismo». Anche nel caso si prenoti un viaggio abbinato a un determinato evento (come un concerto o una partita) l'organizzatore sarà responsabile dello spostamento del suo complesso: salta il volo e di conseguenza il concerto? Scatta il diritto al rimborso delle due componenti secondo la disciplina dei pacchetti turistici. Altro ampliamento riguarda i pacchetti acquistati online: difficile ottenere un rimborso in caso di spostamento costruito via internet con il fai-da-te (modalità sempre più diffusa). Ora le agenzie online saranno sottoposte alle stesse verifiche e controlli che toccano a quelle tradizionali. «Responsabile di disservizi e problemi sarà l'organizzatore – spiega Santagata –, ossia il gestore del sito principale, quello al quale l'utente si è rivolto per poi collegarsi agli altri link indicati magari per l'auto o l'albergo». **Conciliazione.** Infine, per agevolare un accordo nelle

immancabili controversie gato alla conciliazione. «I chetti turistici potranno con- conciliazione in caso di liti
tra organizzatori e clienti contratti – conclude Santa- tenere una specifica clauso- o reclami». © RIPRODU-
anche il turismo sarà colle- gata – per la vendita di pac- la che preveda il ricorso alla ZIONE RISERVATA

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

Riscossione - La Cassazione ribadisce lo stop alla retroattività della norma sull'illegittimità in assenza di sottoscrizione

Cartella «muta», decide la data

L'atto prima di giugno 2008 è valido anche se non indica il responsabile

Sono valide le cartelle emesse prima del giugno 2008 e prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. A ribadirlo la sentenza della Cassazione n. 8613/11. La Corte si è trovata alle prese con una cartella esattoriale a titolo di Invim. Nei due precedenti gradi di giudizio era stata eccepita l'illegittimità dell'atto per la mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento, elemento essenziale per la regolarità della cartella a detta dei giudici (Ctp Treviso sentenza n. 300/9/03 e Ctr Veneto sentenza n. 61/24/04). La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la sottoscrizione si dovesse riferire a tutti gli atti successivi al 1° giugno 2008. Per quelli precedenti, invece, niente retroattività. La ricostruzione La vicenda affrontata dalla Cassazione è da alcuni anni al centro di interventi giurisprudenziali e legislativi. Nel 2007 la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare», fra l'altro, il responsabile del

procedimento. La Consulta aveva dichiarato l'infondatezza della questione, precisando che «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione». Successivamente è intervenuta una norma di legge a riguardo. La legge di conversione del millenovecentoventisei (DL 248/2007, articolo 36, comma 4-ter) aveva stabilito che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, «l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa». Ma tali disposizioni «si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di

tale data non è causa di nullità delle stesse». Anche questa norma è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, nella parte in cui non prevedeva una «copertura» retroattiva per gli atti emessi prima di giugno 2008. In quell'occasione (sentenza 58/2009) la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sottoposta. La pronuncia Ora la Cassazione, nella sentenza 8613/11, fa riferimento all'interpretazione dell'ultima pronuncia della Consulta, in cui si sottolinea come la disciplina dello Statuto del contribuente non precisi quali siano gli effetti in caso di mancata sottoscrizione e non preveda alcuna nullità per violazione della disposizione. Inoltre, come ricordato da altri precedenti di Cassazione (da ultimo la sentenza 10805/11), «in via generale la cartella esattoriale quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione oltre che della somma da pagare, della causale tramite

apposito numero di codice». La regolarità della cartella, pertanto, «non dipende tanto dall'apposizione di un sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo: qualora insorga contestazione tra le parti relativamente alla provenienza e alla regolarità dell'avviso il giudice è tenuto a controllare con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità la riferibilità dell'atto all'autorità legittimata a emanarlo» (Cassazione, sentenza 4757/2009). Ma non era solo questo il motivo di ricorso. Il contribuente, tra l'altro, ha anche eccepito un difetto di motivazione della cartella e in particolare ha sollevato delle perplessità sulla conoscibilità degli importi in essa indicati. La Cassazione, però, evidenzia che se il privato ha contestato le somme pretese a titolo di interesse e le sovrattasse, non poteva ignorare quale fosse l'importo base richiesto dall'ufficio. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampaolo Piagnerelli

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.5

Certificati sanitari - Tra un mese termina il periodo transitorio: il datore privato non potrà più richiedere al lavoratore la copia cartacea, ma dovrà visionarla avvalendosi esclusivamente dei servizi attivati dall'Inps

Malattia segnalata solo online

Diventa obbligatoria la comunicazione del medico in via telematica - LE ECCEZIONI - Modalità particolari sono state previste nei casi di cattivo funzionamento della connessione internet o in zone ancora senza ads

Si avvicina l'addio definitivo ai certificati medici su carta, visto che manca ormai un mese alla fine del periodo transitorio. Le disposizioni emanate con la circolare n. 4, del 17 marzo scorso, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero del Lavoro, oltre ad armonizzare le procedure tra il settore pubblico e quello privato, hanno fissato come data limite il prossimo 17 giugno, per il passaggio definitivo al sistema telematico (Sac). Dal giorno successivo, infatti, i certificati medici dei lavoratori di tutti i settori saranno gestiti solo online: si darà così piena attuazione al percorso di digitalizzazione avviato dalla legge n. 311/2004 e completato dall'articolo 25 del collegato lavoro (legge n. 183/2010). Fino ad allora, i datori di lavoro privati potranno ancora richiedere ai propri dipendenti la consegna della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico, secondo le modalità attualmente vigenti, vale a dire nei due giorni successivi all'inizio dell'evento. Sebbene le istruzioni operative siano a questo punto complete, merita ripercorrere il processo per trovarsi pronti al momento del passaggio al web, poiché la gestione delle certificazioni di malattia coinvolge più soggetti e comporta conseguenze che impongono la giusta attenzione. **Il rilascio.** Il primo step è costituito dall'invio telematico del certificato di malattia da parte del medico o della struttura sanitaria all'Inps. In questa sede il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato mezzo internet e può farsi rilasciare sia una copia cartacea del certificato sia dell'attestato di malattia, oppure farsi inviare copia degli stessi sulla propria casella e-mail. Il lavoratore, come avveniva nel sistema precedente, dovrà sempre avere cura di segnalare l'indirizzo di reperibilità da indicare nel certificato, qualora questo sia diverso da quello di residenza o domicilio a conoscenza del datore di lavoro. Solo in via residuale il medico consegnerà al lavoratore la certificazione in forma cartacea, ad

esempio in caso di malfunzionamento della connessione internet, anche se sono state previste dall'Inps particolari modalità per coloro che operano in zone scoperte dalla connettività adsl. In questi casi il lavoratore dovrà consegnare il certificato al datore di lavoro seguendo le vecchie regole: presentazione o spedizione con raccomandata a/r entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia; nelle ipotesi previste, la consegna dovrà essere fatta anche all'Inps. Il lavoratore avrà anche facoltà di visionare e stampare i propri attestati di malattia accedendo al sito web dell'Inps, inserendo nell'apposita sezione il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato; se si doterà di Pin potrà altresì consultare i propri certificati medici ovvero farseli inviare mezzo Pec. **Gli adempimenti del datore.** A regime, come avviene già nel settore pubblico, anche il datore di lavoro privato non potrà più chiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia. Quest'ultima gli

sarà infatti messa a disposizione da parte dell'Inps, e potrà essere acquisita con diverse modalità: prendendo visione delle attestazioni mediante accesso alla sezione web dedicata, dopo essersi accreditato e aver ricevuto il Pin; chiedendo all'Inps di fargli pervenire le attestazioni sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata; ricercando la singola attestazione su sito dell'Inps attraverso l'inserimento del protocollo del certificato che può essere richiesto al lavoratore; rivolgendosi agli intermediari abilitati (per questa opzione sono allo studio le modalità operative). Nel settore pubblico è previsto un onere in più a carico dell'amministrazione, qualora il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia poiché impossibilitato. In questa ipotesi l'ente, appena acquisita la certificazione medica da parte del dipendente, è tenuto a segnalarne il ricevimento entro 48 ore, tramite Pec, alla Asl di riferimento del medico. **I dubbi pratici.** Se da un lato la gestione telematica dei certificati di malattia può elimina-

re alcune criticità del precedente sistema (si pensi al caso in cui il lavoratore non consegnava tempestivamente al datore di lavoro il certificato), la nuova impostazione comporta però oneri aggiuntivi e alcune problematiche che attendono soluzione: senza dubbio sorge l'incombenza - soprattutto per le grandi aziende - di controllare molto spesso, se

non quotidianamente, la sezione dedicata del sito Inps per verificare la presenza di eventuali attestazioni di malattia. Per limitare tale aggravo si potrebbe optare per la consegna dei certificati tramite Pec, da parte dell'Inps: forse la modalità migliore per essere costantemente aggiornati. Questa soluzione, alternativa a quella sopra descritta, è in-

vece l'unica strada percorribile dai datori di lavoro già in possesso di un Pin per altre funzioni (ad esempio un consulente del lavoro) che vogliano farsi abilitare anche alla consultazione dei certificati: sebbene infatti la circolare Inps n. 60/2010 sembrava consentire tale attivazione, in realtà questo può avvenire solo generando un nuovo Pin, che an-

drebbe però a sostituire quello già in uso con evidenti ripercussioni sull'archivio telematico dell'utente o addirittura causando l'impossibilità di consultare lo "storico". © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Rota Porta

Firme non autenticate - Due accuse di reato nella raccolta irregolare per gli elenchi di sostegno

Liste elettorali, «falso» non innocuo

Risponde di falso ideologico in atto pubblico chi – nella predisposizione delle liste elettorali – attesti falsamente la presenza del soggetto preposto all'autentica delle firme, anche se l'alterazione non abbia cagionato danni. Lo sostiene la Cassazione, sezione quinta penale, con sentenza n. 15515/11. Coinvolti nella vicenda, un consigliere comunale e una componente dell'amministrazione, accusati di aver formato irregolarmente gli elenchi di sostegno in vista di una tornata elettorale. Ai due si contestava il concor-

so nella falsa attestazione circa la presenza del consigliere alla sottoscrizione delle liste da parte di alcuni cittadini. Il falso, secondo i giudici, era provato dalle dichiarazioni degli stessi elettori che avevano riferito di aver firmato alla sola presenza dell'incaricata. L'autentica, invece, era avvenuta in un secondo momento. Di qui la condanna per falso ideologico. Il legale degli imputati ricorre: in realtà, false erano solo le modalità di autentica e non le firme in sé. Si trattava, perciò, di un'alterazione priva di conseguenze e dunque di un

falso innocuo, non punibile. La Cassazione rigetta i ricorsi: il falso ideologico scatta ogni volta che il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che «un fatto sia stato compiuto o sia avvenuto in sua presenza». Tuttavia, l'ordinamento – nel contemplare il principio di offensività – definisce il reato come un'offesa al bene tutelato dalla norma. Il reato di falso, pertanto, non sarebbe punibile solo ove ritenuto innocuo. Sul punto, va precisato che il falso innocuo – a differenza di quello "grossolano" ossia

macroscopicamente rilevabile – è un falso che esiste a tutti gli effetti. La lesività del falso va rapportata all'interesse che la norma penale salvaguarda, e dunque alla fede pubblica, a nulla rilevando l'interesse collegato all'utilizzo del falso stesso. È evidente, tornando al caso concreto, che il falso commesso dagli imputati non potesse qualificarsi come innocuo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincenzo Lusa

LA CASA – Per i nuovi edifici scatta il silenzio-assenso

Permessi leggeri per i lavori edili e le costruzioni

Con il decreto sviluppo regole più snelle - Se il Comune non risponde si procede

Si ricomincia. Dopo il piano casa nel 2009 e la manutenzione straordinaria senza Dia nel 2010, anche quest'anno, con la primavera, il Governo tenta di dare un'altra sforbiciata alla burocrazia edilizia. Il punto forte è l'estensione del silenzio-assenso al permesso di costruire, il titolo usato per i lavori più importanti, come le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche che cambiano il volto di interi quartieri. Nel decreto sviluppo (decreto legge 70/2011), però, ci sono anche altre norme chiave: il chiarimento che la Scia si applica all'edilizia, il rilancio del piano casa, la possibilità di vendere i diritti edificatori, l'obbligo per i Comuni di pubblicare su internet l'elenco dei documenti da allegare a ogni pratica. Tutti temi ai quali è dedicata questa «Guida del Sole», che cerca di fare ordine in una materia resa ancora più complicata dall'intreccio di norme nazionali, regionali e comunali. **La Babele locale.** Le regole nazionali disegnano una "scala di complessità" che va dall'attività libera (come la sostituzione dei pavimenti) fino all'attività soggetta a permesso di costruire, passando per la comunicazione al Comune, la Scia, la Dia e la Super-Dia. Chiunque abbia avuto a che fare con uno sportello comunale per l'edilizia, però, sa che le cose possono

essere diverse a livello locale: ci sono Comuni, ad esempio, che si sono inventati una Dia per il cambio delle finestre, che in realtà è una comunicazione senza asseverazione alla quale vanno allegate le foto degli infissi e l'assenso condominiale (atto civilistico che l'ente locale non dovrebbe richiedere, ma tant'è: in questo caso, come in altri, il funzionario chiede e il proprietario risponde, per evitare un contenzioso inutile). **Ok tacito in 90 giorni.** In questo scenario si inserisce ora la riforma del permesso di costruire, secondo cui – nel silenzio del Comune – il titolo è rilasciato automaticamente. Nelle città con meno di 100mila abitanti, il termine-base è 90 giorni; ma se servono integrazioni documentali il termine riparte da zero e si può arrivare quindi a 120 giorni. Nelle città più grandi – o in caso di progetti complessi – il termine per l'istruttoria si allunga, e si arriva a 150 giorni (210 se vengono chiesti nuovi documenti). Insomma: possono servire anche sette mesi, che diventano di più se il funzionario chiede qualche modifica agli elaborati progettuali. Senza dimenticare che nelle zone vincolate, che coprono circa metà del territorio, vale il silenzio-rifiuto. Molti costruttori, allora, potrebbero preferire l'utilizzo della Super-Dia, che consente di avviare il cantiere dopo 30

giorni. Del resto, il vero vantaggio del vecchio permesso era la possibilità di ottenere un assenso esplicito, molto apprezzato dalle banche che spesso vogliono vedere le carte prima di erogare un prestito. **Altezze, volumi, destinazioni.** Una logica simile a quella del permesso di costruire ispira anche la Scia, che consente di avviare subito il cantiere e che ora – nonostante le opposizioni di alcune Regioni e Comuni – dovrebbe essere utilizzabile in tutta Italia. Molti l'hanno criticata perché non lascia spazio per un controllo preventivo dell'amministrazione. Ma bisogna anche riconoscere che il sistema precedente non ha impedito che in Italia sorgessero 2 milioni di edifici fantasma non accatastati, né che venissero realizzati 30mila abusi edilizi all'anno. Su tutti questi interventi, poi, aleggia una perplessità di fondo: tanto la Scia quanto il silenzio-assenso riguardano le procedure, ma non intaccano le norme sostanziali (quelle su altezze, volumi, destinazioni, vincoli e così via), che spesso creano ostacoli e limitazioni agli operatori. Peraltro, in una materia così complessa, la colpa non è solo delle regole: ad esempio, se la riqualificazione degli edifici dismessi non è mai decollata, molto dipende anche dal fatto che i Comuni hanno spesso avuto un incentivo distorto a met-

tere sul mercato nuovi terreni edificabili per incassare gli oneri di urbanizzazione. **Il nuovo piano casa.** Il rilancio del piano casa punta a superare l'esperienza precedente, che si è rivelata un flop quasi ovunque, tranne che in Veneto e Sardegna. Leggi regionali restrittive, vincoli comunali, prudenza dei privati a stanziare risorse e complessità delle norme sostanziali non hanno consentito di mobilitare neppure un decimo dei 60 miliardi di investimenti preventivati dal Cresme. Adesso, mentre molte Regioni stanno ancora limando le proprie discipline locali, lo Stato ne detta un'altra, destinata ad applicarsi automaticamente dopo 120 giorni (a meno che la Regione non intervenga con una propria legge). Alla fine dell'estate, quindi, quindi, i proprietari potrebbero trovarsi a dover scegliere tra due normative, sfruttando quella più vantaggiosa. Sempre che le proteste per la lesione dell'autonomia locale – che già si sono levate da alcuni assessori regionali – non si traducano in ricorsi alla Corte costituzionale. Altrimenti il braccio di ferro tra Governo e Regioni stritolerà anche il nuovo piano casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Dell'Oste

LA CASA – I piccoli interventi

Scia, controlli in 30 giorni ma il falso è sempre punito

Chi dichiara dati non veritieri è comunque sanzionato - L'analisi territoriale

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) si applica anche all'edilizia e sostituisce la denuncia d'inizio attività (Dia): il decreto sviluppo (Dl 70/2011) ribadisce la nota del ministero della Semplificazione (16 settembre 2010), precisando alcuni effetti e modalità procedurali di questo strumento, che è stato introdotto dalla legge 122/2010 e finora ha incontrato più di un ostacolo sul proprio cammino. Il chiarimento, peraltro, non è inserito direttamente nel testo unico dell'edilizia, ma nella legge 241/1990. La Scia si caratterizza come uno dei nuovi gradini nella scala delle procedure edilizie, che prevede al "piano terra" le opere che non richiedono alcuna comunicazione all'amministrazione, poi via via quelle che necessitano di una semplice comunicazione al Comune, quelle in cui alla stessa comunicazione deve essere allegata una relazione tecnica e gli elaborati che asseverano la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, la Scia stessa, la Dia con o senza pagamento del contributo di costruzio-

ne, e infine il permesso di costruire. **Quando si applica.** Il campo d'azione della Scia sono le opere di recupero più importanti, cioè quelle di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, più quelle di manutenzione straordinaria "pesante" (parti strutturali dell'edificio, incremento del numero delle unità immobiliari, variazione dei parametri urbanistici). Restano escluse nuove costruzioni e ampliamenti, che sono oggetto della cosiddetta Super-Dia o del permesso di costruire, fatta eccezione per l'edificazione di volumi tecnici (casotto caldaia e ascensore, bagni esterni) i parcheggi ai sensi della legge Tognoli, le demolizioni e ricostruzioni con la stessa volumetria e sagoma. **Gli allegati.** Dal punto di vista formale non è facilissimo distinguere la Scia dalla comunicazione di inizio attività con relazione asseverata. Entrambe infatti, prevedono l'invio di una autodichiarazione al Comune su un apposito modulo, presentata da un professionista abilitato, anche per raccomandata. Tra gli allegati devono esserci i necessari

elaborati progettuali. In entrambi i casi i lavori possono iniziare il giorno stesso di deposito in Comune della segnalazione. A differenza della Dia, inoltre, l'iter della Scia non prevede espressamente il rilascio di certificato di collaudo finale, che attesti che quanto eseguito è conforme al progetto presentato, corredato della ricevuta della eventuale variazione catastale o della dichiarazione che essa non era necessaria. Poiché però i lavori per cui è prevista la Scia sono più "importanti" di quelli in cui è coinvolta la comunicazione, è prevedibile che Regioni e/o Comuni impongano l'invio di documentazione più dettagliata. **Le irregolarità.** In caso di Scia, l'amministrazione ha tempo solo 30 giorni dalla presentazione per emettere provvedimenti di «divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa». Deve comunque dare al cittadino almeno 30 giorni di tempo per conformare l'intervento alla normativa vigente. Il termine di 30 giorni non si applica in caso di dichiarazioni false o mendaci rese dal cit-

tadino o dal tecnico incaricato, oppure in caso di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Va comunque motivato che tale danno non può essere altrimenti risolto dal cittadino conformando a certe regole la propria attività. Fin qui la legge che, a prima vista, parrebbe di fatto permettere anche opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistici, qualora l'amministrazione non impugnasse la Scia entro 30 giorni. Nei fatti, però, così non è, perché il tecnico assevera l'intervento agli strumenti urbanistici vigenti: pertanto se l'intervento viola le regole, la Scia è, appunto, «falsa e mendace». Infine, il Governo ha chiarito che Scia è applicabile anche per gli immobili con vincoli storici, culturali e paesaggistici, purché corredata alla presentazione dei relativi assenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci**

I paletti/Le misure

Irregolarità tollerate se si «sfora» fino al 2%

Ogni abuso edilizio, anche se lieve, come nel caso di quelle parziali difformità assoggettate alle sole "pene" amministrative e non anche a quelle penali, va sanzionato. Tuttavia nella nostra legislazione non c'è una definizione compiuta della «parziale difformità» dell'intervento rispetto a quanto consentito dal titolo abilitativo e anche l'articolo 34 del testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) si limita sostanzialmente a disciplinare l'iter sanzionatorio di questa tipologia di illecito. Il concetto di opera parzialmente difforme viene così individuato per esclusione, facendovi rientrare tutte quelle opere o lavori non riconducibili ai casi di totale difformità, oppure alle ipotesi di variazioni essenziali, la cui individuazione rientra nella competenza legislativa regionale. Esiste però un livello al di sotto del quale non si può neppure parlare di parziale difformità dell'opera ed è quello costituito dalle cosiddette «tolleranze di cantiere», cioè quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura tal-

mente contenuta da non poter essere considerati un illecito edilizio e da non venire sanzionati. La misura del parametro di tolleranza viene oggi formalmente stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera a, n. 5), del Dl 70/2011. La norma, aggiungendo il comma 2-ter all'articolo 34 del testo unico dell'edilizia, dispone che «ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali». Così, ad esempio, se l'altezza massima di un fabbricato è stata fissata in 20 metri dal permesso di costruire, un aumento del 2%, corrispondente a 40 cm, non potrà essere qualificato come abuso edilizio e non potrà essere contestata la parziale difformità. Le ricadute sono indubbiamente positive per ciò che attiene alla certezza della posizione giuridica di chi realizza le opere, ponendo un limite oggettivo agli apprezzamenti discrezionali della

Pa. In realtà, però, norme come questa erano già presenti da tempo in moltissimi regolamenti edilizi comunali e, in alcuni casi, direttamente disciplinate da leggi regionali. Anzi, il parametro della tolleranza fissato dal decreto sviluppo, pur innalzando gli indici già contemplati da molti regolamenti edilizi, risulta inferiore a quelli stabiliti dall'Abruzzo (articolo 7 della legge 52/1989) e dalla Sicilia (articolo 12 della legge 37/1985), che invece arrivano sino al 3 per cento. Peraltro, il nuovo parametro va inteso solo come un livello minimo, che il legislatore regionale non potrà disattendere poiché, diversamente, reintrodurrebbe un'ipotesi di abuso edilizio che il legislatore nazionale ha inteso escludere. Nulla vieta però che le regioni mantengano – o individuino – indici di tolleranza più elevati, magari in occasione della determinazione delle variazioni essenziali, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico. Va comunque precisato che la nuova disposizione è destinata a operare unicamente nei rapporti con

l'amministrazione, non potendo legittimare alcuna lesione dei diritti dei terzi, specie in materia di distacchi tra costruzioni. In altri termini, anche se un ampliamento del 2% del fronte di un fabbricato potrà non costituire un abuso edilizio, il vicino potrà sempre chiedere al giudice ordinario l'arretramento del corpo di fabbrica, per ripristinare le distanze eventualmente violate. Inoltre, va chiarito che il parametro di tolleranza stabilito dal decreto sviluppo non potrà in alcun modo essere invocato nel caso di interventi su immobili assoggettati a vincolo storico-artistico o paesaggistico eseguiti in difformità dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Dlgs 42/2004. Ciò sia perché l'ambito di applicazione della nuova disposizione viene espressamente circoscritto alla materia edilizia, sia in quanto gli articoli 167 e 181 del codice Urbani sanzionano qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Donato Antonucci

L'autonomia

Le Regioni possono varare ulteriori semplificazioni

L'ambito di autonomia delle Regioni (e, se da queste delegati, dei Comuni) nello stabilire regole diverse sugli assenti urbanistici è garantito da varie clausole di "cedevolezza" nelle norme, oltre a essere tutelato dalla Costituzione. Ad esempio, il testo unico dell'edilizia afferma che le regioni a statuto ordinario possono incrementare (ma non diminuire) sia il ventaglio delle opere che non necessitano di alcuna procedura burocratica (attività libera vera e propria), sia quello delle opere soggette a semplice comunicazione al Comune al momento dell'inizio dei lavori, con o senza relazione asseverata a opera di un tecnico abilitato. Non solo:

possono dettare ulteriori contenuti per la relazione tecnica oltre quelli fissati dal testo unico. Identiche considerazioni valgono per la Dia e la Super-Dia: in questo caso però le Regioni a statuto ordinario possono sia ampliare che ridurre l'ambito di applicazione previsto dall'articolo 22 del testo unico. Il fatto che il testo unico parli di «regioni a statuto ordinario» riconosce implicitamente che Valle d'Aosta, Friuli, Sicilia, Sardegna, oltre alle province di Trento e Bolzano, abbiano un ambito di azione più vasto, potendo ad esempio anche escludere certe opere dall'attività edilizia libera, con o senza relazione asseverata, o decidere procedure differenti. Il decreto

legge 70/2011 introduce poi nell'articolo 20 (permesso di costruire) un'ulteriore clausola di salvaguardia: le Regioni possono prevedere «misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali». Insomma, in questo caso è prevista solo una maggiore deregulation edilizia e non maggiori adempimenti. Infine la nuova Scia: il decreto chiarisce che essa sostituisce la Dia solo nel caso in cui «in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva del permesso di costruire». Una frase infelice perché non tiene conto che per il testo unico dell'edilizia la Dia è sempre e comunque alternativa al permesso di costruire (infatti il cittadino, in teoria,

può ricorrere al permesso di costruire anche quando basterebbe la Dia per opere minori). Solo in alcune regioni la Dia era obbligatoria per certe opere. Comunque, la sostanza è che Scia non sostituisce la cosiddetta Super-Dia, che ha come ambito essenziale le ristrutturazioni edilizie "pesanti", le nuove costruzioni e gli ampliamenti, non solo come definita dalle norme statali, ma entro il perimetro eventualmente tracciato da quelle regionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**S. Re.
G. Tu.**

LA CASA - Le pratiche maggiori

Se il sindaco tace il cantiere può iniziare

Permesso di costruire: silenzio-assenso dopo 90 giorni dalla richiesta (150 nei grandi centri)

Il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire. Il decreto sviluppo applica anche agli interventi più pesanti la stessa logica di fondo – anche se le implicazioni tecniche non sono perfettamente identiche – propria della Scia e della Super-Dia. Nell'impostazione del Dl 70/2011, quindi, l'esigenza di accelerare gli interventi prevale sulle cautele ispirate al rischio di abusi edilizi o di eccessiva deresponsabilizzazione dei funzionari comunali. D'altra parte, il procedimento che conduce al rilascio per silentium del titolo edilizio non è certo sottratto al controllo dell'amministrazione (non vale comunque per i beni sottoposti a vincolo culturale, naturale o paesaggistico) e anzi si realizza in un periodo più lungo e con maggiori tutele di quanto accade per i procedimenti di Dia e Scia. **Il progettista.** Il fine della semplificazione è perseguito mediante la riscrittura dell'articolo 20 del testo unico dell'edilizia che, anzitutto, ora prevede che la domanda di permesso di costruire sia «accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi

vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia». La previsione è centrale perché è proprio in ragione della dichiarazione di conformità (di cui il progettista si assume la responsabilità anche penale, rischiando la reclusione da uno a tre anni) che, decorso il termine minimo di 90 o 150 giorni, il silenzio del Comune equivale a titolo edilizio. Non solo, l'asseverazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie (sempreché questa non comporti valutazioni tecnico-discrezionali) è ora prevista per tutte le destinazioni d'uso, allargandosi così i casi (finora limitati alla residenza) in cui è possibile fare a meno del parere preventivo dell'Asl. **I tempi.** Il nuovo articolo 20 procede quindi dettando i tempi del procedimento. Sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande: - entro 10 giorni dalla domanda il Comune nomina il responsabile del procedimento; - entro 60 giorni dalla domanda (120 nelle città oltre 100mila abitanti o per i progetti complessi) dalla domanda il Comune cura l'istruttoria e formula la proposta di provvedimento previa l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari; il termine può

essere sospeso per ottenere modifiche limitate; inoltre, entro i primi 30 giorni (60 nelle città maggiori e per i progetti complessi), può essere interrotto per richiedere documenti integrativi: in questo caso il termine per l'istruttoria riparte da zero dal momento in cui l'interessato consegna i documenti; - entro 30 giorni dalla proposta il dirigente o il responsabile dell'ufficio rilasciano il permesso di costruire, ovvero lo negano entro 40 giorni (i 10 giorni in più servono per anticipare i motivi che impediscono il rilascio del titolo, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990). **Il principio.** La riforma è dunque nel comma 8 del nuovo articolo 20, che converte il precedente silenzio-rifiuto in silenzio-assenso. Questa la nuova previsione: «Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali». In questi ultimi casi, qualora l'immobile sia sottoposto a vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa ammi-

nistrazione comunale, il termine per adottare il provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Nel caso tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Qualora invece l'immobile sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce l'assenso nell'ambito della conferenza di servizi e il termine decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine, sulla domanda si intende formato il silenzio-rifiuto. Nel rispetto della competenza regionale, la previsione afferma infine la salvezza delle norme regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione (ad esempio le Super-Dia regionali) e ulteriori riduzioni di termini procedurali. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Guido A. Inzaghi

La richiesta per il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia del Comune. Alla domanda si dovrà allegare l'attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (come il titolo di proprietà dell'immobile) e gli elaborati progettuali e altri documenti previsti dal regolamento edilizio comunale. Va poi presentata anche la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica.

02 | L'ISTRUTTORIA

Il responsabile del procedimento, nominato dall'amministrazione comunale entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, ha 60 giorni (120 nelle città con oltre 100mila abitanti o per i progetti dichiarati complessi) per formulare una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. In questi 60 giorni, il responsabile del procedimento acquisisce i pareri e gli atti di assenso necessari e valuta la conformità del progetto alla normativa vigente.

03 | MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il responsabile del procedimento può proporre modifiche di lieve entità al progetto: in questo caso, il termine dell'istruttoria è sospeso e riprende da dove si era fermato dopo che l'interessato ha comunicato di accettare o rifiutare le modifiche (l'interessato ha poi 15 giorni per integrare il progetto). Entro 30 giorni dalla domanda (60 nei Comuni più grandi o nei progetti complessi) il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione: in questo caso, l'istruttoria riparte da zero dopo che l'interessato consegna i documenti.

04 | IL RIFIUTO

Nei successivi 30 giorni dalla proposta di provvedimento, il responsabile dell'ufficio adotta il provvedimento di approvazione o di diniego e lo notifica all'interessato. In caso di diniego, il dirigente a capo dell'ufficio o il responsabile del procedimento devono comunicare le motivazioni del diniego entro 40 giorni dalla proposta di provvedimento.

05 | IL SILENZIO-ASSENSO

Se l'ufficio non emette alcun atto, né di rilascio del titolo abilitativo né di diniego, a trenta giorni dalla proposta di provvedimento presentata dal responsabile del procedimento, «si intende formato il silenzio-assenso».

06 | QUANDO C'È IL VINCOLO

Il decreto sviluppo prevede esplicitamente che il silenzio-assenso non sia applicabile in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Nel caso di un vincolo la cui salvaguardia spetti all'amministrazione comunale, anche per delega, si potrà utilizzare il silenzio-assenso, ma solo dopo che sarà stato rilasciato l'atto di assenso dell'ufficio preposto al vincolo. Il termine decorrerà da quel momento. Qualora la competenza di salvaguardia sul vincolo spetti invece a un'amministrazione diversa (ad esempio una Soprintendenza) si dovrà convocare una conferenza di servizi per ottenere il rilascio dell'atto di assenso.

LE SENTENZE

STRUMENTI NECESSARI

La formazione del silenzio-assenso sulle domande di concessione edilizia è subordinata alla necessaria esistenza di uno strumento urbanistico vigente e adeguato alle prescrizioni ed agli standard edilizi, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio tale da non lasciare all'amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico (Consiglio di Stato, 150/98 e 1381/98).

L'impatto del decreto sviluppo

Tale principio vale anche alla luce delle novità del decreto sviluppo.

IL RICORSO

Nel caso di ricorso contro il silenzio del Comune sull'istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio e non deve estendersi all'accertamento della legittimità della pretesa a ottenere la concessione (Tar Lombardia 490/2011; Tar Campania, Napoli, 11099/2004).

L'impatto del decreto sviluppo

Partendo dall'affermazione della per cui il ricorso sul silenzio dell'amministrazione non attiene al merito tecnico del provvedimento, l'interesse del ricorrente comunque verrebbe soddisfatto dal formarsi di un silenzio-assenso per decorrenza dei termini, con l'effetto di rendere improcedibile la domanda proposta.

SOSPENSIONE LAVORI

La sospensione di una concessione edilizia prolungata nel tempo è fuori dalla prassi, visto che il testo unico limita temporalmente a 45 giorni l'efficacia degli atti di sospensione dei lavori (Tar Marche, 669/2009).

L'impatto del decreto sviluppo

Il testo unico concede all'ufficio tecnico di valutare la legittimità della concessione in un arco temporale limitato. La tassatività del termine è a tutela del privato, il quale deve poter sapere in termini ragionevoli se il permesso di costruire è legittimo o meno. La giurisprudenza ha affermato che la legge sulla trasparenza amministrativa ha accolto il principio che il silenzio-assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall'inoltro dell'istanza può formare oggetto di provvedimenti caducatori in via di autotutela. Oggi, con la formazione del titolo per silenzio-assenso questa strada è sicuramente percorribile.

IL VINCOLO

L'esistenza di un vincolo paesaggistico esclude la formazione del silenzio-assenso sulle domande di rilascio di titoli edilizi in sanatoria (Consiglio di Stato 2024/2009).

L'impatto del decreto sviluppo

Queste indicazioni sono state accolte nel decreto sviluppo. Infatti, si precisa nella nuova disposizione del Testo unico che il silenzio-assenso non si applica nel caso sull'immobile siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. In questa ipotesi se il vincolo compete alla stessa amministrazione comunale il termine decorre dal rilascio dell'atto di assenso.

LA DIFESA – Il privato

Causa per danni al Tar in caso di inadempienze

Le norme del decreto sviluppo introducono il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire e dimezzano da 60 a 30 giorni il termine dei controlli sulla Scia (in seguito alla presentazione della quale, comunque, è possibile avviare subito il cantiere). Ma cosa succede se l'amministrazione interviene dopo che è già concluso il termine per provvedere? E quali rimedi può attivare il privato (un vicino, un condomino) per impedire il maturare di un provvedimento tacito? A tali quesiti rispondono i principi posti dal Dlgs 104/2010 sul processo amministrativo, condivisi da una giurisprudenza rigida nei confronti della pubblica amministrazione. Superato il periodo (fino al 1999) in cui ritardi e omissioni del soggetto pubblico non provocavano danni risarcibili, attualmente la prassi am-

mette il pagamento dei danni, da chiedersi al giudice amministrativo. I tempi per la richiesta sono di 60 giorni dal fatto lesivo (qualora si intenda ottenere l'annullamento del provvedimento sfavorevole) oppure 120 giorni (qualora si intenda ottenere solo il risarcimento del danno e non interessi più l'annullamento). Può infatti accadere che non vi sia più interesse a un provvedimento favorevole dell'amministrazione, perché si è ceduto il bene o si sono previste modifiche edili di tipo diverso, ma permanga solo l'interesse ad ottenere il risarcimento del danno. Quest'ultimo comprende anche le occasioni perdute di guadagno, tra le quali, ad esempio, la possibilità di ricavare un prezzo migliore dalla vendita del bene migliorato con un provvedimento edilizio tacitamente rilasciato o il recupero di

benefici fiscali. Il rimedio per fronteggiare un diniego di provvedimento tacito è il ricorso al tribunale amministrativo o, in alternativa, al Capo dello Stato: i casi più frequenti riguardano provvedimenti che interrompono i termini per il formarsi del silenzio-assenso chiedendo documentazione secondaria o già in possesso dell'amministrazione. Una richiesta del genere diluisce i termini per provvedere ma, se nasconde la volontà dell'amministrazione di allungare i termini per provvedere, se ne può ottenere l'annullamento dimostrando il fine deviato. Con un provvedimento d'urgenza (denominato «sospensiva») si può azzerare subito la richiesta dilatoria dell'amministrazione e fruire del silenzio-assenso, in attesa di una sentenza che impone un'attesa di circa un anno. Frequente è anche l'ipotesi di

un'amministrazione che, pochi giorni dopo il formarsi del silenzio-assenso, trasmette un provvedimento che nega il formarsi di un provvedimento tacito. Anche in questo caso il rimedio consiste in un ricorso che, date alla mano, tenda a dimostrare il maturarsi di un silenzio-assenso, tenendo presente, ad esempio, l'irrelevanza del periodo feriale estivo e il carattere "ricettizio" del provvedimento di diniego (cioè la rilevanza della data di arrivo, non di quella di partenza del provvedimento). Ribaltando il ragionamento, il vicino e il condomino ostili all'attività edilizia potranno impugnare il provvedimento tanto nei 60 (al Tar) o 120 giorni (al Capo dello Stato) oppure chiedere il solo risarcimento del danno (al Tar). © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autonomia

A livello locale si allarga l'area della Super-Dia

La Super-Dia degli enti locali può differire in alcuni importanti dettagli da quella nazionale. Il caso più evidente è in Lombardia che rende praticabile la scelta tra Super-Dia e permesso di costruire per qualunque opera, salvo un caso particolarissimo: i cambi d'uso di immobili, anche senza opere edilizie, per creare luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali. Insomma, le moschee e i centri giovanili alternativi sono guardati con cautela. In alcune Regioni, Dia e Super-Dia non sono alternative al permesso di costruire, ma procedure obbligatorie in determinati casi. Così è, ad esempio, in Toscana, in Emilia Romagna o in provincia di Trento, in cui scatta comunque la Super-Dia se vi è coerenza delle nuove costruzioni o degli ampliamenti alle disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali degli strumenti urbanistici o ai relativi piani attuativi. Tuttavia l'Emilia Romagna delega ai Comuni la facoltà di stabilire quali siano gli interventi di trasformazione soggetti a Super-Dia, escludendone altri. Altre Regioni (come il Piemonte o il Friuli) si adeguano di fatto alle norme nazionali, altre ancora (il Lazio o le Marche) non hanno di fatto regole proprie. La Provincia autonoma di Bolzano lascia ai

Comuni l'intera disciplina della Dia. Va ricordato infine anche che l'Emilia Romagna è un caso pilota nell'aver stabilito il meccanismo del silenzio-assenso in caso di permesso di costruire, seguita poi dalla Provincia di Trento. Per ammorbidire i rischi della Super-Dia sono stati messi a punto due strumenti. Il primo è il certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'articolo 30 del testo unico e recepito in modo più dettagliato da varie norme regionali. In esso sono contenute tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i vincoli, ambientali e paesaggistici, riguardanti l'area e gli edifi-

ci interessati. Nato come documento da allegare alle compravendite di lotti per tutelare gli acquirenti, è comunque un mezzo utile anche per avere certezze in caso di interventi e va rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Il secondo strumento messo a punto in molte Regioni è una sorta di istruttoria, e cioè un esame preventivo da parte degli uffici delle istanze per suggerire modifiche e adeguamenti, molto prima che la domanda di Super-Dia o di permesso di costruire sia ufficialmente presentata. © RIPRODUZIONE RISERVATA

LE AUTORIZZAZIONI – *Volumetrie extra*/Il rilancio dell'edilizia

Piano casa: il bonus è automatico

Senza leggi regionali, dopo 120 giorni è ammesso un aumento di volume del 20%

Il governo ci riprova. La possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive in deroga al piano regolatore anche attraverso la demolizione e ricostruzione, il mutamento delle destinazioni d'uso e la modifica della sagoma degli edifici esistenti torna con rinnovata forza nella disciplina edilizia statale. È stato definito un nuovo piano casa, ma tante sono le differenze rispetto alla bozza del decreto legge (mai deliberato dal Consiglio dei ministri) che diede vita all'accordo stipulato il 1° aprile 2009 nella conferenza unificata Stato-Regioni e che promosse le leggi regionali sul piano casa per il rilancio dell'economia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le novità La principale differenza sta nella maggiore forza con cui il Governo si muove: il decreto sviluppo (Dl 70/2011) detta una disciplina (definita «legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane») idonea a trovare applicazione diretta qualora – decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore – le regioni non approvino le proprie leggi in materia (peraltro definite «eventuali»). Una "forza" che, però, si è già attirata le critiche di alcuni assessori regionali e su cui potrebbe aprirsi un nuovo fronte tra Governo e Regioni. Non si fa poi menzione alla possi-

bilità di escludere determinate aree del territorio comunale dall'applicazione dagli incentivi (pur rimanendo possibile che a tanto provvedano le regioni con le leggi applicative) e non si prevede una scadenza (che l'accordo fissava in 18 mesi) per la possibilità di realizzare gli ampliamenti. Anche dal punto di vista sostanziale le differenze sono rilevanti: gli edifici passibili di azione sono solo quelli ricadenti nelle zone degradate (che il decreto però non definisce), ma oggetto dell'intervento è tutto il patrimonio edilizio e non solo quello residenziale (cui comunque spetta l'incremento volumetrico maggiore del 20%, rispetto al 10% riservato alle altre funzioni). Le leggi regionali L'articolo 5, comma 9, del decreto assegna alle regioni il termine di 60 giorni per approvare leggi che agevolino la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, attraverso: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente; la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destina-

zioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. Tutti gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi (salvo che oggetto di sanatoria) o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta. Il permesso «in deroga» Decorsi 60 giorni e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, gli interventi potranno essere realizzati con il permesso di costruire in deroga (l'iter è previsto dall'articolo 14 del testo unico dell'edilizia), anche per effettuare il cambio di destinazione d'uso. Ciò significa che la realizzazione degli interventi descritti dal decreto legge potrà avvenire in deroga alla strumentazione urbanistica ed edilizia locale (ma non alle leggi statali e regionali di settore). Il tutto tenendo conto di due fattori: primo, dovrà trattarsi di interventi di razionalizzazione del patrimonio esistente e recupero di aree urbane degradate; secondo, e più importante, servirà comunque il passaggio in consiglio comunale per raccogliere l'assenso politico, e dunque discrezionale, al superamento della disciplina del Prg e del regolamento edilizio. Il consiglio comunale dovrà determinare anche la percentuale di ampliamento consentita. Resta inoltre fermo il rispet-

to degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali). Sempre decorso il termine di 60 giorni, ma solo nelle regioni a statuto ordinario, i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati (e pare logico aggiungere anche adottati) dalla giunta comunale. Le norme a regime Passati 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche senza avvalersi del permesso di costruire in deroga e, quindi, anche attraverso Dia o Scia a seconda dei casi e della legge regionale applicabile. Fino all'eventuale approvazione delle leggi regionali, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è realizzata in misura non superiore al 20% del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenti esistenti e as-

severate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto. I piani casa esistenti Le disposizioni del decreto sembrano aggiungersi alle leggi regionali sul piano casa (ancora in vigore), per cui spetterà agli interessati decidere se avvalersi di esse, del permesso di costruire in deroga previsto nel periodo di prima applicazione del decreto o delle possibilità che scattano dopo 120 giorni dall'entrata in vigore, sempreché la regione non assuma nuove disposizioni in materia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Guido A. Inzaghi

LE MODIFICHE IN ARRIVO

01|LAZIO

Proroga di tre anni in arrivo

È in corso di revisione la legge regionale del Lazio. Oltre alla proroga (probabilmente di tre anni) per le domande è previsto l'allargamento della possibilità di ampliamento agli edifici sopra i mille metri cubi. Con l'estensione degli incrementi in deroga del 20% anche nelle aree agricole, dovrebbe arrivare la semplificazione del cambio d'uso per gli immobili non residenziali fino a 20mila mq a patto che non rientrino in aree industriali e che il 30% degli alloggi realizzati sia ceduto per housing sociale. Infine, spuntano gli incentivi alla demolizione degli immobili nei 300 metri dalle coste in cambio della possibilità di ricostruire in aree dell'entroterra con un 100% di bonus di cubatura.

02|PUGLIA

Meno vincoli

Vicina a una micro-proroga dei termini, fino al 31 dicembre 2011. Nelle modifiche proposte alla legge regionale sono inseriti correttivi che rimuovono vincoli dimensionali e procedurali o anche solo interpretativi, per assicurare una più agevole attuazione della legge, ma senza snaturare lo spirito della versione approvata in prima battuta. Fra le misure sotto esame, soglie più morbide per le possibilità di intervento, la riduzione al 50% (dal 75%) della destinazione residenziale minima richiesta per le sostituzioni, la semplificazione delle modalità di valutazione antisismiche nel caso l'intervento di ampliamento sia strutturalmente autonomo rispetto all'edificio preesistente.

03|VENETO

Risultati positivi

Revisione anche per il Veneto che si prepara a prorogare fino al luglio del 2013 il termine per la presentazione delle domande di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia. I positivi risultati ottenuti finora hanno indotto la giunta a proporre di allargare la portata della legge, introducendo nuove previsioni come la possibilità di operare ampliamenti a seguito di demolizione anche parziale di edifici, di realizzare incrementi nelle zone agricole a prescindere dai requisiti soggettivi del richiedente, di recuperare i sottotetti dei centri storici, spesso volumi non utilizzati la cui incuria provoca danni irreversibili al fabbricato. La parola spetta ora al Consiglio regionale.

SEGUE TABELLA

LE NORMATIVE LOCALI

Regione per regione la sintesi delle norme varate per il piano casa

Regione	Aumenti massimi (salvo casi particolari)	Demolizioni e ricostruzioni (salvo casi particolari)	Anche non residenziale	Scadenza
Abruzzo ⁽¹⁾	+ 20% superficie (max 200 mc)	+ 35% superficie	Sì	31 luglio 2012
Basilicata	+ 20% superficie con aumento fino 400 mq	+ 30% superficie	No ⁽²⁾	8 agosto 2011
Bolzano	+ 200 mc	+ 5-10% volume	Sì ⁽³⁾	Nessuna scadenza
Calabria	+ 20% superficie (max 60 mq e 200 mc per unità)	+ 35% volume	No ⁽⁴⁾	21 agosto 2012
Campania	+ 20% volume	+ 35% volume	Sì	29 giugno 2012
Emilia R.	+ 20% superficie (max 70 mq)	+ 35% superficie	Sì	Scaduto il 31 dicembre 2010
Friuli V. G.	+ 35% volume (max 1.000 mq)	+ 35%	Sì	19 novembre 2014 ⁽⁵⁾
Lazio	+ 20% volume o superficie, entro max 200 mc o 62,5 mq	+ 35%	Sì	21 luglio 2013
Liguria	Fino a 200 mc: + 60 mc; 200-500 mc: + 20%; 500-1.000 mc: + 10%; 1.000-1.500 mc: + 170 mc max	+ 35% volume	Sì	31 dicembre 2013
Lombardia	+ 20% volume fino a 300 mc	+ 30% volume	Sì	Scaduto il 15 aprile 2011
Marche	+ 20% volume con max 200 mq (max 95 mq finali per edifici sotto 80 mq)	+ 35% volume	Sì	30 giugno 2012
Molise	+ 20-30% volume fino a 300 mc	+ 35-40% volume	Sì	16 dicembre 2011
Piemonte	+ 20% (max 1.200 mc a fine lavori)	+ 25% volume	Sì ⁽⁶⁾	31 dicembre 2012
Puglia	+ 20% volume (fino a 200 mc)	+ 35% volume	No	24 settembre 2011
Sardegna	+ 20-30% volume	+ 30% volume	Sì	30 ottobre 2011
Sicilia	+ 20% volume (max 200 mc)	+ 25% volume	Sì ⁽⁶⁾	25 luglio 2012
Toscana	+ 20% superficie (fino a 70 mq)	+ 35% superficie	No ⁽⁴⁾	31 dicembre 2011
Trento	+ 3-20% volume ⁽⁷⁾	+ 15% volume oppure 5-25% ⁽⁷⁾	Sì	Scaduto il 5 marzo 2011
Umbria	+ 25% superficie (fino a 80 mq)	+ 25% superficie	Sì	30 dicembre 2012 ⁽⁸⁾
Valle d'Aosta	+ 20% volume	+ 35% volume	Sì ⁽⁹⁾	Nessuna scadenza
Veneto	+ 20% volume	+ 40% volume	Sì	11 luglio 2011

Note: (1) La legge vale solo per i Comuni che l'hanno recepita entro il 31 luglio 2010; (2) cambi d'uso per il turistico; (3) pubblici esercizi e turistico; (4) ammessi, ma solo in edifici a prevalenza residenziale; (5) termine inizio lavori; (6) a uso artigianale, produttivo, direzionale e, con limitazioni, turistico; (7) a seconda prestazioni energetiche; (8) nessun termine per gli edifici non abitativi; (9) norme particolari per edifici turistici

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

Le autorizzazioni – *Volumetria*/Trasparenza amministrativa

Comuni, sui siti gli atti richiesti

L'elenco dei documenti da allegare pubblicato online vincola gli uffici

Il decreto sviluppo mette nel mirino la pubblicazione della documentazione amministrativa, introducendo alcune novità finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa e alla facilitazione degli adempimenti burocratici per cittadini e imprese, nonché alla semplificazione dell'attività edificatoria. **Elenco da pubblicare tra 90 giorni.** L'articolo 6 del DL 70/2011 configura, in via generale, l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale (primo comma), entro il termine 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (secondo comma, lettera b), n. 1), un elenco di tutti gli atti e i documenti che, in un procedimento a istanza di parte, l'interessato è tenuto a presentare per ottenere il provvedimento amministrativo richiesto. Restano esclusi dall'obbligo di pubblicazione solo gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (secondo comma, lettera b), n. 4). La medesima norma prescrive inoltre che eventuali altri atti o documenti non presenti nell'elenco pubblicato potranno essere richiesti soltanto se, in corso di istruttoria, risultino strettamente necessari al completamento dell'iter procedurale. La loro mancanza inoltre, non potrà comunque costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato, pena la nullità del relativo atto (secondo comma, lettera b), n. 2). In caso di carenza documentale, infatti, l'interessato dovrà prima essere invitato a regolarizzare la documentazione, con assegnazione di un «termine congruo». La congruità del termine assegnato, in assenza di una specifica previsione in tal senso, dovrà evidentemente essere rapportata alla durata complessiva del procedimento, con la conseguenza che l'eventuale rigetto o archiviazione dell'istanza potrà seguire solo all'inottemperanza del privato alla richiesta di integrazione. Una particolare ipotesi è contenuta nell'articolo 6, secondo comma, lettera b), n. 3, del DL 70/2011 con riferimento alla mancata pubblicazione degli elenchi dei documenti necessari per avviare le attività assoggettate a Scia ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990. L'omissione, in questo caso, preclude all'amministrazione di assumere qualunque provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività avviata, prima di avere invitato l'interessato a integrare la documentazione eventualmente carente. La previsione assume rilievo anche per ciò che attiene alla liberalizzazione delle attività costruttive,

poiché l'articolo 5 del decreto legge 70/2011 sancisce espressamente, al primo comma, l'estensione della segnalazione certificata di inizio attività agli interventi edilizi precedentemente eseguiti con denuncia di inizio attività. Viene così colmato anche quel vuoto normativo creatosi a seguito dell'emanazione della legge 122/2010 (articolo 49, comma 4-bis), che, specie da parte delle Regioni a statuto ordinario, aveva sollevato svariati dubbi sulla concreta applicabilità della Scia in questa materia. **Prg ed elaborati tecnici in rete.** Sempre nell'ambito delle misure di liberalizzazione delle attività costruttive dei privati, il sesto comma dell'articolo 5 delinea un'altra importante novità per le amministrazioni comunali in tema di pubblicità legale e albo pretorio informatico, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 32 della legge 69/2009. Viene infatti sancito l'obbligo per i Comuni, al fine di semplificare l'accesso di cittadini e imprese, di pubblicare sui rispettivi siti informatici istituzionali gli elaborati tecnici allegati alle deliberazioni di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti. Quest'ultima previsione, specie se letta in relazione all'onere di pubblicazione degli elenchi dei documenti da produrre in un procedimento ammi-

nistrativo, qual è quello per il rilascio di un titolo abilitativo, e alle conseguenze dell'inadempimento della Pa, assumerà senz'altro rilievo anche ai fini della formazione del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire, secondo la disciplina introdotta dall'articolo 5, secondo comma, del decreto sviluppo. **Limiti di fondi e personale.** Il nuovo obbligo di pubblicazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 70/2011 e, come nel caso degli elenchi previsto dall'articolo 6, dovrà essere assolto «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», facendo quindi ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti; il che pone, intuitivamente, una serie di problemi oggettivi. Si pensi, a titolo esemplificativo, al "peso" in megabyte, se non in gigabyte, delle tavole e planimetrie che costituiscono gli elaborati grafici di uno strumento urbanistico e alla necessità per i Comuni, specie se di piccole dimensioni, di dotarsi di hardware e software sufficientemente potenti (e recenti), nonché di personale adeguatamente formato nella gestione dei siti, in modo tale da soddisfare il dettato legislativo. Va segnalato che l'articolo 32 della legge 69/2009, al terzo

comma, consente che gli obblighi di pubblicazione sull'albo informatico possa essere attuato anche mediante l'utilizzo dei siti di altre amministrazioni ed enti pubblici o loro associa-

zioni. Il ricorso a tale previsione – se in sede di conversione del decreto sviluppo venisse introdotto anche un espresso richiamo al comma 1-bis – potrebbe risultare particolarmente opportuno

in materia urbanistica, specie nel caso in cui gli strumenti comunali non fossero ancora adeguati a quelli di pianificazione sovraordinata, provinciale o regionale e, in particolare, agli strumenti

di pianificazione paesaggistica. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Donarto Antonucci

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15

Dl Sviluppo - L'apertura offerta per i lavori fino a un milione di euro si coordina con i principi Ue

La trattativa privata va motivata

Vanno dimostrati i presupposti che giustificano l'iter semplificato

Le pubbliche amministrazioni possono affidare appalti di lavori entro il valore di un milione di euro con procedura negoziata, ma devono assicurare un minimo confronto concorrenziale con la gara informale. Il Dl Sviluppo riformula l'articolo 122 del Dlgs 163/2006, razionalizza la disciplina della procedura negoziata ed elimina la norma che prevedeva un tetto massimo a 100mila euro, ma non indicava regole selettive. I lavori fino a un milione di euro possono quindi essere affidati dal responsabile del procedimento tramite procedura negoziata, ma rispettando alcuni dei principi dell'ordinamento Ue (trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità) e dovendo effettuare una gara informale fra un numero minimo di operatori economici. Anche nel nuovo quadro, comunque, la procedura negoziata è considerata una fattispecie eccezionale, che si integra con le altre ipotesi previste dall'articolo 57 del codice. Le stazioni appaltanti devo-

no quindi dimostrare l'esistenza di adeguati presupposti per poter utilizzare il percorso semplificato (ad esempio l'urgenza derivante dall'esigenza di avviare il cantiere entro termini prefissati per non perdere finanziamenti comunitari). Il modulo operativo che la stazione appaltante deve seguire per la selezione è espressamente stabilito nel format disciplinato dall'articolo 57, comma 6 dello stesso codice dei contratti. La stazione appaltante deve quindi prima di tutto procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa, mediante indagine di mercato. L'Avcp ha evidenziato (documento istruttorio del dicembre 2010) che questa fase deve avere un'adeguata pubblicità, e che la concreta individuazione dei soggetti da invitare al confronto possa essere effettuata mediante l'applicazione di criteri reputazionali o mediante sorteggio. La stessa autorità ha anche ammesso la formazione di elenchi di operatori economici, dai quali estrapolare i soggetti da invi-

tare: per essere compatibili con il divieto previsto dall'articolo 40, comma 5, del codice, gli elenchi devono essere configurati come "aperti" e non devono determinare la condizione esclusiva per l'ammissione alle gare informali. Secondo la nuova regola, il responsabile del procedimento deve rivolgere l'invito ad almeno cinque soggetti quando l'importo dell'appalto è inferiore a 500mila euro, e ad almeno dieci quando il valore è tra 500mila e un milione di euro. Nello svolgimento delle gare il rispetto dei principi dell'ordinamento Ue richiede che alcune fasi abbiano adeguata trasparenza: l'apertura delle offerte dovrà pertanto avvenire in seduta pubblica. La tempistica per la presentazione delle offerte è individuata dallo stesso articolo 122 del codice (comma 6, lettera d) in 10 giorni dall'invio della lettera di invito, salvo che non vi siano ragioni di urgenza (che andranno evidenziate). Nell'area tra 500mila e un milione di euro, quando utilizzano come criterio di valutazione

quello del prezzo più basso, le Pa possono esplicitare nella lettera di invito che si opererà l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (in base all'articolo 122, comma 9), a condizione comunque che pervengano almeno dieci offerte. L'applicazione della gara informale definita dall'articolo 57, comma 6, del codice comporta anche l'applicazione del principio di rotazione (richiamato nella norma), per cui le stazioni appaltanti non possono affidare lavori ulteriori all'aggiudicatario della gara informale per un certo periodo (che va dichiarato), e non lo possono invitare alle procedure selettive ufficiose. La nuova norma introduce anche obblighi di pubblicità dell'aggiudicazione, che va resa nota con pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, sul sito del ministero delle infrastrutture serviziobandi-pubblici.it) e sul sito dell'osservatorio regionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Barbiero

SEGUE GRAFICO

**In sintesi****1 IL LIMITE**

Entro un milione di euro può essere utilizzata a seguito di un'indagine di mercato e di una gara informale

2 OPERATORI DA INVITARE

- Mediante indagine di mercato
- Opportuna la pubblicizzazione (ad esempio sito internet) della procedura, per sollecitare manifestazioni di interesse di operatori economici

3 LA GARA

- Per appalti di valore sino a 500mila euro, devono essere invitati almeno 5 operatori
- Per appalti tra 500mila e un milione di euro, almeno 10
- La lettera di invito deve precisare criteri e modalità di svolgimento della gara
- Le offerte devono essere presentate entro un termine minimo di 10 giorni dall'invio della lettera di invito
- Trasparenza nelle operazioni di gara
- All'affidatario si applica il principio di rotazione

Requisiti di partecipazione/1 - I bandi

Da cancellare le clausole non sostenute da leggi

I LIMITI - Le richieste possono riguardare adempimenti necessari a garantire la completezza e la segretezza delle offerte

I bandi e i disciplinari di gara non possono contenere clausole di esclusione dei concorrenti che non siano fondate su obblighi normativi o su adempimenti che garantiscano i principi di completezza e di segretezza delle offerte. Il Dl sviluppo introduce nell'articolo 46 del codice appalti una nuova disposizione (comma 1-bis) che stabilisce la tassatività dei casi in cui la violazione delle regole di una procedura selettiva possono determinare l'esclusione del concorrente. La norma stabilisce anzitutto che la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Dlgs 163/2006, dal Dpr 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti. Nell'ambito del codice dei contratti pubblici sono facilmente individuabili varie disposizioni che esplicitano l'esclusione in caso di mancato rispetto dell'adempimento, come ad esempio in caso di partecipazione alla stessa gara del consorzio e del consorziato (articolo 37, comma 7), oppure in caso di mancato impegno del fideiussore nella garanzia provvisoria a rilasciare garanzia definitiva (articolo 75, comma 8). Le cause di esclusione esplicitate sono rilevabili anche in altre fonti, come all'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, in base al quale l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici all'Avcp è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti; quindi il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara. Le stazioni appaltanti possono prevedere clausole di esclusione an-

che in relazione ad adempimenti relativi alla presentazione delle offerte, quando vi sia incertezza assoluta sul contenuto (ad esempio se un plico non fa riferimento alla gara) o sulla provenienza dell'offerta (come quando mancano i riferimenti del mittente), ma anche quando l'offerta non sia stata sottoscritta o manchino altri elementi essenziali (che devono essere esplicitamente indicati). Le clausole di esclusione possono essere correlate a obblighi o condizioni richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici. In tal senso possono essere riferite all'integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione, ma anche alla loro chiusura, quando il mancato rispetto della previsione possa far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Al di

fuori di questi presupposti, i bandi, i disciplinari di gara e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Pertanto non potrà essere più prevista l'esclusione in caso di mancato sopralluogo, così come non potrà aversi esclusione in caso di mancato raggiungimento dell'eventuale soglia di sbarramento qualitativo, riportata alla parte tecnico-qualitativa delle offerte. Qualora l'amministrazione intendesse comunque prevedere clausole di esclusione correlate a obblighi non previsti normativamente o non tutelanti integrità e segretezza dei plichi, deve tener conto che l'articolo 46, comma 1-bis, del codice ne prevede la nullità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Al. Ba.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15**Requisiti di partecipazione/2. Le procedure selettive****Solo le violazioni «gravi» escludono il concorrente*****I CRITERI - L'infedeltà fiscale diventa rilevante quando supera i 10mila euro - Semplificate le dichiarazioni sull'assunzione di disabili***

Anche bandi e disciplinari di gara vanno adeguati alle nuove norme del Dl sviluppo, che modificano molti elementi dei requisiti di ordine generale. Il Dl (articolo 4, comma 3) stabilisce che le modifiche all'articolo 38 del codice appalti si applicano alle gare indette dopo la sua entrata in vigore. Le amministrazioni sono quindi chiamate a reimpostare le parti degli atti di gara che disciplinano la resa delle dichiarazioni sull'assenza di cause ostative a contrattare, in quanto l'utilizzo di format non aggiornati potrebbe determinare comportamenti diversi da parte dei concorrenti e, pertanto, mettere a rischio la gara. Il Dl sviluppo, anzitutto, amplia e chiarisce il novero dei soggetti per i quali vanno rese le dichiarazioni sull'insussistenza di misure di prevenzione

e di condanne penali: ad esempio, queste devono essere prodotte nelle Snc per tutti i soci e nelle società di capitali per il socio unico. Il periodo di riferimento per i soggetti cessati dalle cariche non è più di tre anni, ma di uno, comunque antecedente alla data di pubblicazione del bando. Sulla situazione penale, in base al nuovo articolo 38, comma 2, il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato o se è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure la condanna è stata revocata. Le stazioni appaltanti devono reimpostare le dichiarazioni dei requisiti relative alle violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro (la norma ora non prevede più la limitazione a quelle inse-

rite del casellario informatico) e di quelle relative agli obblighi tributari, per le quali è ora previsto che siano gravi. Il comma 2 individua le soglie di gravità per le violazioni di obblighi di sicurezza sul lavoro, contributivi e previdenziali (riferendole a norme vigenti), ma soprattutto determina l'indicatore di gravità per le violazioni di obblighi tributari e fiscali, stabilendolo nel valore superiore ai 10mila euro. I concorrenti devono evidenziare in modo più preciso la sussistenza dell'iscrizione nel casellario informatico per aver reso false dichiarazioni in sede di gara o per l'ottenimento della Soa, e non più ad attestare genericamente il comportamento virtuoso. Il nuovo comma 1-ter precisa anche i compiti della stazione appaltante, che deve

segnalare all'autorità se ritiene che le dichiarazioni false siano state rese con dolo o colpa grave, valutando la rilevanza o la gravità della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione. Le amministrazioni devono correggere anche le indicazioni dei disciplinari relative alle dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili (semplificata in questi termini) e sull'eventuale mancata denuncia di estorsioni. Le stazioni appaltanti devono evidenziare agli operatori economici anche il nuovo sistema di dichiarazioni alternative in merito alla partecipazione alla gara con società con cui si trovino in condizioni di controllo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Al. Ba.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15

Le novità per i privati che vogliono proporre interventi

Project financing più forte nelle opere fuori-piano

Il Dl sviluppo mette mano al project financing, il meccanismo di finanziamento privato delle opere pubbliche, con due interventi. A distanza di due anni e mezzo dall'ultima modifica, il project di terza generazione punta a rafforzare il coinvolgimento dei privati nelle opere fuori programmazione, permettendo anche l'utilizzo del leasing immobiliare in costruendo. Per capire la novità bisogna richiamare i diversi percorsi oggi possibili per il coinvolgimento dei privati: gara in un'unica fase per selezionare direttamente il concessionario; doppia gara con selezione della proposta e ulteriore selezione del concessionario; valutazione delle proposte presentate spontaneamente dai privati se la Pa, dopo aver approvato l'elenco annuale, non pubblica il bando entro i sei mesi successivi e, infine, opere pubbliche fuori dalla

programmazione dell'ente. Il decreto riscrive quest'ultima via, con cui gli operatori economici presentano proposte per risvegliare l'interesse delle amministrazioni su opere non presenti nella programmazione triennale. La proposta dei privati in possesso dei requisiti deve contenere un progetto preliminare (prima era previsto lo studio di fattibilità), una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario (comprensivo delle spese sostenute per la proposta) asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il termine per valutare il pubblico interesse si dimezza a tre mesi. L'ente può chiedere al proponente di effettuare le modifiche necessarie per l'approvazione, senza le quali la proposta non può superare l'esame di pubblico interesse. Dopo di che, gli enti inseriscono il progetto prelimina-

re nella programmazione triennale e lo approvano; anche in questo stadio il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche necessarie per l'approvazione del progetto. Nella fase successiva di gara, a cui è invitato il proponente (promotore), la Pa specifica nel bando il diritto di prelazione riconosciuto al promotore; inoltre l'amministrazione può chiedere la presentazione di varianti di progetto. I concorrenti in possesso dei requisiti devono presentare un'offerta con una bozza di convenzione, il piano economico - finanziario asseverato da una banca, le caratteristiche del servizio e della gestione, e le eventuali varianti. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni, il diritto di prelazione alle stesse condizioni offerte dal vincitore della gara, al quale è riconosciuto il rimborso delle spese di

predisposizione dell'offerta. Se il promotore non aggiudicatario non esercita la prelazione, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la predizione della proposta, nei limiti del 2,5% dell'importo dell'opera. La proposta dei privati può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria o leasing in costruendo. L'asseverazione del piano economico - finanziario potrà essere effettuata anche dalle società di servizi costituite dalle banche in possesso dei requisiti e dalle società di revisione. Il ripristino della prelazione (estesa al leasing) rappresenta però un passo indietro, visto che il terzo decreto correttivo, in risposta alle contestazioni Ue, era già dovuto intervenire a cancellarla. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrizia Ruffini

Personale - Serve un chiarimento per definire i confini delle «assunzioni» utilizzate come parametro dalla manovra estiva

Il rebus dei precari sul turn over

Corti dei conti divise sull'inclusione del lavoro flessibile nel calcolo della spesa

Il dibattito sul turn-over degli enti locali si è incagliato sulle forme di lavoro flessibile. Nella percentuale del 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente sono da comprendere anche i rapporti di lavoro a tempo determinato? La questione è stata sottoposta a diverse Sezioni regionali della Corte dei conti e le risposte non sono univoche. La manovra estiva ha cambiato radicalmente le possibilità di assumere personale negli enti soggetti al Patto. Mentre i piccoli Comuni devono solo rispettare la regola delle cessazioni dell'anno precedente (delibera 3/11 della Corte dei conti, Sezioni riunite), alle Province e ai Comuni sopra i 5mila abitanti è stato imposto il rigido meccanismo di turn-over. L'articolo 14, comma 9, del DL 78/2010 ha però usato genericamente il termine «assunzioni» senza precisare ulteriori caratteristiche. Ed è da qui che nascono i dubbi. Nella stessa disposizione, oltre alla regola del turn-over, il legislatore ha previsto che negli enti in cui il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti sia superiore al 40% vi sia un divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Facendo leva su tale aspetto, la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione 167/2011) ha affermato che la ratio di contenimento della spesa induce a ritenere che il riferimento di questa parte della norma (il divieto) debba valere anche per la seconda parte (il turn-over). Il 20% è quindi da calcolarsi anche in relazione ai rapporti di lavoro a termine. L'esclusione dal calcolo delle spese per questo personale cessato nel 2010, oltre a non essere conforme al dettato normativo, potrebbe condurre a conseguenze contrarie all'impostazione della regola stessa. È di avviso diverso la Corte dei conti della Campania. La delibera 246/2011 sostiene che la regola del turn-over, introdotta quale limite legislativo alle assunzioni che comportano un consolidamento della spesa, deve, ragionevolmente, comprendere in via

esclusiva le assunzioni a tempo indeterminato. La Corte dei conti Sezioni Riunite ha avuto modo di toccare la questione nella delibera 20/2011, precisando che «il limite alle assunzioni di personale nell'ambito delle cessazioni avvenute nell'anno precedente si riferisce ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato». Questa tesi, supportata anche dall'Anci, sembra essere la più convincente. In primo luogo va sottolineato che il legislatore non ha mai introdotto limiti al turn-over per il lavoro flessibile, ma solo per le assunzioni a tempo indeterminato. Il lavoro flessibile è però elencato come elemento utile al fine del contenimento della spesa previsto dal comma 557 della Finanziaria 2007. C'è poi da evidenziare che l'articolo 36 del Dlgs 165/01 prevede l'attivazione del lavoro flessibile solo in presenza di situazioni temporanee ed eccezionali. Una regola del turn-over in questi casi appare discutibile. Inoltre, andando proprio nella logica di tutta la manovra estiva, è evidente che il Go-

verno ha adottato azioni nell'unica direzione di ridurre in maniera consolidata le spese del personale della Pa. Il modo più certo per raggiungere l'obiettivo è proprio quello di evitare assunzioni a tempo indeterminato che comportano il consolidamento della spesa anche per gli anni futuri. Se nel limite del 20% fossero inclusi anche i rapporti a termine, si potrebbe giungere al paradosso di utilizzare la spesa delle cessazioni a tempo determinato per legittimare assunzioni a tempo indeterminato. Dalle Sezioni riunite della Corte, nella stessa delibera 20/2011, arriva un'ulteriore conferma: nel turn-over non rientrano i co.co.co. È invece della Corte dei conti della Lombardia un'apertura interessante: gli eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale non utilizzati nell'anno in corso si possono riportare nell'anno successivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Bretagna

SEGUE GRAFICO



Gli effetti possibili

Le conseguenze con l'inclusione o meno dei contratti flessibili nei parametri di riferimento per il turn over

SITUAZIONE 2010	POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONI NEL 2011	
• Tre cessazioni a tempo indeterminato per un importo di 100.000 euro • Cessazioni diverse a tempo determinato per 50.000 euro	I IPOTESI Turn-over solo su tempo indeterminato	II IPOTESI Turn-over anche su tempo determinato
	A tempo indeterminato per una spesa massima di 20.000 Lavoro flessibile: nel limite delle spese di personale e per esigenze temporanee ed eccezionali	Sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato per una spesa massima di 30.000 euro

Integrativi - Le indicazioni dei magistrati contabili

Blocco totale per i fondi decentrati

CONFINI RIGIDI - *Il congelamento degli stipendi impedisce anche gli aumenti legati agli incentivi Merloni o ai risparmi conseguiti nel lavoro straordinario*

Il fondo per le risorse decentrate del 2011 non può contenere aumenti rispetto al 2010, neppure se derivanti dalla applicazione della legge Merloni o dai risparmi conseguiti nello straordinario o nella erogazione delle indennità. Sono le rigide indicazioni dettate dalla sezione regionale del Veneto della Corte dei Conti con la delibera 285 del 3 maggio. Viene così fornita un'interpretazione assai restrittiva del tetto imposto dalla manovra estiva (articolo 9, comma 2 bis, DL 78/2010) ai fondi per le risorse decentrate degli anni 2011-2013. Interpretazione che si dovrebbe definitivamente affermare con l'an-

nunciata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che attende il via libera della stessa magistratura contabile. Il fondo per la contrattazione decentrata comprende, nella parte variabile, anche le risorse provenienti da specifiche disposizioni legislative, quali ad esempio l'incentivo della realizzazione di opere pubbliche e una quota dei proventi derivanti da sponsorizzazioni. È già stato chiarito dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti che queste risorse non entrano a fare parte della spesa del personale, in quanto alimentate da risorse provenienti da privati o affluenti all'ente ad altro ti-

lo. La sezione di controllo del Veneto ha affermato che, essendo spesa per il personale, non vanno comprese nel tetto al trattamento economico individuale, anche al fine del taglio previsto per i compensi più elevati. Ciò nonostante, essi vanno compresi nel tetto dettato al fondo per le risorse decentrate di tutte le Pa. E ciò in quanto il vincolo legislativo non ammette eccezioni di sorta. Il che è destinato a sollevare un vero vespaio, visto che il collegato Lavoro dalla fine dello scorso mese di novembre ne ha quadruplicato l'ammontare massimo, riportandolo al 2% dell'importo posto a base d'asta del lavoro pub-

blico. Il parere chiarisce anche che i risparmi conseguiti sul lavoro straordinario e sull'erogazione delle indennità non possono essere, per la stessa ragione, utilizzati nel triennio 2011/2013. A nulla vale che in questi casi l'aumento sia solo formale e non sostanziale, visto che siamo comunque in presenza di risorse già destinate alla incentivazione del trattamento accessorio del personale. Ovviamente, tali vincoli si applicano solo sulle parti che eccedono l'ammontare delle risorse previste allo stesso titolo nel fondo 2010. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Arturo Bianco

LA PAROLA CHIAVE

Incentivi «Merloni»

Sono gli incentivi previsti per spingere la progettazione interna come alternativa all'affidamento dei progetti a consulenti esterni. I progettisti interni si vedono riconoscere pro quota una somma che può arrivare al 2 per cento del valore complessivo dell'opera. Il blocco delle retribuzioni operato con la manovra estiva 2010, però, blocca anche i possibili incrementi di questi incentivi.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16

Le prime risposte del Viminale

Niente ferie pagate al segretario che cambia ente

IL PRINCIPIO - I giorni non goduti non possono essere liquidati perché il rapporto con il ministero dell'Interno rimane inalterato

La Unità di missione del ministero dell'Interno per la gestione dell'Albo dei segretari ha iniziato a rispondere quesiti posti dalle autonomie locali. Dopo la soppressione dell'Agenzia è infatti in capo a tale organismo il coordinamento delle questioni relative al trattamento giuridico ed economico dei segretari degli enti locali. I pareri sono stati pubblicati nei giorni scorsi e vertono sul pagamento sostitutivo delle ferie non godute e la possibilità di incremento della retribuzione di posizione. In entrambi i casi incide la variabilità dell'attività dei segretari. È infatti frequente che vi siano repentini trasferimenti di sede, dovuti spesso anche a razionalizzazioni sulla spesa

di personale. Accade quindi spesso che il segretario non riesca a fruire delle ferie presso l'amministrazione in cui prestava l'attività lavorativa. Nasce da qui il dubbio se possano essere pagate. La risposta dell'Unità di missione è negativa. Tutto si basa sulla distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto di servizio. Il segretario instaura un rapporto di lavoro con il Viminale al momento della sottoscrizione del contratto individuale, ma è anche titolare di un rapporto di servizio a tempo determinato con l'ente locale. Al momento dell'interruzione del rapporto di servizio non si genera la condizione prevista dall'articolo 20 del contratto nazionale del 16 maggio 2001 per il pagamento sostitutivo delle

ferie, che invece potranno essere corrisposte in busta paga solo alla data di estinzione del rapporto di lavoro e in particolare con la cancellazione dall'Albo. Fermo restando che le ferie dovrebbero essere fruite al massimo entro il primo semestre dell'anno successivo, si applica quindi al segretario il «trascinamento». Se si succedono più rapporti di servizio con diversi enti - intervallati o meno da un periodo di disponibilità - il segretario porta con sé le ferie maturate e non godute in quanto il rapporto di lavoro è continuo e unico con la Ex-Agenzia. Il frequente convenzionamento tra enti per avvalersi di un'unica figura di segretario porta con sé anche il dubbio di come sia possibile riconoscere la

maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione in godimento a seconda della classe dell'ente e delle funzioni effettivamente svolte. L'Unità di missione fornisce un chiaro esempio. Se viene attivata una convenzione di segreteria la cui popolazione è compresa tra 3.001 e 10mila abitanti, la percentuale erogabile non potrà essere superiore al 50%, calcolata sul compenso spettante in base alla classe della convenzione. Ciò per evitare che ogni Comune individui una maggiorazione in via autonoma che globalmente potrebbe anche più che raddoppiare. © RIPRODUZIONE RISERVATA

G. Bert.

Indebitamento - Il freno a una prassi in espansione

Le lettere di patronage aumentano il rosso comunale

Le lettere di patronage che il Comune di Parma ha rilasciato per garantire il debito assunto dalle proprie partecipate (si veda l'articolo su Il Sole 24 Ore del 23 aprile) aumentano direttamente il debito complessivo del Comune dal momento che si è direttamente esposto alle pretese dei creditori in caso di insolvenza. A tale conclusione è pervenuta la Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, con la delibera 17/2011. La pronuncia entra nel vivo di una vicenda di stretta attualità perché sempre più frequentemente gli enti locali, al limite della propria capacità di indebitamento, realizzano investimenti facendo indebitare le proprie società partecipate e al tempo stesso garantiscono i soggetti che le hanno direttamente finanziate rilasciando in favore di questi lettere di patronage "forti" (impegnandosi cioè a

mantenere solvibili le proprie partecipate). Prima di questa pronuncia, si riteneva che le lettere di patronage "forti", e a maggior ragione quelle "deboli" (con cui l'ente dichiara di essere consapevole del debito assunto dalla partecipata, senza impegnarsi in questo caso a mantenerla solvibile), non avessero alcun peso sul bilancio dell'ente locale, perché formalmente diverse dalla fideiussione in senso stretto. La fideiussione è la sola garanzia personale espressamente contemplata dal Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 267/2000) ai fini della determinazione dell'indebitamento globale dell'ente locale. Essa è sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare e deve essere rilasciata solo se l'indebitamento contratto dalla società partecipata riguarda opere di interesse pubblico o altre infrastrutture. Il giudice contabile, pur ricono-

scendo da un lato che le lettere di patronage sono una forma atipica di garanzia personale e, dall'altro, che quelle "deboli" non implicano un'automatica esposizione del Comune al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice, ha applicato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e ha dunque classificato come "forti" le due lettere di patronage rilasciate dal Comune, perché con esse, alla stregua di una fideiussione, l'ente assume l'impegno di mantenere la solvibilità delle società. Ne discende che le lettere di patronage "forti" non possono sottrarsi al calcolo della soglia di indebitamento del Comune, analogamente a quanto espressamente previsto in via generale dall'articolo 204 del Tuel per le fideiussioni. Il giudice ha pertanto ritenuto che il Comune abbia eluso le re-

gole fondamentali sulla gestione delle risorse pubbliche in quanto ha ommesso di prevedere in bilancio delle conseguenze finanziarie derivanti in dagli impegni assunti. Proprio perché il Tuel non prescrive uno specifico organo per la loro approvazione, il giudice contabile ha ritenuto le lettere di patronage pienamente vincolanti benché fossero state rilasciate soltanto dal sindaco o da dirigenti apicali e non approvate dall'organo consiliare (come previsto per le sole fideiussioni). Questo al fine di non pregiudicare l'affidamento comunque fatto dai terzi creditori sulla validità delle dichiarazioni rilasciate e degli impegni assunti dal sindaco o da altri legali rappresentanti del Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenico Gaudiello

Derivati - Conclusioni possibili dopo la sentenza di Ortona

Sempre illegittimi i contratti swap con un valore iniziale in negativo

La sentenza 5118/2011 della VI sezione del tribunale civile di Milano sulla nullità dei derivati sottoscritti dal Comune di Ortona (si veda Il Sole 24 Ore del 21 aprile) è una pietra miliare nella nascente giurisprudenza relativa al contenzioso banche-enti locali sui contratti derivati: i costi impliciti (o occulti), applicati dalle banche all'insaputa degli enti al momento della stipula hanno determinato la nullità dei contratti. Dopo anni di dibattito, la sentenza del Tribunale di Milano allinea di fatto la giurisprudenza alla dottrina economica, ormai unanime tra i consulenti indipendenti nel settore derivati. Per capire le motivazioni della nullità, è necessario soffermarsi sugli aspetti economico/finanziari contenuti nella normativa che regola l'accesso degli enti locali al mercato dei

capitali: tale accesso può avvenire, secondo la legge 448/2001, solo se l'operazione sia atta a generare un risparmio economico/finanziario per l'ente rispetto alla situazione preesistente. In particolare, l'articolo 41 stabilisce che gli enti possono convertire o ristrutturare i mutui, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari, solo «in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi»; si pone quindi come condizione necessaria per effettuare qualsiasi operazione sul debito degli enti la sua capacità di ridurre il «Present Value» delle passività dell'ente. Nel caso in cui il nuovo debito sia accompagnato da un contratto Irs, il Present Value del nuovo debito, comprensivo del valore dell'Irs (il «Mark

to market»), dovrà essere inferiore al Present Value della passività pre-esistente, comprensivo anche qui del Mark to market dell'Irs, se presente. Se la ristrutturazione avviene solo con la stipula di un Irs, la condizione si traduce, a nostro avviso, nel fatto che sono illegittime le operazioni il cui il Present Value sia negativo, in quanto esse aumenterebbero il valore della passività anziché ridurlo. Venendo al caso di Ortona, è stato dimostrato che gli Irs sottoscritti avevano un Present Value negativo alla data di stipula, all'insaputa dell'Ente. In sostanza, i funzionari del Comune erano stati indotti a ritenere che il contratto fosse alla pari, cioè in equilibrio finanziario tra le parti, e che non vi fossero costi e/o commissioni in quanto tali costi non apparivano da nessuna parte nei contratti. Se i funzionari

fossero stati a conoscenza di tali costi, tali da rendere il Present Value dell'Irs negativo, non avrebbero potuto sottoscrivere i contratti. I soli swap ammessi dalla legge sarebbero stati quelli stipulati alla pari, cioè senza costi aggiuntivi per l'Ente. Da qui si comprende come la sentenza del Tribunale di Milano abbia allineato la giurisprudenza alla dottrina economica sulla non legittimità dei costi occulti. Del resto, corrisponde al senso comune il fatto che venga considerato invalido un contratto dove la banca, forte delle maggiori conoscenze, faccia profitti occulti a scapito di enti nell'obiettivo impossibilità di verificare esattamente il valore dei contratti Irs al momento della loro stipula.

Marco Delzio

Politica

Rimpasto, federalismo e testamento biologico il Parlamento riparte da qui

ROMA - Il federalismo e il biotestamento erano già stati calendarizzati per la ripresa dei lavori della Camera dopo la pausa per le amministrative. Ma, dall'ultima capigruppo dei primi di maggio, è intervenuta una novità non di poco conto: la richiesta del presidente Giorgio Napolitano di un passaggio parlamentare dopo le nuove nomine (nove sottosegretari) nella squadra di governo. A seguito della sollecitazione del Colle i presidenti di Camera e Senato, Gianfranco Fini e Renato Schifani, hanno deciso di convocare i capigruppo subito dopo il voto delle amministrative per calendarizzare il passaggio in aula

chiesto dal capo dello Stato. Subito un test per la maggioranza, dunque, che, al momento, resta ancora lontana dalla soglia dei 330 più volte annunciata dal premier Silvio Berlusconi. Anche nell'ultimo voto, quello sulla Libia, il centrodestra si è fermato a quota 309. Allo stato non è detto, comunque, che ci sia un voto sul nuovo assetto di governo. Almeno che l'opposizione non presenti una mozione costringendo quindi l'assemblea ad esprimersi. Intanto gli altri provvedimenti già calendarizzati sono, appunto, il federalismo (si parte subito già oggi) e il biote-

stamento fissato per domani. Il federalismo fiscale riparte dalla discussione generale sul testo per la proroga dei termini del provvedimento. Quindi, come detto, dovrebbe arrivare il turno del biotestamento. L'aula della Camera riprenderà l'esame del testamento biologico mercoledì, come deciso dall'ultima capigruppo di Montecitorio su richiesta del Pdl. Tuttavia non dovrebbe essere né semplice né breve l'iter del provvedimento. Sul testamento biologico pende un calendario parlamentare zeppo di impegni, a cominciare dal decreto sul nucleare in chiave referendum che a-

vrebbe la priorità; c'è poi il nuovo periodo elettorale, con i ballottaggi per le amministrative fissati per il 29 e 30 maggio. Per non contare poi la delicatezza del tema che agita le forze politiche. Alla stessa calendarizzazione di domani si è arrivati dopo una serie di colpi di scena: prima un'inversione dell'ordine del giorno dei lavori di Montecitorio chiesta dall'Udc e votata dalla maggioranza per anticipare l'esame della legge, poi la richiesta di rinviare la discussione da parte del Pdl. E in tutto questo il Pd chiede che al confronto su un tema così delicato siano dedicati tempi adeguati.

Una strana privatizzazione e gli affari della malavita: in Calabria migliaia di persone costrette a combattere per un servizio fondamentale

L'acqua rubata

Il braccio di ferro è tra la società della Regione, la Sorical, e i Comuni del vibonese – L'accusa: i fondali non sono mai stati bonificati. Ma per le analisi ufficiali l'acqua è buona

Attenti. I tamburi delle acque libere rullano a Sud, nella penultima nocca del ditone calabro, sui monti chiamati "Le Serre". È la lotta di migliaia di abitanti stanchi di una privatizzazione zoppa che, in una terra benedetta dalle migliori sorgenti della Penisola, li obbliga a bere un liquido alla candeggina. Li vedi in processione tra i boschi, silenziosi e furenti, a caccia delle antiche fontane per riempirsi il cofano con le bottiglie di sopravvivenza. Tutta gente che promette sfracelli ai referendum di giugno. Una miccia che inquieta il Palazzo e i padroni delle acque. Non la vogliono. Quella cosa che esce dai rubinetti è - dicono - iperclorata, sa di ruggine e ha il colore del fango. E viene dalla diga più malavitosa d'Italia, quella dell'Alaco, tra Badolato e Serra San Bruno, famosa per essere costata il decuplo del previsto. Sono anni che la gente ha paura di quell'invaso, ma negli ultimi mesi un balletto di ordinanze di non potabilità (quella di Vibo Valentia è durata 106 giorni!) poi revocate a macchia di leopardo, o reiterate all'interno

della stessa rete, ha esasperato il problema, e ora il "tam-tam" corre anche sul web, contesta le assicurazioni dei gestori, buca il silenzio di chi ha paura. «Che venga, che venga a casa mia il sindaco di Vibo - urla una donna sui settanta accanto a una fontana sulla strada per Capistrano - venga che gli cucino gli spaghetti con l'acqua dell'Alaco... se li dovrà mangiare tutti!». In questi monti di alberi immensi, tornanti e nebbia, le donne sono le più determinate, il cuore della rivolta. «Figli di p..., scriva che siamo incazzati e non abbiamo più paura; questa è una guerra per la vita perché l'acqua è la vita», sibila un anziano ossuto dalla barba lunga, apparentemente mitissimo, e si fa il segno della Croce dopo la parola "vita" come se avesse chiamato in causa l'Altissimo in persona. Assaggio l'acqua di Serra San Bruno: pessima. Cerco di capire, e subito mi perdo in teorema bizantino. In Calabria funziona così: la raccolta e il pompaggio delle acque tocca a una società di diritto privato chiamata Sorical, mentre la distribuzione tramite le condutture spetta ai Comuni. E così, di

fronte al vespaio scoppiato sulle Serre, nel Vibonese e dintorni, ecco l'inevitabile palleggiamento di responsabilità, con la Sorical che accusa i Comuni di avere reti colabrodo e la gente dei Comuni che accusa la Sorical di mettere in rete acqua malata. La fiaba del lupo e l'agnello. Mettersi contro il sistema non è facile. Il giudice Luigi De Magistris che nel 2008 ha indagato sul business, s'è rotto le corna ed è stato trasferito. Diverso il destino dell'imprenditore Sergio Abramo che, dopo aver durissimamente attaccato la Sorical per certe irregolarità nel rapporto con una banca d'affari, è stato nominato presidente della Sorical medesima ed ora è assai più prudente nei giudizi. Il fatto è che dietro la società c'è la francese Véolia, che di fatto comanda col 46,5 per cento delle azioni e gestisce pure il discusso inceneritore di Gioia Tauro, destinato al raddoppio. E' questo il potere ed è qui la polpa: il privato (ma chiamiamolo per comodità "i francesi") che vende all'ingrosso ai Comuni la loro stessa acqua e lascia ad essi la rogna di gestire la rete. Col pubblico che si ri-

duce a esattore per conto dei privati, anche a costo di indebitarsi. A fronte di questo affare colossale, di canoni in forte rialzo e di investimenti tutto sommato relativi, scrive Luca Martinelli su "Altraeconomia", i francesi riconoscono alla Regione «un canone di 500 mila euro l'anno» per l'uso di tutti gli impianti calabresi. Un'inezia. L'affitto degli impianti di un'intera regione ricchissima d'acque equivale a un quarantesimo di quanto la società di gestione milanese paga per gli impianti di quella sola città. Ovvio che ai francesi piaccia la Calabria. Ma con la diga dell'Alaco il meccanismo dell'oro blu si inceppa. La Sorical la eredita nel 2005 della Cassa del Mezzogiorno che l'ha appena messa in funzione. Una cattedrale nel deserto, costruita per spillare denaro pubblico in una zona umida con sabbie mobili e acque malariche. I fondali del lago artificiale non sono stati puliti e bonificati delle infiltrazioni di ferro e manganese contigue alle miniere borboniche di Mongiana. E quando, salutati dal plauso della politica, i francesi prendono in mano l'impianto dopo alcune mi-

glierie, si ritrovano a mettere in rete un'acqua che grida vendetta rispetto alle fonti delle Serre. Una fornitura praticamente imposta dalla politica a 400 mila persone fino a quel momento agganciate a pozzi o condotte indipendenti, spesso - si asserisce - di buona qualità. Nel 2010 persino la Regione Calabria, legata ai francesi, riconosce che qualcosa non va. L'Agenzia protezione ambiente dimostra che l'inquinamento viene dal lago, non dalla rete. Intervengono anche i Nas, che mettono sotto sequestro un serbatoio nel Vibonese. Nel gennaio di quest'anno il sindaco di Vibo dichiara l'acqua non potabile. Lo stesso accade in altri Comuni. Allora la gente chiede: riapriteci i vecchi pozzi che avevano acqua sicura. Ma non si può. Non sono più operativi. Qualcuno, veloce come il vento, li ha già disattivati. «Macché pozzi buoni! - sbotta al telefono Sergio De Marco, responsa-

bile tecnico della Sorical - questa dei sindaci è una bufala colossale. Li abbiamo chiusi perché erano di pessima qualità. Non bastavano, d'estate si svuotavano. E la storia della nostra acqua che sarebbe peggiore è un'invenzione dei Comuni che cercano un alibi per non pagarci le forniture. Possibile che per la stessa acqua altri Comuni non abbiano mai protestato? Centinaia di analisi dimostrano che l'acqua dell'Alaco è buona. Lo scriva, mi raccomando». Per la politica, chi critica i francesi è "comunista" o propagatore di allarme. Alla Sorical si deve credere. Credere che l'acqua è buona, che il fondale del lago è pulito e che le analisi sono state fatte. Credere che un potabilizzatore da trecento litri al secondo è sufficiente per 400 mila persone. Così, per capire, bisogna andare lassù, oltre spettrali alberghi disabitati, fino al lago maledetto perso nella pioggia tra pale eoliche che paiono cro-

ci di un Golgota, in fondo a boschi così appetibili per "certi affari" che da gennaio vi sono morte già cinquanta persone per faide tra clan. Strano, la rete che circonda l'invaso è aperta in più punti. Cancelli senza lucchetto. Nessuno pattuglia le sponde, tranne mandrie di vacche bianche che pascolano lasciando escrementi sulla battigia. Di chi sono? Sono le "vacche sacre", mi diranno a Serra San Bruno. Non hanno bisogno di pastori perché sono intoccabili. Sono della criminalità organizzata che così dimostra la sua onnipotenza e segna il territorio. Un simbolo, non un affare. L'acqua sulle sponde è coperta di schiuma marrone quasi dorata. I ciottoli sono nerastrati, hanno perso il colore originale. Cime di faggi nudi e abeti bianchi sbucano dalla superficie. Possibile siano cresciuti in acqua, dopo l'asserita ripulitura e impermeabilizzazione dei fondali? Vado a Serra San Bru-

no dove la resistenza, benedetta dal parroco, abita nella tana dell'associazione "I briganti", guidata da Sergio Gambino, figlio di un giornalista che ha dedicato la vita intera alla lotta contro la n'drangheta. «Noi lo sappiamo» dice Gambino, capelli lunghi neri, occhi accesi e barbetta borbonica, «lo sanno i pastori, i boscaioli, i carbonai... Nessuno ha mai pulito quel lago... Altri sono venuti e ci hanno versato dentro non si sa cosa... La diga è in Comune di Brognaturo, retto da Cosma Damiano Tassoni, lo stesso sindaco che consentì quella diga demenziale... Credo che questi signori non abbiano idea di quanto siamo determinati a lottare per ciò che ci spetta». La sera, a Pizzo Calabro mi diranno: «Lo sa? Bossi ha ragione. Siamo una colonia francese. Ci hanno venduto. Acqua e nucleare. Ecco cos'è il patto Berlusconi-Sarkozy».

Paolo Rumiz

Il caso - Appello del Consiglio d'Europa. L'Oms: sicuro

«Bandite il wi-fi almeno nelle scuole»

Il Consiglio d'Europa teme che si ripetano gli errori del passato, commessi con l'asbesto, il fumo di sigaretta e il piombo della benzina, e avverte: i cellulari, i sistemi wireless (Wi-Fi) e i telefoni cordless, potrebbero essere dannosi per la salute. E invita a bandire, almeno nelle scuole, questi strumenti, per proteggere i più piccoli. Secondo l'organizzazione di Strasburgo (che raccoglie rappresentanti di 47 Stati membri e ha il compito, fra le altre cose, di promuovere i diritti dell'uomo e la ricerca di soluzione ai problemi sociali) le onde elettromagnetiche, emesse da questi dispositivi, potrebbero provocare danni soprattutto ai più giovani, stando alle ultime evidenze della ricerca scientifica. In particolare, potrebbero interferire con lo sviluppo del cervello e aumentare il rischio di cancro. Ma non tutti sono d'accordo: l'Organizzazione Mondiale della Sanità assicura che l'uso di questi dispositivi non rappresenta alcun pericolo. E come spesso succede, quando si parla di nuove tecnologie (basti pensare agli organismi geneticamente modificati, gli Ogm) e di effetti sulla salute, prendono forma due partiti contrapposti: quello dei «tecnologici fiduciosi» (che, ovviamente, include chi ha interessi nel campo: uno studio del 2007, promosso dalla Britain's

Mobile Telecommunications, per esempio, ha escluso rischi da cellulare) e quello dei «sospettosi precauzionisti» (che trova oggi grande spazio nei blog e nei social network). Le risposte certe dovrebbero arrivare dalla ricerca scientifica, ma questa tecnologia è troppo giovane e ancora non si riescono a valutare gli effetti a distanza. Studi condotti sul breve periodo (dieci anni) e pubblicati l'anno scorso hanno escluso il rischio tumore, ma secondo gli esperti è ancora tutto da valutare l'impatto sullo sviluppo cognitivo e sul sonno. Nel frattempo, c'è, appunto, chi non rinuncia al progresso e chi invoca il principio di precauzione e propone una

limitazione dell'uso prima che faccia danni (anche se soltanto ipotetici). La risoluzione del Consiglio d'Europa (che comunque andrà approvata dall'Assemblea generale e rappresenta soltanto un indirizzo per gli stati membri) suggerisce tre o quattro cose, nell'ottica di una «precauzione morbida»: chiare etichettature sui prodotti che sottolineino i rischi dei campi elettromagnetici, bandendo nelle scuole di cellulari e sistemi Wi-Fi, promozione di campagne sui rischi e di ricerche che studino dispositivi meno dannosi.

Adriana Bazzi

Indagine - La ricerca Sda Bocconi-Aica. Ogni dipendente pubblico perde 47 minuti a settimana. Ma le imprese private stanno peggio

Ignoranza informatica, 200 milioni buttati

È il costo pagato dagli enti locali. Eppure la produttività salirebbe di 2,1 miliardi con la formazione

Guasti hardware, ignoranza degli utenti, «leggerezze» degli specialisti Ict agli help-desk. Il conto alla cassa per la pubblica amministrazione locale — composta da circa 600 mila dipendenti tra regioni, comuni, province e comunità montane — è di oltre 200 milioni di euro di perdita di produttività annuale. E in media sono 47 i minuti, ogni settimana, impiegati da ciascun dipendente per tornare a un corretto funzionamento del proprio computer. Ancora: se dirigenti, funzionari e impiegati degli enti locali seguissero un normale corso per il conseguimento della patente europea del computer (l'Ecdl), il delta di produttività supererebbe i 2,1 miliardi di euro all'anno. Cifre da capogiro, certificate da uno studio congiunto

Sda Bocconi e Aica, l'associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico. Assumono un peso maggiore se si considerano i vincoli di bilancio a cui sono sottoposti gli enti locali. Eppure il teorema del dipendente pubblico scarsamente preparato in ambito informatico (che sembrerebbe il corollario di questi dati) viene in parte disatteso. Perché chi lavora nel privato ha una conoscenza dei principali applicativi in uso (word processor, foglio elettronico, presentazioni, gestione dati, software per la navigazione in Rete e per l'utilizzo della posta elettronica) inferiore in media del 13% rispetto ai colletti bianchi degli enti locali (ma i più ferrati restano i dipendenti delle banche). Pubblico batte privato, quindi. E l'Italia è persino meglio di

Stati Uniti e Paesi scandinavi, perché se le nostre imprese staccano in media un assegno di 885 euro all'anno per dipendente a causa del tempo perso dovuto a imperizia informatica, le aziende yankee lasciano sul terreno 2.600 dollari all'anno: uno scontrino a quattro cifre, dal Paese pioniere del progresso tecnologico. Poca formazione, ma non siamo i soli. «Vero — dice Fulvia Sala, responsabile area progetti e ricerche di Aica —. Si parla molto di nuove tecnologie, ma il mondo delle imprese non ha ancora ben capito la necessità di fare formazione informatica ai dipendenti». Forse perché i costi sono spropositati rispetto al ritorno dell'investimento? «Non proprio — sostiene Pier Franco Camussone, tra gli autori dello studio e docente

di sistemi informativi alla Sda Bocconi —. Abbiamo calcolato il Roi (ritorno sugli investimenti, ndr.) di un corso di formazione per il conseguimento dell'Ecdl: 3.900% in un triennio». Come dire: per ogni euro investito, il ritorno è di 1.300 euro all'anno per ciascun dipendente, in maggiore efficienza e produttività. Certo, è necessario formare gli utenti, «ma è necessario fare altrettanto con i sistemisti — aggiunge Camussone —. Lo impone la Ue (esiste da tempo l'attestato Eucip, lo standard europeo per lo sviluppo delle competenze dei professionisti Ict, ndr.), e in questa direzione si stanno muovendo anche i colossi Microsoft e Cisco Systems».

Fabio Savelli

IL PUNTO

La concorrenza non va in spiaggia

Non è stato ancora emanato, ma il decreto sullo sviluppo, licenziato qualche giorno fa dal Governo, sta già suscitando perplessità e incertezze. Uno dei punti più controversi riguarda l'attribuzione di un iniziale diritto di superficie di 90 anni ai titolari di concessioni per gli stabilimenti balneari, poi limitato a 20 anni a seguito dei rilievi effettuati dal Presidente Giorgio Napolitano. L'intento del Governo è quello di fare cassa, attribuendo le concessioni a un prezzo di mercato, al contempo consentendo ai concessionari di ammortizzare,

nel lungo periodo previsto, gli investimenti effettuati. La soluzione appare peggiorativa rispetto all'attuale regime che prevede un rinnovo automatico delle concessioni ogni 6 anni ma che non esclude un diritto di recesso da parte dei Comuni. Ciò per una serie di motivi: in primo luogo, si omette di ridurre il numero delle concessioni esistenti: su circa 7.800 chilometri di costa insistono oltre 29mila stabilimenti balneari. Uno ogni 270 metri. Uno sproposito che di fatto rende private la gran parte delle spiagge italiane. In secondo luogo, consentire un diritto di go-

dimento per un termine così lungo al fine di ammortizzare gli investimenti significa ipotizzare che i gestori degli stabilimenti potranno intervenire in termini assai rilevanti sulle strutture già esistenti. Significa, inoltre, che coloro che potranno aggiudicarsi le concessioni a prezzi di mercato probabilmente saranno gli imprenditori medio-grandi, dotati di ingenti risorse. Ciò significa distruggere tutto il sistema di piccole e piccolissime imprese, per lo più familiari, che ha finora gestito i servizi balneari. Terzo, ma non ultimo, l'aumento di

canoni concessori comporterà un aumento dei prezzi dei servizi, a solo danno degli utenti finali. Se le concessioni fossero, invece, attribuite inizialmente con gara, ciò provocherebbe una rincorsa, da parte degli imprenditori interessati, a fornire servizi migliori a prezzi più bassi, con un grande vantaggio per i cittadini-consumatori. È davvero paradossale che un Governo che dice di ispirarsi ai principi del liberismo economico finisca sistematicamente per ignorare le regole più elementari in materia di concorrenza.

Sergio Locorotolo

La lettera

Non si separi il Sud dal Nord

Caro direttore, nel decreto attuativo «Sud» del Federalismo fiscale, nei Documenti di programmazione economica, come anche nel recente Documento di Economia e Finanza insieme al Piano Nazionale di Riforme e infine nel cosiddetto «Piano Sud» emerge una strategia che consiste nel contrapporre le esigenze del sistema produttivo delle aree più sviluppate del Nord con le necessità di sviluppo delle regioni meridionali. Il Governo sostiene e reitera l'esistenza di due sistemi economici distinti, quello del Nord, che funziona, e quello del Sud, completamente da ridefinire. Questa impostazione è errata politicamente e soprattutto nei fondamenti economici perché gli andamenti economici dell'ultimo decennio hanno dimostrato come la dipendenza tra le due aree sono così profonde da condizionare i risultati dell'intera Italia. Nord, Centro e Sud hanno un destino comune: crescono insieme o insieme declinano. Lo sa il Governo che ogni anno le esportazioni nette del Centro-Nord verso il Sud superano 80 miliardi di euro? Questa politica di divaricazione tra le diverse macro-

aree territoriali del nostro Paese, truccata da exit strategy ha infatti un nome soltanto: antimeridionalismo. Come dimenticare che il Sud disponeva di 64 miliardi e negli ultimi 3 anni il Governo in carica ha prelevato dagli interventi di riequilibrio territoriali prima 20 miliardi e poi altri 25 miliardi? Risorse rimodulate nel Fondo nazionale Infrastrutture (12 miliardi), nel Fondo Strategico nazionale cosiddetto «Letta» (9 miliardi) e infine nel Fondo nazionale per l'occupazione (4 miliardi). Dove è finito il riparto 85% al Sud e 15% al Centro-Nord, dal momento che il Cipe, compreso l'ultimo del 5 maggio, continua a finanziare con il Fondo Strategico e Infrastrutture esclusivamente i cantieri e le opere al Centro-Nord? Ma il Governo in fatto di trucchi è maestro, tanto da riuscire anche a reinventare l'acronimo dell'antico Fondo Fas, da Fondo per le Aree Sottoutilizzate al più «artistico» Fondo per lo «sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate». Neanche gli interpreti di Amici miei avrebbero potuto fare meglio, con buona pace dello spirito della misura e con risorse finanziarie disponi-

bili praticamente per tutti. E sui Fondi Europei? Il Governo ha in testa la riprogrammazione centralizzata dei Fondi strutturali e perciò prova, ipocritamente, a scaricare sulle regioni e comuni del Sud il basso impegno di spesa. È vero, la spesa del quadriennio 2007-2013 relativa ai programmi comunitari è bassa. Simile, quasi, al precedente ciclo 2000-2006. Ma il Governo omette almeno tre cose: il patto di stabilità che è divenuto un vero collo di bottiglia per la spesa gli enti locali beneficiari; le cifre e la spesa dei programmi dei ministeri, dell'Anas, delle Ferrovie, dei concessionari nazionali di servizi pubblici dello Stato inesistenti; l'assenza di uno straccio di indirizzo sull'attuazione dei piani e di programmi nazionali. Che dire del «Decreto Sud» quando affronta il tema della spesa in conto capitale, particolarmente sugli investimenti in infrastrutture che non si intrecciano assolutamente con lo stesso Federalismo fiscale, per cui non esiste alcuna relazione fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e livelli essenziali delle prestazioni? Diventa un mistero come si trasformeranno

gli attuali trasferimenti ordinari in conto capitale (fondo perduto) e ancora più misteriosi diventano il trattamento delle fonti di entrata degli investimenti pubblici locali, il ricorso al debito o i proventi straordinari. Infine le dotazioni infra-strutturali territoriali non vengono estese né ai tradizionali settori dei servizi essenziali (sanità, assistenza, istruzione) né ai servizi pubblici locali cui sono collegati importanti funzioni fondamentali di Comuni e Province (servizio idrico, ciclo dei rifiuti, trasporto pubblico locale e regionale, viabilità, illuminazione pubblica). Insomma, il Governo intende «annegare» le politiche per lo sviluppo territoriale nel mare degli «interventi speciali» per cui la stessa perequazione diverrebbe un intervento speciale. Al Mezzogiorno saranno destinati, eventualmente, i fondi degli interventi speciali (cosiddette risorse aggiuntive) in sostituzione del ciclo finanziario ordinario che resta riservato al Centro-nord. Trionfa il dualismo strutturale del sistema Italia. È solo buon senso cercare di impedirlo.

Ludovico Vico

Il sindaco fa transennare le strade a rischio e lancia un appello: aiutateci

Agrigento e la paura di nuovi crolli L'agonia della città che si sbriciola

Il Comune ha ordinato lo sgombero di 34 famiglie: «No a un'altra Favara» - Anche la Cattedrale è stata danneggiata Il vescovo ai politici: «Basta divisioni»

Il centro storico di Agrigento cade letteralmente a pezzi. Il sindaco, Marco Zambuto, ha decretato lo stato d'emergenza per la zona alta della città, la più antica, quella raccontata nei testi di Luigi Pirandello. Che la situazione fosse grave lo si sapeva da tempo. Adesso però la situazione è precipitata. A cadere a pezzi sono stati alcuni importanti palazzi d'interesse storico e artistico, sui quali vi era il vincolo della Sovrintendenza alle Antichità. E la procura della repubblica ha aperto un'inchiesta. Il primo crollo, il 13 marzo scorso, ha interessato palazzo Schifano, una ex scuola del centro storico. Il 25 aprile ha ceduto l'artistico palazzo Lo Iacono-Maraventano. Adesso, per protesta contro la Regione che non ha stanziato neanche un euro per i lavori di consolidamento, il sindaco Zambuto ha chiuso simbolicamente il portone del palazzo comunale e ha trasferito il suo ufficio in via San Vincenzo, in un vecchio edificio del centro storico di proprietà del Comune (anch'esso inagibile) a poche centinaia di metri dai crolli. Tra l'altro proprio per evitare il ripetersi di tragedie, (così come invece purtroppo è avvenuto in altri comuni vicini, come Favara) il primo cittadino ha deciso di firmare una serie di ordinanze di sgombero di edifici pericolanti creando una nuova emergenza, quella delle famiglie sfollate. Finora sono state 34 le abitazioni sgombrate con 23 persone, per lo più anziane, che sono alloggiate in albergo a spese del Comune e una quarantina di coppie ospitate presso altre abitazioni messe a disposizione da parenti o amici. A causa delle macerie che ingombrano alcune strade, e per il problema degli edifici pericolanti, molte zone del centro storico sono pure state transennate ed è stato vietato l'accesso anche ai residenti. In una decina di strade il transito è ormai «off limits». Ora il vecchio centro agrigentino, abitato da circa un migliaio di persone,

è diventato una sorta di rione fantasma all'interno della quale gli unici ad avventurarsi di notte sono i balordi che prendono di mira gli edifici lasciati dalle famiglie sfollate, razziando tutto ciò che trovano. Il Comune di Agrigento in questo momento non ha in cassa che poche centinaia di migliaia di euro, somme insufficienti perfino per liberare dalle macerie alcune strade. Così le rovine dell'artistico palazzo Lo Iacono - Maraventano continuano a bloccare la Salita Itria. Per rimuovere quelle macerie occorrerebbero 600 mila euro ma in cassa ve ne sono solo centomila, tra l'altro già destinate per la messa in sicurezza delle case pericolanti di via Duomo. «Servono tanti soldi - ha detto il sindaco Zambuto - che il Comune non ha. Se dovessimo attenerci alle indicazioni della procura della repubblica, prima di rimuovere quelle macerie dovremmo mettere in sicurezza i muri rimasti in piedi dell'antico palazzo e anche quelli dell'edificio

attiguo. Poi tutto dovrà essere puntellato e solo allora potremmo procedere alla raccolta delle macerie. Una procedura per noi impossibile - ha concluso Zambuto - perché non abbiamo i fondi necessari». Ora il sindaco minaccia di bloccare tutto il centro storico con divieti di transito e provvedimenti di sgomberi a ripetizione. Del problema il primo cittadino di Agrigento ha pure stato investito il governo nazionale ma finora tutto sembra al punto di partenza. La soluzione sembra lontana, tuttavia il vescovo di Agrigento, monsignor Francesco Montenegro intervenendo in prima persona a nome della Chiesa agrigentina per salvare il centro storico e la sua cattedrale, si è fatto promotore di un'iniziativa: un «Tavolo urgente» per invitare a mettere da parte colori politici e a lottare assieme per dare un futuro al centro storico di Agrigento.

Lorenzo Rosso

“Salviamo tre boschi da cacciatori e cemento”

Nell'anno delle foreste la festa del Wwf: queste aree sono il cuore del pianeta - Dal Bergamasco alla Puglia una mobilitazione per la biodiversità

Sono tre e sono da difendere a qualsiasi costo. Sono la «bandiera verde» del Wwf che quest'anno ha scelto tre boschi da salvare in omaggio all'anno internazionale delle Foreste indetto dall'Onu, proprio mentre festeggia le Oasi. Le foreste, i boschi, sono alla base degli equilibri climatici ed ecologici del pianeta, oltre che del benessere dell'uomo, che sembra invece non accorgersene se non quando deve costruire una casa con una bella vista, o quando decide di dedicarsi alla caccia. Così «il Panda» ha deciso di scegliere tre realtà che stanno combattendo per conservare un patrimonio di biodiversità. A Nord, attorno all'Oasi della Valpredina, nel bergamasco, il comune di Cenate di Sopra vuole stringere con una cintura di cemento e 38 mila metri cubi di case (trenta milioni di euro l'investimento), «l'autostrada verde» più battuta dagli uccelli migratori, dove i rapaci hanno un loro «ospedale» che ne salva, insieme ad altri animali, almeno mille all'anno, feriti dai cacciatori. E se Cenate di Sopra mette sotto assedio l'Oasi, Cenate di Sotto proprio l'altro ieri ha reso ufficiale la donazione di un terreno con due sorgenti per il recupero del gambero di fiume.

«Dicono che siamo contro i bambini - racconta Enzo Mauri, direttore dell'Oasi -, perché gli speculatori hanno promesso al comune una scuola nuova». La famiglia Mauri - Gloria ed Enzo con uno dei figli, Matteo - gestisce l'Oasi e un'azienda agricola econconsapevole che produce miele e olio. E tra boschi e uliveti c'è l'ospedale per rapaci, curato da Matteo che sta per laurearsi in veterinaria. Lì la regina è un'aquila reale ferita dai cacciatori: «è cieca perché le hanno sparato con i pallini di piombo, sapevano che non l'avrebbero uccisa. E' stato puro divertimento. E adesso non può più essere liberata». Quasi mille ogni anno gli animali salvati. Valpredina è un santuario verde, con boschi di rovere, cerri e castagni. E' Sito di Importanza Comunitaria (Sic). Enzo Mauri sulla scrivania ha un paio di faldoni alti così: da una parte le denunce, le lettere, gli esposti tutti documentati - contro la speculazione edilizia. Dall'altra ancora denunce, ma per le lettere anonime che riceve con minacce, o foto ai cartelli stradali vicino all'Oasi dove qualcuno scrive «Stai attento, ti spaccheremo...». E altro. Chi sono? «Anonimi. Ma certo l'oasi dà fastidio sia a chi specula sia ai cac-

ciatori. Perché le due «anime» si sono unite contro di noi. Qui è tutto divieto di caccia». L'oasi di Valpredina è un centro di eccellenza nel campo ambientale, ogni anno sono centinaia gli studenti che la visitano. Scendendo verso il Centro Italia c'è il bosco umido di Foce dell'Arrone, un esempio di com'era la costa tirrenica a qualche decina di chilometri dal lago di Bracciano. Qui si è costruito nel tempo un piccolo scrigno di biodiversità: uccelli migratori vi trovano habitat ideali per la loro nidificazione e alcune piante terreno favorevole. Si possono osservare, per esempio, orchidee selvatiche e fiori come il «giaggiolo puzzolente» e il «ranuncolo favagello». Le piscine di acqua di falda sono testimonianza del periodo prebonifica: allora le paludi erano solo zone inospitali, ora sono essenziali per la biodiversità. La foce del fiume ospita uccelli di ogni specie come il fratino e il corriere piccolo. Inutile dire quanti siano gli interessi edilizi in gioco in questa zona del Lazio, dove un po' ovunque l'urbanizzazione è il vero nemico della natura. Ma anche l'inquinamento ambientale crea danni ai boschi italiani, e naturalmente gli incendi. Per la terza zona da salvare - siamo al Sud,

nel Bosco di Marzagaglia, in Puglia - sono stati proprio gli incendi, la grande iattura: dal 2000 e per 4 anni si sono succeduti uno all'anno e sono stati tutti devastanti. Ma il bosco pugliese ha resistito con le sue querce rare, gli ulivi secolari, i suoi vigneti e i suoi trulli inframmezzati da strade e minacciati dai roghi. La Puglia, tra l'altro, è la regione italiana più povera di boschi; Marzagaglia fino ad ora ha resistito all'urbanizzazione, alla costruzione di infrastrutture, ai tagli indiscriminati per l'approvvigionamento di legname. E' un pezzo di verde schiacciato tra la A14, una cava e una strada statale. Ma è qui che il mustiolo, il più piccolo mammifero europeo lungo appena 6-7 centimetri, sopravvive all'estinzione, come il colubro leopardo (tra i serpenti più colorati d'Europa) e la rara farfalla «Melanargia arge», inserita nella lista rossa Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) delle specie a rischio estinzione. Tra i fiori, poi, ha scelto di crescere proprio qui una nuova specie di orchidea scoperta l'anno scorso proprio dagli esperti del Wwf.

Antonella Mariotti

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il comune di Pentone nella Top Five del Premio “Trasparenza PA”

“**C**on grande orgoglio e soddisfazione voglio sottolineare il riconoscimento che il “Forum PA 2011”, ha voluto rivolgere al Comune catanzarese di Pentone, per il proprio sito internet istituzionale (www.comunedipentone.gov.it)”. Gennaro Tarallo, direttore di Asmenet Calabria, la società consortile che unisce 319 Enti Locali calabresi con l’obiettivo di supportarli nei processi di informatizzazione e dematerializzazione documentale, annuncia così il grande risultato del Comune di Pentone, che si è piazzato al quinto posto nella classifica prestigiosa del Premio “Trasparenza Pa”, organizzato dal Forum della pubblica amministrazione 2011 e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e finalizzato a premiare le amministrazioni che meglio hanno interpretato le

esigenze di trasparenza e di qualità della comunicazione istituzionale via web così come fissate dalle linee guida ministeriali per la qualità dei siti internet per la pubblica amministrazione. Messo a punto con la collaborazione di Asmenet Calabria il riconoscimento al sito web del Comune di Pentone segna l’ennesimo punto a favore del lavoro svolto da Asmenet Calabria, il centro servizio territoriale che riunisce l’80 per cento dei comuni calabresi e che da cinque anni lavora per la loro informatizzazione. “Un riconoscimento nazionale così prestigioso - dichiara Raffaele Mirenzi, sindaco di Pentone - è un motivo di grande orgoglio per la Calabria e per il comune che rappresento e voglio esprimere parole sincere di congratulazioni per il responsabile del sito web comunale, Antonio Pugliese e per il responsabile del servizio

amministrativo Fabio Iannelli, che ha collaborato alla realizzazione del sito. Un ruolo di grande importanza è stato quello svolto da Asmenet Calabria, che ha saputo offrirci un supporto tecnico qualificato e innovativo. Essere tra i primi cinque comuni d’Italia in quanto a “trasparenza della PA per la qualità dei siti web istituzionali” significa aver lavorato bene ed aver dato un volto realmente “istituzionale” al nostro sito. Questo riconoscimento è certamente da stimolo per fare ancora di più e meglio e siamo orgogliosi di essere presenti oggi a Roma per portare nella capitale, nell’importante rassegna del FORUM PA 2011, il nostro Comune e la Calabria”. “Il Comune di Pentone rappresenta un importante esempio di innovazione - evidenzia Gennaro Tarallo, direttore di Asmenet Calabria - ma i dati ministeriali testi-

moniano che ci sono molti altri comuni calabresi altrettanto meritevoli, che grazie al serio lavoro svolto assieme ad Asmenet contribuiscono sempre più a ridurre il famigerato digital divide con il resto del Paese. Basti pensare ai 303 comuni calabresi dotati di un nuovo sistema di firma digitale che ha fatto da apripista in tutta Italia. Una pratica informatica virtuosa che racconta un altro meridione, finalmente all’avanguardia anche rispetto a molti enti locali del Nord. E come non parlare dello straordinario risultato registrato il primo giorno del 2011, che per molti Comuni era un incubo, quando l’avvio obbligatorio dell’albo pretorio elettronico, per gli stessi Comuni calabresi si è rilevato poco più di un passaggio tecnico”.

Sant'Ilario

Il piccolo comune è "capofila" di un progetto europeo

SANT'ILARIO - Il piccolo centro della Locride è comune capofila del progetto transnazionale di gemellaggio e messa in rete "Oggi giovani... domani leaders delle nostre comunità". La Commissione Europea, nell'ambito del programma "Europa per i Cittadini" 2007-2013, per la misura "Reti di città gemellate", ha infatti approvato 28 progetti

pilota promossi da enti pubblici dell'Unione. Con Sant'Ilario figurano il comune belga di Viroinval, quello greco di Kastoria e quello francese di Orly. Legittima soddisfazione è stata manifestata dall'Amministrazione santilariese per la decisione adottata a Bruxelles di finanziare l'iniziativa. Il progetto prevede cinque eventi internazionali che si

realizzeranno in Italia, Francia, Belgio e Grecia durante il biennio 2011-2012 e coinvolgeranno i cittadini impegnati in ambito sociale nelle rispettive comunità locali, gli amministratori e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili. Obiettivo principale del programma è riunire le comunità locali affinché condividano e scambino esperien-

ze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro. Con il nuovo progetto viene confermata la vocazione della comunità santilariese a creare reti di collaborazione dal basso, a livello internazionale, per rompere l'isolamento geografico e culturale del territorio.